

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2011

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, secondo comma, l'articolo 103 *nonies*, l'articolo 121, lettera a), gli articoli 127 e 134, l'articolo 143, lettera b), gli articoli 148 e 179, l'articolo 192, paragrafo 2, l'articolo 194 e l'articolo 203 *bis*, paragrafo 8, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.
- (2) Le modalità di applicazione relative ai settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾. Detto regolamento è stato modificato varie volte. Per motivi di chiarezza è opportuno riunire in un nuovo regolamento tutte le modalità di applicazione, apportandovi contemporaneamente le modifiche rivelatesi necessarie in base all'esperienza, e abrogare il regolamento (CE) n. 1580/2007.
- (3) Occorre fissare le campagne di commercializzazione per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Poiché in questi settori non esistono più regimi di aiuto concepiti in funzione del ciclo di raccolta dei prodotti, è possibile armonizzare la durata delle campagne di commercializzazione e farla corrispondere all'anno civile.
- (4) A norma dell'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può stabilire norme di commercializzazione rispettivamente per i prodotti ortofrutticoli freschi e per i prodotti ortofrutticoli trasformati. A norma dell'articolo 113 *bis*, paragrafo 1, del citato regolamento, i prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati solo se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Per armonizzare l'applicazione di tale disposizione, è opportuno precisarla in dettaglio e fissare una norma di commercializzazione generale per tutti gli ortofrutticoli freschi.
- (5) È opportuno adottare norme di commercializzazione specifiche per i prodotti per i quali appare necessaria l'adozione di una norma, previa valutazione della sua pertinenza, tenendo conto in particolare dei prodotti maggiormente commercializzati in termini di valore in base ai dati contenuti nella banca dati di riferimento della Commissione europea sugli scambi internazionali, Comext.
- (6) Al fine di evitare inutili ostacoli agli scambi, qualora occorra definire norme di commercializzazione specifiche per determinati prodotti, tali norme devono corrispondere a quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). In mancanza di norme di commercializzazione specifiche adottate a livello dell'Unione, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrarne la conformità ad una norma UNECE vigente.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

- (7) È tuttavia opportuno prevedere esenzioni e deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione per talune operazioni molto marginali e/o specifiche o effettuate all'inizio del circuito d'immissione in commercio, oppure nel caso degli ortofrutticoli secchi ed essiccati e dei prodotti destinati alla trasformazione. In considerazione del loro sviluppo naturale e della loro deperibilità è necessario disporre che determinati prodotti, non classificati nella categoria «Extra», possono presentare una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore. Determinati prodotti che di norma non sono venduti interi devono essere esentati dalla norma di commercializzazione generale che prescrive tale requisito.
- (8) Le indicazioni esterne previste dalle norme di commercializzazione devono figurare sull'imballaggio e/o sull'etichetta in modo ben visibile. Al fine di evitare frodi e di non indurre in errore il consumatore, le indicazioni prescritte dalle norme devono essere disponibili per il consumatore prima dell'acquisto, in particolare nel caso delle vendite a distanza, per le quali l'esperienza ha evidenziato rischi di frode e di elusione della tutela del consumatore prevista dalle norme.
- (9) In risposta alla domanda di certi consumatori, si stanno diffondendo sul mercato imballaggi che contengono specie diverse di ortofrutticoli. La lealtà commerciale implica che gli ortofrutticoli venduti in uno stesso imballaggio siano di qualità omogenea. Per i prodotti per i quali non vigono norme stabilite dall'Unione, tale omogeneità può essere garantita ricorrendo alle disposizioni generali. Per i miscugli di specie diverse di ortofrutticoli nello stesso imballaggio è opportuno stabilire disposizioni in materia di etichettatura. Tali disposizioni devono tuttavia essere semplificate rispetto a quelle previste dalle norme di commercializzazione, in particolare per tener conto dello spazio disponibile sull'etichetta.
- (10) Per garantire che i controlli possano essere effettuati in modo adeguato ed efficace, le fatture e i documenti di accompagnamento diversi da quelli destinati al consumatore devono recare alcune informazioni di base previste dalle norme di commercializzazione.
- (11) Ai fini della selettività dei controlli sulla base di un'analisi del rischio, a norma dell'articolo 113 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, occorre stabilire le modalità applicabili a tali controlli. In particolare, occorre porre l'accento sul ruolo della valutazione del rischio nella selezione dei prodotti da sottoporre ai controlli.
- (12) Ciascuno Stato membro deve designare gli organismi di controllo responsabili dell'esecuzione dei controlli di conformità in ciascuna fase della commercializzazione. È opportuno incaricare uno di questi organismi del coordinamento e dei contatti tra tutti gli altri organismi designati.
- (13) Poiché la conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche è uno strumento indispensabile per orientare l'analisi degli Stati membri, è necessario che ogni Stato membro costituisca una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli. Per garantire che siano inclusi tutti gli attori della catena di commercializzazione e per la certezza del diritto è opportuno adottare una definizione dettagliata di «operatore».
- (14) I controlli di conformità devono essere effettuati a campione e concentrarsi sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di merci non conformi è più elevato. Tenendo conto delle caratteristiche dei rispettivi mercati nazionali, è opportuno che gli Stati membri adottino disposizioni intese a concentrare i controlli in via prioritaria su determinate categorie di operatori. A fini di trasparenza, è necessario che tali disposizioni siano comunicate alla Commissione.
- (15) Gli Stati membri devono garantire e certificare la conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi, in conformità alle disposizioni del protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca ed essiccata, concluso nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e del regime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
- (16) Le importazioni di prodotti ortofrutticoli in provenienza dai paesi terzi devono essere conformi alle norme di commercializzazione o a norme per lo meno equivalenti. Pertanto, prima dell'introduzione di tali prodotti nel territorio doganale dell'Unione, deve essere eseguito un controllo di conformità, tranne nel caso di partite di piccole dimensioni per le quali i servizi di controllo ritengano che il rischio di non conformità sia minimo. Per certi paesi terzi che offrono garanzie soddisfacenti di conformità alle norme, le operazioni di controllo prima dell'esportazione possono essere eseguite dagli organismi di controllo degli stessi paesi terzi. Quando ci si avvalga di tale facoltà, è opportuno che gli Stati membri verifichino periodicamente l'efficacia e la qualità dei controlli eseguiti dagli organismi di controllo dei paesi terzi prima dell'esportazione.
- (17) Occorre garantire che i prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione industriale, che non sono soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione, non siano smerciati sul mercato dei prodotti da consumare allo stato fresco. È opportuno che tali prodotti siano adeguatamente etichettati.
- (18) Gli ortofrutticoli soggetti al controllo di conformità alle norme di commercializzazione devono essere sottoposti allo stesso tipo di controllo in ogni fase della commercializzazione. A tal fine è opportuno applicare le modalità di controllo raccomandate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, le quali a loro volta sono in linea con le raccomandazioni dell'OCSE in materia. È tuttavia necessario prevedere modalità specifiche per i controlli nella fase della vendita al minuto.

- (19) È opportuno prevedere disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori per i prodotti da queste richiesti. Se il riconoscimento è richiesto solo per prodotti destinati alla trasformazione, occorre accertarsi che tali prodotti siano effettivamente conferiti alla trasformazione.
- (20) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del regime applicabile agli ortofrutticoli e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo sostenibile ed efficiente le loro attività, è necessario che al loro interno regni una stabilità ottimale. L'adesione ad un'organizzazione di produttori deve quindi avere una durata minima. Occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare il periodo di preavviso e i termini a decorrere dai quali acquista efficacia il recesso del socio.
- (21) Le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori devono avere per oggetto la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione. Tuttavia, è opportuno consentire alle organizzazioni di produttori di esercitare altre attività, di carattere commerciale o di altro tipo.
- (22) Occorre favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori, permettendo che la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati esclusivamente ad un'altra organizzazione di produttori riconosciuta non sia contabilizzata né nel calcolo dell'attività principale né a titolo di altre attività. Se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto che richiede la fornitura di mezzi tecnici, è opportuno autorizzarla a fornire tali mezzi tecnici tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione.
- (23) Le organizzazioni di produttori possono detenere partecipazioni in filiali che contribuiscono ad incrementare il valore aggiunto della produzione dei soci. È opportuno stabilire le regole per il calcolo del valore della produzione commercializzata. Le attività principali delle filiali, trascorso un periodo transitorio di adattamento, devono essere le stesse dell'organizzazione di produttori.
- (24) È opportuno stabilire modalità di applicazione relative al riconoscimento e al funzionamento delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni di produttori transnazionali e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007. Per coerenza è opportuno che tali modalità riflettano per quanto possibile le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori.
- (25) Per agevolare la concentrazione dell'offerta, occorre promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti per crearne di nuove e definire le regole per la fusione dei programmi operativi delle organizzazioni che si sono fuse.
- (26) Fatto salvo il principio secondo cui un'organizzazione di produttori deve essere costituita per iniziativa degli stessi produttori e da questi controllata, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di determinare a quali condizioni sia consentito ad altre persone fisiche o giuridiche aderire ad un'organizzazione di produttori e/o ad un'associazione di organizzazioni produttori.
- (27) Per garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, è necessario che gli Stati membri prendano misure per evitare che una minoranza di soci, che eventualmente detengano la maggior quota del volume di produzione dell'organizzazione di produttori, eserciti un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell'organizzazione.
- (28) Per tener conto delle diverse situazioni di produzione e di commercializzazione esistenti nell'Unione, è opportuno che gli Stati membri definiscano le condizioni per la concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori che presentano un piano di riconoscimento.
- (29) Per favorire la creazione di organizzazioni di produttori stabili e capaci di dare un contributo duraturo alla realizzazione degli obiettivi del regime ortofrutticolo, è opportuno che il prericonoscimento sia concesso unicamente ai gruppi di produttori che siano in grado di dimostrare di potersi conformare a tutti i requisiti prescritti per il riconoscimento entro un periodo prestabilito.
- (30) Occorre definire le informazioni che i gruppi di produttori devono fornire nel piano di riconoscimento. Per permettere ai gruppi di produttori di conformarsi meglio ai requisiti per il riconoscimento, è necessario autorizzare le modificazioni del piano di riconoscimento. A questo scopo, è necessario adottare disposizioni che diano agli Stati membri la facoltà di richiedere al gruppo di produttori l'adozione di misure correttive per consentire la realizzazione del piano.
- (31) È possibile che il gruppo di produttori soddisfi i requisiti per il riconoscimento prima del completamento del piano di riconoscimento. Occorre adottare disposizioni che consentano a tali gruppi di presentare una domanda di riconoscimento unitamente ad un progetto di programma operativo. Per coerenza, la concessione del riconoscimento ad un gruppo di produttori deve implicare necessariamente la fine del piano di riconoscimento e l'interruzione della concessione dell'aiuto corrispondente. Tuttavia, per tener conto dei casi di finanziamenti pluriennali di investimenti, è opportuno permettere che gli investimenti ammessi a beneficiare dell'aiuto siano riportati ai programmi operativi.

- (32) Per agevolare la corretta applicazione del regime di aiuti intesi a coprire i costi di costituzione e di funzionamento amministrativo dei gruppi di produttori, è opportuno concedere un aiuto forfettario, soggetto ad un massimale nel rispetto delle limitazioni imposte dal bilancio. Inoltre, per tener conto delle diverse esigenze finanziarie di gruppi di produttori di dimensioni diverse, il massimale deve essere adattato in funzione della produzione commercializzabile dei gruppi.
- (33) Per coerenza e per garantire una transizione armoniosa allo statuto di gruppo di produttori riconosciuto, è opportuno che ai gruppi di produttori si applichino le stesse regole sulle attività principali e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori.
- (34) Per tener conto del fabbisogno finanziario dei gruppi di produttori di nuova costituzione e garantire la corretta applicazione del regime di aiuto in caso di fusioni, è opportuno prevedere la possibilità di concedere l'aiuto ai gruppi di produttori originati dalla fusione.
- (35) Per facilitare il funzionamento del regime di sostegno ai programmi operativi, occorre definire chiaramente la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e specificare quali prodotti possono essere presi in considerazione e in quale fase di commercializzazione si calcola il valore della produzione commercializzata. A fini di controllo e di semplificazione è opportuno usare, per il calcolo del valore degli ortofruttili destinati alla trasformazione, un valore forfettario che rappresenta il valore del prodotto di base, ossia gli ortofruttili destinati alla trasformazione, e le attività che non costituiscono vere e proprie attività di trasformazione. Poiché i volumi di ortofruttili necessari per produrre ortofruttili trasformati varia notevolmente a seconda dei gruppi di prodotti, è necessario che i valori forfettari rispecchino tali differenze. Anche nel caso degli ortofruttili destinati alla trasformazione che sono trasformati in erbe aromatiche trasformate e paprika in polvere è opportuno prevedere, ai fini del calcolo del valore degli ortofruttili destinati alla trasformazione, un valore forfettario che copre esclusivamente il valore del prodotto di base. È altresì opportuno ammettere altri metodi di calcolo della produzione commercializzabile in caso di fluttuazioni annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi nell'applicazione del regime, è opportuno vietare, come regola generale, alle organizzazioni di produttori di modificare il metodo di fissazione dei periodi di riferimento nel corso di un dato programma.
- (36) Per garantire una transizione armoniosa al nuovo sistema di calcolo del valore della produzione commercializzata degli ortofruttili destinati alla trasformazione, è opportuno che il nuovo metodo di calcolo non si applichi ai nuovi programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, ferma restando la possibilità di modificare questi ultimi programmi in conformità agli articoli 65 e 66 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Per lo stesso motivo, occorre calcolare secondo le nuove regole il valore della produzione commercializzata corrispondente al periodo di riferimento dei programmi operativi approvati dopo tale data.
- (37) Per garantire l'uso corretto dell'aiuto, occorre stabilire norme che disciplinano la gestione dei fondi di esercizio e i contributi finanziari dei soci, garantendo la massima flessibilità possibile, a condizione che tutti i produttori possano beneficiare del fondo di esercizio e possano partecipare democraticamente alle decisioni sul suo utilizzo.
- (38) Occorre adottare disposizioni relative alla portata e alla struttura della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili e della disciplina nazionale per le azioni ambientali. Lo scopo è ottimizzare l'allocatione di risorse finanziarie e migliorare la qualità della strategia.
- (39) Per permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità e delle misure e attività che possono essere comprese nei programmi o da essi escluse, occorre stabilire le procedure e i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno prevedere che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.
- (40) È opportuno stabilire una procedura che permetta di modificare annualmente i programmi operativi per l'anno successivo, in modo da adeguarli per tener conto di eventuali condizioni nuove, non prevedibili al momento della loro presentazione. È altresì opportuno consentire di modificare le misure e gli importi del fondo di esercizio durante l'anno di esecuzione di un programma. Per garantire che i programmi approvati siano coerenti con gli obiettivi generali, tutte le modifiche dovrebbero essere subordinate a determinati limiti e condizioni da definirsi dagli Stati membri, in particolare in merito alla loro comunicazione obbligatoria alle autorità competenti.
- (41) Per motivi di sicurezza finanziaria e certezza del diritto è opportuno redigere un elenco delle operazioni e delle spese che non possono essere coperte dai programmi operativi.

- (42) Nel caso di investimenti in aziende individuali, al fine di evitare l'ingiustificato arricchimento di un privato che abbia interrotto i legami con l'organizzazione durante la vita utile dell'investimento, è opportuno adottare disposizioni che permettano all'organizzazione stessa di recuperare il valore residuo degli investimenti, qualora gli stessi siano di proprietà del socio o dell'organizzazione.
- (43) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuto è opportuno precisare le informazioni da inserire nella domanda di aiuto e le procedure per il pagamento del medesimo. Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Per motivi analoghi, deve essere disponibile un sistema alternativo per il rimborso delle spese già sostenute.
- (44) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. La presenza di eccedenze anche non eccessive può creare turbative considerevoli sul mercato. È opportuno stabilire disposizioni specifiche relative alla portata e all'applicazione di misure di prevenzione e gestione delle crisi per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007. È opportuno che tali disposizioni offrano, per quanto possibile, flessibilità e rapidità di applicazione in tempo di crisi e consentano agli Stati membri e alle stesse organizzazioni di produttori di prendere le decisioni del caso. Nondimeno, tali disposizioni devono prevenire gli abusi e fissare limiti, anche finanziari, al ricorso a determinate misure. Inoltre esse devono garantire il pieno rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali.
- (45) Per quanto riguarda i ritiri dal mercato, è opportuno adottare disposizioni specifiche per tener conto dell'impatto potenziale della misura. In particolare, occorre adottare norme relative al dispositivo di sostegno rinforzato previsto per i prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato che sono distribuiti gratuitamente come aiuto umanitario da organizzazioni caritative e talune altre opere o istituzioni. Per agevolare la distribuzione gratuita è opportuno prevedere la possibilità di autorizzare le organizzazioni e le istituzioni caritative a chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, se questi sono stati sottoposti a trasformazione. Inoltre, è necessario fissare massimali per il sostegno ai prodotti ritirati dal mercato, in modo da impedire che il ritiro dal mercato si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato. In questo contesto, per i prodotti già soggetti a massimali dell'indennità di ritiro fissata dall'Unione ai sensi dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, è opportuno continuare ad applicare detti massimali, eventualmente maggiorati per tener conto del fatto che i ritiri sono attualmente cofinanziati. Per altri prodotti, per i quali l'esperienza non ha finora evidenziato un rischio di ritiri eccessivi, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di fissare massimali del sostegno. In ogni caso è comunque opportuno, per gli stessi motivi, fissare un limite quantitativo ai ritiri per prodotto e per organizzazione di produttori.
- (46) Occorre adottare le modalità relative all'aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, con una definizione di cosa si intende per livello di organizzazione scarso. Occorre prevedere le procedure per l'approvazione del suddetto aiuto nazionale, per l'approvazione del rimborso dell'aiuto da parte dell'Unione nonché per la fissazione dell'importo e dell'aliquota del rimborso. Tali procedure dovrebbero riflettere quelle attualmente in vigore.
- (47) È necessario adottare disposizioni specifiche, in particolare disposizioni procedurali, in merito alle condizioni alle quali le regole adottate dalle organizzazioni di produttori o dalle associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono essere estese a tutti i produttori stabiliti in una determinata circoscrizione economica. Nei casi in cui la produzione è venduta sull'albero, occorre precisare quali regole devono essere estese rispettivamente ai produttori e agli acquirenti.
- (48) Per monitorare le importazioni di mele e garantire che non passino inosservati bruschi aumenti delle importazioni di mele in un periodo di tempo relativamente breve, nel 2006 è stato introdotto, quale strumento transitorio, il regime di titoli di importazione per le mele di cui al codice della nomenclatura combinata (codice NC) 0808 10 80. Nel frattempo sono stati messi a punto nuovi mezzi precisi di monitoraggio delle importazioni di mele, meno onerosi per gli operatori del vigente regime dei titoli. È pertanto opportuno che l'obbligo della presentazione di titoli di importazione per le mele del codice NC 0808 10 80 cessi di applicarsi a breve.
- (49) Occorre adottare disposizioni specifiche riguardanti il regime del prezzo di entrata degli ortofrutticoli. Poiché la maggior parte degli ortofrutticoli deperibili sono forniti in conto consegna, è particolarmente difficile determinare il valore di tali prodotti. È necessario stabilire i possibili metodi di calcolo del prezzo di entrata in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune. In particolare, occorre fissare valori forfettari di importazione in base alla media ponderata dei prezzi medi dei prodotti e adottare una disposizione particolare per i casi in cui non siano disponibili i prezzi dei prodotti di una determinata origine. È opportuno prevedere la costituzione di una cauzione, in determinate circostanze, a garanzia della corretta applicazione del sistema.

(¹) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

- (50) Occorre adottare disposizioni specifiche in merito ai dazi di importazione addizionali, rispetto a quelli previsti dalla tariffa doganale comune, che possono essere imposti a taluni prodotti. I dazi addizionali possono essere imposti se i volumi di importazione dei prodotti superano i livelli limite stabiliti per prodotto e per periodo di applicazione. Le merci in viaggio verso l'Unione sono esenti dall'applicazione dei dazi addizionali e perciò occorre prevedere disposizioni specifiche per queste merci.
- (51) È opportuno disporre un adeguato monitoraggio e un'adeguata valutazione dei programmi e dei regimi in corso, per permettere alle organizzazioni di produttori e agli Stati membri di valutarne l'efficienza e l'efficacia.
- (52) È opportuno adottare disposizioni riguardanti il tipo, il formato e i mezzi di trasmissione delle comunicazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Tali disposizioni devono includere le comunicazioni che i produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, come pure le conseguenze derivanti da una trasmissione tardiva o imprecisa di tali comunicazioni.
- (53) Occorre adottare misure relative ai controlli necessari per garantire la corretta applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché alle sanzioni da irrogare per le irregolarità riscontrate. Tali misure riguardano sia i controlli e le sanzioni specificamente previsti a livello dell'Unione, sia eventuali controlli e sanzioni nazionali supplementari. I controlli e le sanzioni devono essere efficaci, dissuasivi e proporzionati. Occorre adottare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di errore palese, di forza maggiore e altre circostanze eccezionali in modo da garantire la parità di trattamento dei produttori. È opportuno adottare disposizioni per i casi di situazioni create artificialmente in modo da evitare che possano derivarne eventuali vantaggi.
- (54) Occorre adottare disposizioni per portare avanti una transizione armoniosa dal regime previgente, istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾ e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi⁽²⁾, al nuovo regime istituito dal regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006

e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96⁽³⁾ e successivamente al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 1580/2007 e infine al presente regolamento, e all'attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 203 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (55) Per limitare gli effetti dell'abolizione del regime dei titoli di importazione per le mele sui flussi commerciali, è necessario che il disposto dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 continui ad applicarsi fino al 31 agosto 2011.
- (56) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione e significato dei termini

1. Il presente regolamento reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.

Tuttavia, i titoli II e III del presente regolamento si applicano unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007 hanno lo stesso significato quando sono utilizzati nel presente regolamento.

Articolo 2

Campagne di commercializzazione

Le campagne di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti ortofrutticoli trasformati vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 3

Norme di commercializzazione; detentori

1. I requisiti di cui all'articolo 113 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 costituiscono la norma di commercializzazione generale. La norma di commercializzazione generale è descritta dettagliatamente nella parte A dell'allegato I del presente regolamento.

Gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale. Tuttavia, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrare che sono conformi ad una norma applicabile adottata dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

2. Le norme di commercializzazione specifiche di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 figurano nella parte B dell'allegato I del presente regolamento con riguardo ai seguenti prodotti:

- a) mele;
- b) agrumi;
- c) kiwi;
- d) lattughe, indivie ricce e scarole;
- e) pesche e nettarine;
- f) pere;
- g) fragole;
- h) peperoni dolci;
- i) uve da tavola;
- j) pomodori.

3. Ai fini dell'articolo 113 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, si intende per «detentore» la persona fisica o giuridica materialmente in possesso dei prodotti in questione.

Articolo 4

Esenzioni e deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione

1. In deroga all'articolo 113 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione:

- a) a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinati alla trasformazione» o «destinati all'alimentazione animale» o qualsiasi altra dicitura equivalente, i prodotti
 - i) destinati alla trasformazione industriale, o
 - ii) destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari;
- b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
- c) i prodotti riconosciuti mediante decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come prodotti di una data regione venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio;
- d) i prodotti che sono stati sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi «pronti al consumo» o «pronti da cucinare»;
- e) i prodotti commercializzati come germogli commestibili, dopo la germinazione di semi di piante classificate come ortofrutticoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), e dell'allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. In deroga all'articolo 113 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all'interno di una data regione di produzione:

- a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri e
- b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio.

3. In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione specifiche i prodotti presentati per la vendita al dettaglio al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo ed etichettati con la dicitura «prodotti destinati alla trasformazione» o qualsiasi altra dicitura equivalente e destinati alla trasformazione, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente articolo.

4. In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione definita dagli Stati membri.

5. In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione specifiche, gli ortofrutticoli che non appartengono alla categoria «Extra» possono presentare, nelle fasi successive alla spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e un lieve deterioramento dovuto al loro sviluppo e alla loro deperibilità.

6. In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale:

- a) i funghi non di coltivazione di cui al codice NC 0709 59;
 - b) i capperi di cui al codice NC 0709 90 40;
 - c) le mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;
 - d) le mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;
 - e) le nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;
 - f) le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;
 - g) i pinoli o semi del pino domestico di cui al codice NC 0802 90 50;
 - h) i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;
 - i) le noci macadamia di cui al codice NC 0802 60 00;
 - j) le noci di pecàn di cui al codice ex NC 0802 90 20;
 - k) altre frutta a guscio di cui al codice NC 0802 90 85;
- l) le banane da cuocere essiccate di cui al codice NC 0803 00 90;
 - m) gli agrumi secchi di cui al codice NC 0805;
 - n) i miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31;
 - o) i miscugli di altre frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39;
 - p) lo zafferano di cui al codice NC 0910 20.

7. All'autorità competente dello Stato membro è fornita la prova che i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 soddisfano le condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione d'uso.

Articolo 5

Indicazioni esterne

1. Le indicazioni previste dal presente capo sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso.

2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

3. Nel caso dei contratti a distanza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la conformità alle norme di commercializzazione richiede che le indicazioni esterne siano disponibili prima della conclusione del contratto.

4. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione.

Articolo 6

Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto

1. Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni esterne previste dal presente capo sono presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore.

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

2. Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti al pezzo, l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o se tale numero è indicato sull'etichetta.

Articolo 7

Miscugli

1. La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di ortofrutticoli freschi di specie diverse è autorizzata a condizione che:

- a) i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale;
- b) sugli imballaggi sia apposta un'etichetta appropriata, conformemente al presente capo e
- c) il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti inclusi in un miscuglio diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Se gli ortofrutticoli presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture:

- a) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE»;
- b) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei paesi terzi»;
- c) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE e dei paesi terzi».

CAPO II

Controlli della conformità alle norme di commercializzazione

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 8

Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le

fasi di commercializzazione al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 9

Autorità di coordinamento e organismi di controllo

1. Gli Stati membri designano:
 - a) un'unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal presente capo, in appresso denominata «l'autorità di coordinamento» e
 - b) uno o più organismi di controllo incaricati dell'applicazione del presente capo, in appresso «gli organismi di controllo».

Le autorità di coordinamento e gli organismi di controllo di cui al primo comma possono essere pubblici o privati. Tuttavia, in entrambi i casi essi fanno capo agli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, dell'autorità di coordinamento che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera a);
- b) il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, degli organismi di controllo che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera b) e
- c) la definizione precisa delle rispettive sfere di competenza degli organismi di controllo designati.

3. L'autorità di coordinamento può coincidere con l'organismo di controllo o con uno degli organismi di controllo o con qualsiasi altro organismo designato in conformità del paragrafo 1.

4. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità di coordinamento designate dagli Stati membri nei modi che ritiene opportuni.

Articolo 10

Banca dati degli operatori

1. Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo in cui figurano, alle condizioni definite dal presente articolo, gli operatori che partecipano alla commercializzazione degli ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽¹⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33.

A tal fine gli Stati membri possono utilizzare una o più banche dati già create per altri scopi.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per «operatore» qualsiasi persona fisica o giuridica:

- a) che detiene ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione al fine di
 - i) esporli o metterli in vendita;
 - ii) venderli o
 - iii) commercializzarli in ogni altro modo o
- b) che svolge effettivamente una delle attività di cui alla lettera a) con riguardo ad ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione.

Le attività di cui al primo comma, lettera a), riguardano:

- a) la vendita a distanza, via internet o con altri canali;
- b) le stesse attività svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi e
- c) le stesse attività svolte nell'Unione e/o nell'ambito di esportazioni a destinazione di paesi terzi e/o di importazioni in provenienza da paesi terzi.

3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno, nella banca dati, delle seguenti categorie di operatori:

- a) gli operatori che, per l'attività svolta, sono esonerati, ai sensi dell'articolo 4, dall'obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione e
- b) le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli si limita al trasporto delle merci oppure alla vendita al minuto.

4. Se la banca dati degli operatori è costituita da vari elementi distinti, l'autorità di coordinamento garantisce l'uniformità della banca dati e dei suoi elementi, nonché dei loro aggiornamenti. Gli aggiornamenti della banca dati sono realizzati in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità.

5. La banca dati contiene i seguenti dati per ogni operatore:

- a) il numero di registrazione, il nome e l'indirizzo;

- b) le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale e un'indicazione dell'importanza dell'impresa;

- c) informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso ciascun operatore;

- d) qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo, come ad esempio le informazioni relative all'esistenza di un sistema di assicurazione della qualità o di un sistema di autocontrollo connesso alla conformità alle norme di commercializzazione.

Gli aggiornamenti della banca dati sono realizzati in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità.

6. Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che gli Stati membri ritengono necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali sono registrati nella banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività.

Sezione 2

Controlli di conformità effettuati dagli Stati membri

Articolo 11

Controlli di conformità

1. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, in base a un'analisi di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il rispetto delle norme di commercializzazione e delle altre disposizioni del presente titolo e degli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

I criteri per la valutazione del rischio includono l'esistenza del certificato di conformità di cui all'articolo 14, rilasciato da un'autorità competente di un paese terzo i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 15. L'esistenza di tale certificato è considerata un fattore di riduzione del rischio di non conformità.

I criteri per la valutazione del rischio possono altresì includere:

- a) la natura del prodotto, il periodo di produzione, il prezzo del prodotto, le condizioni atmosferiche, le operazioni di imballaggio e di movimentazione, le condizioni di magazzino, il paese di origine, i mezzi di trasporto o il volume della partita;

- b) le dimensioni degli operatori, la posizione che occupano nella catena commerciale, il volume o il valore di quanto commercializzano, la loro gamma di prodotti, la zona di distribuzione o il tipo di attività svolte (magazzinaggio, cernita, imballaggio o vendita);
- c) l'esito di controlli svolti precedentemente, incluso il numero e il tipo di difetti riscontrati, la qualità abituale dei prodotti commercializzati, il livello dell'attrezzatura tecnica utilizzata;
- d) l'affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità o dei sistemi di autocontrollo degli operatori con riguardo alla conformità alle norme di commercializzazione;
- e) il luogo in cui viene svolto il controllo, in particolare se si tratta del punto di primo ingresso nell'Unione o del luogo in cui i prodotti sono confezionati o caricati;
- f) ogni altra informazione che possa far supporre un rischio di non conformità.

2. L'analisi del rischio si basa sulle informazioni contenute nella banca dati degli operatori di cui all'articolo 10 e classifica gli operatori in categorie di rischio.

Gli Stati membri fissano anticipatamente:

- a) i criteri per la valutazione del rischio di non conformità delle partite;
- b) sulla base di un'analisi del rischio per ciascuna categoria di rischio, le percentuali minime di operatori e di partite e/o di quantitativi da sottoporre a un controllo di conformità.

Sulla base di un'analisi del rischio, gli Stati membri possono decidere di non svolgere controlli selettivi su prodotti non soggetti a norme di commercializzazione specifiche.

3. Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri.

4. Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo tutte le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli di conformità.

Articolo 12

Operatori riconosciuti

1. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori classificati nella categoria di rischio più bassa e che offrono particolari garanzie quanto alla conformità alle norme di commercializzazione ad apporre su ciascun imballaggio, nella fase della spedizione, l'etichetta il cui facsimile figura nell'allegato II e/o a firmare il certificato di conformità di cui all'articolo 14.

2. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di almeno un anno.

3. Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono:

- a) disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dagli Stati membri;
- b) possedere attrezzature adeguate per il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- c) impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutti i controlli effettuati.

4. Lo Stato membro revoca l'autorizzazione all'operatore che non soddisfa più i requisiti previsti per la concessione dell'autorizzazione.

5. In deroga al paragrafo 1, gli operatori autorizzati possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i facsimili di etichetta che erano conformi al regolamento (CE) n. 1580/2007 alla data del 30 giugno 2009.

Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al 1° luglio 2009 continuano ad applicarsi per il periodo per il quale sono state concesse.

Articolo 13

Accettazione delle dichiarazioni in dogana

1. Le dogane possono accettare le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche solo a condizione che:

- a) le merci siano accompagnate da un certificato di conformità, o
- b) l'organismo di controllo competente abbia informato l'autorità doganale che per le partite in questione è stato rilasciato un certificato di conformità, o
- c) l'organismo di controllo competente abbia informato l'autorità doganale di non aver rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione poiché esse non necessitano di un controllo in esito all'analisi del rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Tale accettazione non pregiudica l'eventuale effettuazione di controlli di conformità da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 11.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all'allegato I, parte A, e ai prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), qualora lo Stato membro interessato lo ritenga necessario in esito all'analisi di rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 14

Certificato di conformità

1. Un'autorità competente può rilasciare un certificato di conformità che attesta la conformità dei prodotti alla pertinente norma di commercializzazione (in appresso «certificato»). Il certificato ad uso delle autorità competenti dell'Unione figura nell'allegato III.

I paesi terzi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, possono utilizzare i propri certificati invece dei certificati rilasciati dalle autorità competenti dell'Unione, purché contengano informazioni almeno equivalenti a quelle del certificato dell'Unione. La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, i facsimili di tali certificati dei paesi terzi.

2. Tali certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo con firma originale o in formato elettronico autenticato con firma elettronica.

3. Ogni certificato reca il timbro dell'autorità competente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

4. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

5. Ogni certificato reca un numero di serie che lo identifica. L'autorità competente conserva una copia di ogni certificato rilasciato.

6. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i certificati di conformità che erano conformi al regolamento (CE) n. 1580/2007 alla data del 30 giugno 2009.

Sezione 3

Controlli di conformità effettuati dai paesi terzi

Articolo 15

Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai paesi terzi prima dell'importazione nell'Unione

1. A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione specifiche effettuati da tale paese prima dell'importazione nell'Unione.

2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso ai paesi terzi che rispettano le norme di commercializzazione dell'Unione, o norme almeno equivalenti, per i prodotti che esportano nell'Unione.

Il riconoscimento indica l'autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di cui al paragrafo 1. Tale autorità cura i contatti con l'Unione. Il riconoscimento precisa altresì gli organismi di controllo del paese terzo a cui è affidata l'esecuzione dei controlli appropriati.

Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti.

3. Gli organismi di controllo del paese terzo sono ufficiali o ufficialmente riconosciuti dall'autorità di cui al paragrafo 2, offrono garanzie soddisfacenti e dispongono del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei controlli secondo i metodi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, o metodi equivalenti.

4. L'elenco dei paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi del presente articolo e l'elenco dei relativi prodotti figurano nell'allegato IV.

La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, gli estremi delle autorità ufficiali e degli organismi di controllo interessati.

Articolo 16

Sospensione del riconoscimento dei controlli di conformità

La Commissione può sospendere il riconoscimento dei controlli di conformità se emerge, per un numero significativo di partite e/o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di controllo dei paesi terzi.

Sezione 4

Metodi di controllo

Articolo 17

Metodi di controllo

1. I controlli di conformità previsti nel presente capo, eccetto quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si effettuano, salvo disposizione contraria del presente regolamento, secondo i metodi di controllo descritti nell'allegato V.

Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore.

2. Se dal controllo emerge che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione, il competente organismo di controllo può rilasciare il certificato di conformità di cui all'allegato III.

3. In caso di non conformità alle norme, l'organismo di controllo rilascia un attestato di non conformità per l'operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non conformità non possono essere spostate senza l'autorizzazione dell'organismo di controllo che l'ha rilasciato. Tale autorizzazione può essere subordinata al rispetto di condizioni stabilite dall'organismo di controllo.

Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa. La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che l'organismo di controllo competente si accerti della conformità della merce con i mezzi ritenuti idonei. L'organismo di controllo competente rilascia, se del caso, il certificato di conformità di cui all'allegato III per la partita o la parte della partita resa conforme.

Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, l'operatore ne informa l'organismo di controllo competente dello Stato membro di destinazione della partita non conforme. Lo Stato membro che rilascia l'attestato di non conformità ne trasmette copia agli altri Stati membri interessati, incluso lo Stato membro di destinazione della partita non conforme.

Se la merce non può essere resa conforme, né essere destinata all'alimentazione animale, alla trasformazione industriale o a qualsiasi altro uso non alimentare, l'organismo di controllo può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure adeguate allo scopo di garantire che i prodotti considerati non siano commercializzati.

Gli operatori comunicano le informazioni che gli Stati membri giudicano necessarie ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Sezione 5

Comunicazioni

Articolo 18

Comunicazioni

1. Lo Stato membro nel cui territorio sia riscontrata la non conformità alle norme di commercializzazione di una partita di merci provenienti da un altro Stato membro, a causa di difetti o alterazioni già constatabili nei prodotti all'atto del condizionamento, ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri eventualmente interessati.

2. Lo Stato membro nel cui territorio sia stata respinta l'immissione in libera pratica di una partita di merci provenienti da

un paese terzo a causa della non conformità alle norme di commercializzazione ne informa immediatamente la Commissione, gli Stati membri eventualmente interessati e il paese terzo interessato incluso nell'elenco di cui all'allegato IV.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni previste dai loro sistemi di controllo e di analisi del rischio. Essi comunicano alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica di tali sistemi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una sintesi dei risultati dei controlli effettuati in tutte le fasi di commercializzazione in un determinato anno entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Le comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono effettuate con i mezzi specificati dalla Commissione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

CAPO I

Requisiti e riconoscimento

Sezione 1

Definizioni

Articolo 19

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
 - b) «socio produttore», un produttore o una cooperativa di produttori, socio di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori;
 - c) «filiale», impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o le loro associazioni detengono una partecipazione e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori;
 - d) «organizzazione di produttori transnazionale», qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;
 - e) «associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione;

- f) «obiettivo di convergenza», l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione dell'Unione che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013;
- g) «misura»,
- i) azioni finalizzate alla pianificazione della produzione, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,
 - ii) azioni finalizzate al miglioramento o al mantenimento della qualità dei prodotti, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,
 - iii) azioni finalizzate al miglioramento della commercializzazione, incluso l'acquisto di immobilizzazioni, come pure le attività di promozione e comunicazione diverse da quelle contemplate al punto vi),
 - iv) ricerca e produzione per fini sperimentali, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,
 - v) azioni di formazione diverse da quelle contemplate al punto vi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza,
 - vi) uno dei sei strumenti di prevenzione e gestione delle crisi elencati all'articolo 103 *quater*, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1234/2007,
 - vii) azioni ambientali di cui all'articolo 103 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,
 - viii) altre azioni, compreso l'acquisto di immobilizzazioni diverse da quelle contemplate ai punti i), ii), iii), iv) e vii), che rispondono ad uno o più obiettivi di cui all'articolo 103 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- h) «azione», una specifica attività o uno specifico strumento destinato a conseguire un preciso obiettivo operativo che concorra al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 103 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- i) «sottoprodotto», un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale risultato ricercato;
- j) «preparazione», le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l'essiccazione di prodotti ortofrutticoli senza trasformarli in ortofrutticoli trasformati;
- k) «livello interprofessionale» ai sensi dell'articolo 103 *quinqüies*, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, una o più delle attività elencate all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), dello stesso regolamento approvate dallo Stato membro e gestite congiuntamente da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori e da almeno un altro operatore attivo nella filiera della trasformazione e/o della distribuzione;
- l) «indicatore iniziale», un indicatore che rispecchia una situazione esistente o una tendenza in atto all'inizio di un periodo di programmazione, in grado di fornire informazioni utili:
- i) nell'analisi della situazione iniziale, per stabilire una strategia nazionale per programmi operativi sostenibili o per stabilire un programma operativo,
 - ii) quale riferimento per la valutazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo, e/o
 - iii) nell'interpretazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo.
2. Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giuridiche tenute a conformarsi, nel loro territorio, all'articolo 125 *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007. Se del caso, gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori e prevedono inoltre, se appropriato, disposizioni relative alle parti chiaramente definite di persone giuridiche ai fini dell'applicazione dell'articolo 125 *ter* succitato.

Sezione 2

Requisiti applicabili alle organizzazioni di produttori

Articolo 20

Prodotti

1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 125 *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 125 *ter*, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.

Articolo 21

Numero minimo di soci

Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 125 *ter*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.

Articolo 22

Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un produttore non è inferiore ad un anno.

2. Il recesso del socio è comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.

Articolo 23

Strutture e attività delle organizzazioni di produttori

Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 122 e all'articolo 125 *ter*, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:

- a) la conoscenza della produzione dei loro soci,
- b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,
- c) la gestione commerciale e finanziaria e
- d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione.

Articolo 24

Valore o volume della produzione commercializzabile

1. Ai fini dell'articolo 125 *ter*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli articoli 50 e 51 del presente regolamento.

2. Se uno o più soci di un'organizzazione di produttori non dispongono di dati storici sufficienti relativi alla produzione commercializzata ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il valore della loro produzione commercializzabile può essere calcolato come corrispondente al valore medio della loro produzione commercializzabile dei tre anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di riconoscimento e in cui i soci dell'organizzazione erano effettivamente produttori.

Articolo 25

Mezzi tecnici

Ai fini dell'articolo 125 *ter*, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'organizzazione di produttori riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici è considerata adempiere i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci, o attraverso filiali, o mediante il ricorso all'esternalizzazione.

Articolo 26

Attività principali delle organizzazioni di produttori

1. L'attività principale di un'organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.

2. Un'organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori, purché sia riconosciuta per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata calcolata a norma dell'articolo 50.

3. Non si considera rientrante nelle attività di un'organizzazione di produttori la commercializzazione di ortofruttili acquistati direttamente da un'altra organizzazione di produttori o di prodotti per i quali non è riconosciuta.

4. In caso di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 9, il paragrafo 3 del presente articolo si applica *mutatis mutandis* alle filiali a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Articolo 27

Esternalizzazione

1. Le attività la cui esternalizzazione può essere autorizzata da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 125 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono includere, tra l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei soci dell'organizzazione di produttori.

2. Per esternalizzazione di un'attività di un'organizzazione produttori si intende un accordo commerciale concluso dalla medesima organizzazione di produttori con un altro soggetto, che può essere costituito anche da uno o più dei suoi soci o da una sua filiale, per l'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane tuttavia responsabile dell'esecuzione dell'attività e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato all'esecuzione di tale attività.

Articolo 28

Organizzazioni di produttori transnazionali

1. Un'organizzazione di produttori transnazionale è stabilita nello Stato membro in cui dispone di importanti impianti operativi o di un numero significativo di soci e/o in cui realizza una quota rilevante della produzione commercializzata.

2. Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale è competente a:

- a) riconoscere l'organizzazione di produttori transnazionale;
- b) approvare il programma operativo dell'organizzazione di produttori transnazionale;
- c) istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci dell'organizzazione di produttori transnazionale, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire, entro un periodo ragionevole di tempo, la necessaria assistenza allo Stato membro in cui è stabilita l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e
- d) fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti.

Articolo 29

Fusioni di organizzazioni di produttori

1. In caso di fusione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione di produttori sorta dalla fusione si sostituisce alle organizzazioni costituenti. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi delle organizzazioni di produttori che si sono fuse.

La nuova entità sorta dalla fusione può portare avanti i programmi operativi in parallelo e distintamente fino al 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione, oppure può procedere alla fusione immediata degli stessi a partire dalla data della fusione. I programmi operativi sono fusi alle condizioni stabilite dagli articoli 66 e 67.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le organizzazioni di

produttori che ne fanno richiesta, per motivi debitamente giustificati, a continuare a svolgere in parallelo i programmi operativi distinti fino alla loro conclusione naturale.

Articolo 30

Soci non produttori

1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori.

2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii), e dell'articolo 125 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:

- a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;
- b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.

Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2.

Articolo 31

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto.

2. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.

Sezione 3

Associazioni di organizzazioni di produttori

Articolo 32

Norme riguardanti le organizzazioni di produttori applicabili alle associazioni di organizzazioni di produttori

Le disposizioni dell'articolo 22, dell'articolo 26, paragrafo 3, e degli articoli 27 e 31 si applicano *mutatis mutandis* alle associazioni di organizzazioni di produttori. Se un'associazione di organizzazioni di produttori svolge l'attività di vendita, si applica *mutatis mutandis* l'articolo 26, paragrafo 2.

*Articolo 33***Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori**

1. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 125 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la o le attività relative al prodotto o al gruppo di prodotti specificati nella domanda di riconoscimento.

2. Un'associazione di organizzazioni di produttori può essere riconosciuta a norma dell'articolo 125 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed eseguire qualsiasi attività dell'organizzazione di produttori anche se la commercializzazione dei prodotti continua ad essere realizzata dai suoi soci.

*Articolo 34***Membr i di associazioni di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori**

1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un'organizzazione di produttori riconosciuta possa diventare membro di un'associazione di organizzazioni di produttori.

2. I membri di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori riconosciute non possono:

- a) essere presi in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;
- b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.

Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto di tali membri sulle decisioni relative ai programmi operativi.

*Articolo 35***Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori**

1. Un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è stabilita in uno Stato membro in cui riunisce un numero significativo di organizzazioni associate e/o in cui le organizzazioni associate realizzano una quota rilevante della produzione commercializzata.

2. Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a:

- a) riconoscere l'associazione;
- b) approvare, se necessario, il programma operativo dell'associazione;
- c) istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire la

necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e

- d) fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti.

*Sezione 4***Gruppi di produttori***Articolo 36***Presentazione del piano di riconoscimento**

1. Il piano di riconoscimento di cui all'articolo 125 *sexies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è presentato da una persona giuridica, o da una sua parte chiaramente definita, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.

2. Gli Stati membri fissano:

- a) i criteri minimi che devono essere rispettati dalla persona giuridica o da una sua parte chiaramente definita per poter presentare un piano di riconoscimento;
- b) le regole relative all'elaborazione, al contenuto e all'attuazione dei piani di riconoscimento;
- c) il periodo nel corso del quale è vietato a un ex socio di un'organizzazione di produttori di entrare a far parte di un gruppo di produttori, dopo aver lasciato l'organizzazione di produttori in relazione ai prodotti per i quali la stessa organizzazione era riconosciuta e
- d) le procedure amministrative per l'approvazione, il controllo e la realizzazione dei piani di riconoscimento.

*Articolo 37***Contenuto del piano di riconoscimento**

Il progetto di piano di riconoscimento contiene almeno i seguenti dati:

- a) una descrizione della situazione iniziale, in particolare con riferimento al numero di soci produttori, con informazioni dettagliate sui soci, sulla produzione, compreso il valore della produzione commercializzata, sulla commercializzazione e sull'infrastruttura a disposizione del gruppo di produttori, compresa l'infrastruttura di proprietà di singoli soci del gruppo di produttori;

- b) la data proposta di inizio di attuazione del piano e la sua durata, che non può essere superiore a cinque anni e
- c) le attività e gli investimenti da realizzare per ottenere il riconoscimento.

Articolo 38

Approvazione del piano di riconoscimento

1. L'autorità competente dello Stato membro prende una decisione in merito al progetto di piano di riconoscimento entro i tre mesi successivi al ricevimento del piano corredato di tutti i documenti giustificativi. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve.

2. Gli Stati membri possono adottare norme supplementari in materia di ammissibilità delle operazioni e delle spese nell'ambito del piano di riconoscimento, comprese norme sull'ammissibilità degli investimenti, per consentire ai gruppi di produttori di conformarsi ai criteri previsti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori all'articolo 125 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. In seguito ai controlli di conformità di cui all'articolo 111, l'autorità competente dello Stato membro:

- a) approva il piano e conferisce il prericonoscimento;
- b) chiede che il piano sia modificato, oppure
- c) respinge il piano.

L'eventuale approvazione può essere concessa solo dopo che al piano siano state apportate le modifiche richieste a norma della lettera b).

L'autorità competente dello Stato membro comunica la propria decisione alla persona giuridica o alla sua parte chiaramente definita.

Articolo 39

Attuazione del piano di riconoscimento

1. L'attuazione del piano di riconoscimento è suddivisa in periodi annuali che iniziano il 1° gennaio. Gli Stati membri possono autorizzare i gruppi di produttori a suddividere i periodi annuali in semestri.

Nel primo anno di attuazione, in funzione della data proposta ai sensi dell'articolo 37, lettera b), il piano di riconoscimento inizia:

- a) il 1° gennaio successivo alla data in cui è stato approvato dall'autorità nazionale competente, oppure
- b) il primo giorno successivo alla data di approvazione.

Il primo anno di attuazione del piano di riconoscimento termina in ogni caso il 31 dicembre.

2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro attuazione. Tali richieste sono corredate di tutti i documenti giustificativi necessari.

Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i piani di riconoscimento possono essere modificati nel corso del periodo annuale o semestrale senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale. Le modifiche sono ammissibili solo se il gruppo di produttori ne dà immediata comunicazione all'autorità competente dello Stato membro.

3. L'autorità competente dello Stato membro decide in merito alle modifiche dei piani entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di modificazione, previo esame delle giustificazioni adottate. In caso di mancata adozione di una decisione entro i suddetti tre mesi, la richiesta si ritiene respinta. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve.

Articolo 40

Domanda di riconoscimento in quanto organizzazione di produttori

1. I gruppi di produttori che attuano un piano di riconoscimento possono presentare in qualsiasi momento una domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 125 *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007. In ogni caso le domande sono presentate entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 125 *sexies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. A partire dalla data di presentazione della domanda, il gruppo può presentare un progetto di programma operativo a norma dell'articolo 63.

Articolo 41

Attività principali dei gruppi di produttori

1. L'attività principale di un gruppo di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è prericonosciuto.

2. Un gruppo di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un gruppo di produttori, purché sia riconosciuto per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della produzione commercializzata dei suoi soci e dei soci di altri gruppi di produttori.

Articolo 42

Valore della produzione commercializzata

1. Si applicano *mutatis mutandis* ai gruppi di produttori le disposizioni dell'articolo 50, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 6, prima frase e paragrafo 7.

2. Se si verifica una riduzione di almeno il 35 % del valore della produzione commercializzata per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore totale della produzione commercializzata si considera rappresentare il 65 % del valore totale dichiarato nella precedente o nelle precedenti domande di aiuto relative al periodo annuale più recente, verificato dallo Stato membro o, in mancanza, del valore dichiarato inizialmente nel piano di riconoscimento approvato.

3. Il valore della produzione commercializzata si calcola in base alla legislazione vigente per quanto riguarda il periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.

Articolo 43

Finanziamento dei piani di riconoscimento

1. I tassi di aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono dimezzati se il valore della produzione commercializzata è superiore a 1 000 000 EUR.

2. L'aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è soggetto ad un massimale annuo per ciascun gruppo di produttori pari a 100 000 EUR.

3. L'aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è versato:

- a) in rate annuali o semestrali, al termine di ogni periodo annuale o semestrale di attuazione del piano di riconoscimento, oppure
- b) in rate che coprono una parte di un periodo annuale se il piano ha inizio nel corso di un periodo annuale o se il riconoscimento è concesso a norma dell'articolo 125 *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007 prima del termine di un periodo annuale. In tal caso il massimale di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ridotto in proporzione.

Per calcolare l'importo delle rate gli Stati membri possono usare la produzione annuale commercializzata corrispondente ad un

periodo diverso da quello per il quale è versata la rata, se ciò è giustificato per motivi di controllo. La differenza tra i due periodi è inferiore al periodo effettivo considerato.

4. Il tasso di cambio applicabile agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale è concesso l'aiuto.

Articolo 44

Aiuto per gli investimenti necessari per il riconoscimento

Gli investimenti connessi all'attuazione dei piani di riconoscimento di cui all'articolo 37, lettera c), del presente regolamento che beneficiano di un aiuto a norma dell'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati in proporzione alla loro utilizzazione per i prodotti dei soci del gruppo di produttori al quale è concesso il riconoscimento.

Sono esclusi dall'aiuto concesso dall'Unione gli investimenti suscettibili di creare distorsioni della concorrenza rispetto alle altre attività economiche del gruppo di produttori.

Articolo 45

Domanda di aiuto

1. Ciascun gruppo di produttori presenta un'unica domanda per gli aiuti di cui 103 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 entro tre mesi dal termine di ogni periodo annuale o semestrale di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento. La domanda comprende una dichiarazione del valore della produzione commercializzata del periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.

2. Le domande di aiuto relative a periodi semestrali possono essere presentate solo se il piano di riconoscimento è suddiviso in periodi semestrali, a norma dell'articolo 39, paragrafo 1. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta del gruppo di produttori dalla quale risulta:

- a) che il gruppo rispetta e si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento e
- b) che il gruppo non ha beneficiato, non beneficia e non beneficerà, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento concesso dall'Unione o dallo Stato membro per le azioni attuate nell'ambito del piano di riconoscimento che beneficia di un finanziamento concesso dall'Unione in virtù del presente regolamento.

3. Gli Stati membri fissano il termine per il pagamento dell'aiuto, che non può in alcun caso essere posteriore a sei mesi dal ricevimento della domanda.

Articolo 46

Ammissibilità

Gli Stati membri valutano l'ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti previsti dal presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, tenuto conto delle condizioni e della data dell'eventuale precedente concessione di un aiuto pubblico alle organizzazioni o ai gruppi di produttori da cui provengono i soci del gruppo considerato, come pure degli eventuali movimenti di soci tra organizzazioni e gruppi di produttori.

Articolo 47

Partecipazione finanziaria dell'Unione

1. La partecipazione finanziaria dell'Unione all'aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è pari:

- a) al 75 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e
- b) al 50 % nelle altre regioni.

Il resto dell'aiuto è versato dallo Stato membro sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l'uso che sarà fatto dell'aiuto stesso.

2. La partecipazione finanziaria dell'Unione all'aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti:

- a) al 50 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e
- b) al 30 % nelle altre regioni.

Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell'investimento ammissibile.

La quota minima a carico dei beneficiari dell'aiuto al costo dell'investimento ammissibile è pari:

- a) al 25 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e
- b) al 45 % nelle altre regioni.

Articolo 48

Fusioni

1. Gli aiuti previsti all'articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere concessi o

continuare ad essere concessi ai gruppi di produttori prericonosciuti nati dalla fusione di due o più gruppi di produttori prericonosciuti.

2. Per il calcolo dell'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, il gruppo di produttori nato dalla fusione si sostituisce ai suoi costituenti.

3. In caso di fusione di due o più gruppi di produttori, il nuovo soggetto subentra nei diritti e negli obblighi del gruppo di produttori prericonosciuto per primo.

4. Se un gruppo di produttori prericonosciuto si fonde con un'organizzazione di produttori riconosciuta, il soggetto nato dalla fusione non beneficia più del prericonoscimento in quanto gruppo di produttori, né degli aiuti di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il soggetto che ne risulta continua ad essere considerato alla stregua di organizzazione di produttori riconosciuta, purché rispetti i requisiti previsti. Se necessario, l'organizzazione di produttori chiede una modifica del proprio programma operativo, nel qual caso si applica *mutatis mutandis* l'articolo 29.

Tuttavia, le azioni eseguite dai gruppi di produttori prima della fusione continuano ad essere ammissibili alle condizioni stabilite nel piano di riconoscimento.

Articolo 49

Conseguenze del riconoscimento

1. L'erogazione degli aiuti di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 cessa al momento della concessione del riconoscimento.

2. In caso di presentazione di un programma operativo in virtù del presente regolamento, lo Stato membro si accerta che non vi sia duplice finanziamento delle misure previste nel piano di riconoscimento.

3. Gli investimenti ammessi al beneficio dell'aiuto a copertura dei costi di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere riportati nei programmi operativi purché rispondano ai requisiti del presente regolamento.

4. Gli Stati membri fissano il periodo entro il quale, dopo l'esecuzione del piano di riconoscimento, il gruppo di produttori deve essere riconosciuto in quanto organizzazione di produttori. Tale periodo non supera quattro mesi.

CAPO II

Fondi di esercizio e programmi operativi

Sezione 1

Valore della produzione commercializzata

Articolo 50

Base di calcolo

1. Il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'organizzazione è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere ortofrutticoli non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino in virtù dell'articolo 4.

2. Il valore della produzione commercializzata include la produzione dei soci che lasciano l'organizzazione di produttori e dei nuovi arrivati. Gli Stati membri definiscono le condizioni miranti a evitare doppi conteggi.

3. Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno degli ortofrutticoli trasformati elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente articolo e descritto più in particolare nell'allegato VI del presente regolamento, da un'organizzazione di produttori, da un'associazione di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o dalle loro filiali di cui al paragrafo 9 del presente articolo, direttamente o mediante il ricorso all'esternalizzazione, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale. Il tasso forfettario è pari:

- a) al 53 % per i succhi di frutta;
- b) al 73 % per i succhi concentrati;
- c) al 77 % per il concentrato di pomodoro;
- d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;
- e) al 48 % per le conserve di frutta e verdura;
- f) al 70 % per i funghi in scatola del genere *Agaricus*;

g) all'81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;

h) all'81 % per la frutta essiccata;

i) al 27 % per altri ortofrutticoli trasformati;

j) al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;

k) al 41 % per la paprika in polvere.

4. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

5. Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato e smaltiti nei modi indicati all'articolo 103 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, stimato al prezzo medio dei prodotti commercializzati nel periodo precedente dalla stessa organizzazione di produttori.

6. Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci produttori da essa commercializzata. La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori commercializzata da un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori di cui sono soci, a norma dell'articolo 125 *bis*, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 entra nel calcolo del valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori.

7. Se del caso, la produzione commercializzata di ortofrutticoli è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori», quale prodotto elencato nell'allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, condizionato e imballato, escluse:

- a) l'IVA;
- b) le spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'organizzazione di produttori è significativa. Gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della consegna o del trasporto e giustificano adeguatamente nella loro strategia nazionale la distanza da considerare significativa.

8. Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dall'associazione di organizzazioni di produttori» e secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 7.

9. Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dalla filiale», secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 7, purché almeno il 90 % del capitale della filiale appartenga:

- a) ad una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, e/o
- b) previo consenso dello Stato membro, a soci produttori delle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 122, primo comma, lettera c), e all'articolo 125 *ter*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

10. Se si fa ricorso all'esternalizzazione, il valore della produzione commercializzata è calcolato nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» e include il valore economico aggiunto dell'attività esternalizzata dall'organizzazione di produttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 9.

11. In caso di riduzione della produzione imputabile a avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 6, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori per questo tipo di rischio.

Articolo 51

Periodo di riferimento

1. Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'articolo 103 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di 12 mesi determinato dagli Stati membri.

2. Per ciascuna organizzazione di produttori, gli Stati membri fissano il periodo di riferimento in modo che questo corrisponda:

- a) ad un periodo di 12 mesi che inizia non prima del 1° gennaio del terzo anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto, oppure
- b) al valore medio di tre periodi consecutivi di 12 mesi con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del quinto anno

precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e scadenza non posteriore al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto.

3. Il periodo di 12 mesi è il periodo contabile dell'organizzazione di produttori considerata.

Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.

4. Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento.

L'organizzazione di produttori giustifica i motivi di cui al primo comma all'autorità competente dello Stato membro.

5. Se a causa del loro riconoscimento recente le organizzazioni di produttori non dispongono di dati storici sufficienti relativi alla produzione commercializzata ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore della produzione commercializzabile indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento.

Il disposto del primo comma si applica *mutatis mutandis* ai nuovi soci di un'organizzazione di produttori che vi aderiscono per la prima volta.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi.

7. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 6, il valore della produzione commercializzata durante il periodo di riferimento è calcolato in base alla normativa vigente in tale periodo.

Tuttavia, per i programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata fino al 2007 è calcolato in base alla normativa in vigore nel periodo di riferimento, mentre il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore nel 2008.

Per i programmi operativi approvati dopo il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore al momento dell'approvazione del programma operativo.

Sezione 2

Fondi di esercizio

Articolo 52

Gestione

Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei fondi di esercizio sia tale da consentire l'identificazione, la verifica e la certificazione annua delle entrate e delle uscite da parte di revisori esterni.

Articolo 53

Finanziamento dei fondi di esercizio

1. I contributi finanziari al fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono fissati dall'organizzazione di produttori.

2. Tutti i produttori hanno la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso del fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori e dei contributi finanziari al fondo di esercizio.

Articolo 54

Comunicazione dell'importo indicativo

1. Entro il 15 settembre le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro gli importi indicativi del contributo dell'Unione, del contributo dei soci e del proprio contributo al fondo di esercizio per l'anno successivo, unitamente ai programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche.

Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.

2. Il calcolo dell'importo indicativo del fondo di esercizio si basa sui programmi operativi e sul valore della produzione commercializzata. Il calcolo è suddiviso tra spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.

Sezione 3

Programmi operativi

Articolo 55

Strategia nazionale

1. La struttura generale e il contenuto della strategia nazionale di cui all'articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono definiti in conformità alle linee guida contenute nell'allegato VII. La strategia può comprendere elementi regionali.

La strategia nazionale comprende tutte le decisioni e le disposizioni adottate dallo Stato membro in applicazione della parte II, titolo II, capo II, sezioni I e I bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente titolo.

2. La strategia nazionale, compresa la disciplina nazionale di cui all'articolo 103 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è elaborata prima della presentazione, in un dato anno, dei progetti di programmi operativi. La disciplina nazionale è inserita dopo essere stata presentata alla Commissione ed eventualmente modificata a norma dell'articolo 103 septies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Il processo di elaborazione della strategia nazionale comprende un'analisi della situazione iniziale, realizzata a cura dello Stato membro. Detta analisi è intesa ad individuare e valutare le esigenze da soddisfare, a stabilire un ordine di priorità delle esigenze stesse, a definire gli obiettivi da raggiungere attraverso i programmi operativi per soddisfare le esigenze prioritarie, ad indicare i risultati da ottenere e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale e a selezionare le azioni più idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

4. Gli Stati membri procedono anche al monitoraggio e alla valutazione della strategia nazionale e della sua attuazione attraverso i programmi operativi.

La strategia nazionale può essere modificata, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. Le modifiche sono apportate prima della presentazione dei progetti di programmi operativi di un dato anno.

5. Nella strategia nazionale gli Stati membri fissano le percentuali massime delle risorse che possono essere spese per ogni singola misura e/o tipo di azione e/o voce di spesa in modo da garantire un adeguato equilibrio tra le diverse misure.

Articolo 56

Disciplina nazionale per le azioni ambientali

1. Oltre alla notifica prevista all'articolo 103 septies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura di cui al medesimo comma. La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.

2. La disciplina nazionale indica in una sezione distinta i requisiti generali in materia di complementarità, coerenza e conformità a cui sono subordinate le azioni ambientali selezionate nell'ambito di un programma operativo, ai sensi dell'articolo 103 septies, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. La Commissione fornisce agli Stati membri un modello di tale sezione.

La disciplina nazionale reca inoltre un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell'articolo 103 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per ogni azione ambientale la disciplina nazionale indica:

- a) la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto e
- b) l'impegno o gli impegni specifici assunti.

3. Le azioni ambientali simili a impegni agroambientali che godono di un sostegno nell'ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata degli impegni agroambientali simili supera la durata del programma operativo iniziale, tali azioni proseguono nell'ambito di un programma operativo successivo. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare in base ai risultati della valutazione intermedia prevista all'articolo 126, paragrafo 3, del presente regolamento.

La disciplina nazionale indica la durata delle azioni di cui al primo comma ed eventualmente l'obbligo di proseguire l'azione nell'ambito di un programma operativo successivo.

Articolo 57

Norme complementari degli Stati membri

Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento per quanto riguarda l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Articolo 58

Rapporto con i programmi di sviluppo rurale

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le azioni contemplate dalle misure di cui al presente regolamento non beneficino del sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro approvati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 ⁽¹⁾.

2. Se a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 il sostegno è stato concesso in via eccezionale per misure potenzialmente ammissibili in forza del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.

A tal fine, se includono nei rispettivi programmi di sviluppo rurale misure che beneficino di tali eccezioni, gli Stati membri provvedono affinché la strategia nazionale di cui all'articolo 55

del presente regolamento indichi i criteri e le norme amministrative che intendono applicare nei programmi di sviluppo rurale.

3. Se del caso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 *bis*, paragrafo 3, dell'articolo 103 *quinquies*, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 103 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché dell'articolo 47 del presente regolamento, l'importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente regolamento non supera quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.

4. Il sostegno a favore di azioni ambientali diverse dall'acquisto di immobilizzazioni è limitato ai massimali fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1698/2005 per i pagamenti agroambientali. Detti massimali possono essere maggiorati, in via eccezionale, per tenere conto di particolari circostanze da giustificare nella strategia nazionale di cui all'articolo 55 del presente regolamento e nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori. I massimali per le azioni agroambientali possono essere maggiorati anche per sostenere operazioni connesse alle priorità indicate nell'articolo 16 *bis* del regolamento (CE) n. 1698/2005.

5. Il disposto del paragrafo 4 non si applica alle azioni ambientali che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella.

Articolo 59

Contenuto dei programmi operativi

I programmi operativi contengono:

- a) una descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali elencati nell'allegato VIII;
- b) gli obiettivi del programma, tenendo in considerazione le prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma contribuisca alla strategia nazionale e la conferma della sua coerenza con tale strategia, compreso l'equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi fa riferimento alle finalità definite nella strategia nazionale ed indica i traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma;
- c) una descrizione dettagliata delle misure da adottare, comprese quelle finalizzate alla prevenzione e alla gestione delle crisi, indicante le singole azioni che le compongono e i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni anno di attuazione del programma. La descrizione indica in che misura le varie misure proposte:

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

- i) siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi dell'Unione o ammissibili al sostegno di tali fondi, in particolare al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale. Al riguardo si fa riferimento, se del caso, alle misure attuate nell'ambito di precedenti programmi operativi,
 - ii) non comportino rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione;
- d) la durata del programma e
- e) gli aspetti finanziari, in particolare:
- i) modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;
 - ii) procedura di finanziamento del fondo di esercizio;
 - iii) informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi e
 - iv) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.

Articolo 60

Ammissibilità delle azioni nell'ambito dei programmi operativi

1. Le azioni o le spese figuranti nell'elenco di cui all'allegato IX sono escluse dai programmi operativi.
2. Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare al loro posto, anticipatamente e nella maniera appropriata, tassi forfettari fissi uniformi nei seguenti casi:
 - a) se tali tassi forfettari fissi sono previsti nell'allegato IX;
 - b) per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al trasporto ferroviario o marittimo nell'ambito di una misura di protezione dell'ambiente e
 - c) per costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dalle azioni ambientali, calcolati conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi almeno ogni cinque anni.

3. Perché un'azione sia ammissibile, oltre il 50 % in valore dei prodotti interessati è costituito dai prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Sono conteggiati nel 50 % solo i prodotti provenienti dai soci dell'organizzazione di produttori o da soci produttori di un'altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori. Al calcolo del valore si applica *mutatis mutandis* l'articolo 50.

4. Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti:

- a) è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione;
- b) gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi;
- c) le azioni connesse alla gestione ecologica degli imballaggi sono adeguatamente giustificate e vanno al di là dei requisiti stabiliti dallo Stato membro in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Gli Stati membri stabiliscono, nelle strategie nazionali di cui all'articolo 55 del presente regolamento, una percentuale massima della spesa annua nell'ambito di un programma operativo da spendere per azioni connesse alla gestione degli imballaggi rispettosa dell'ambiente. Tale percentuale non supera il 20 %, salvo per tener conto di circostanze nazionali o regionali specifiche da giustificare nella strategia nazionale.

5. Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati, in particolare se il periodo di ammortamento fiscale è superiore a cinque anni.

In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

- a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori oppure

⁽¹⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

b) detratto dal costo della sostituzione.

6. Gli investimenti o le azioni possono essere realizzati nelle singole aziende e/o nei locali dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, o dell'associazione di organizzazioni di produttori, anche nel caso in cui le azioni siano state oggetto di esternalizzazione a soci dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo. Se un socio produttore lascia l'organizzazione di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato. Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate gli Stati membri possono esentare l'organizzazione di produttori dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

7. Gli investimenti e le azioni connesse alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli in prodotti ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno se tali investimenti e azioni perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 103 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, inclusi quelli di cui all'articolo 122, primo comma, lettera c), del medesimo regolamento e purché siano individuati nella strategia nazionale di cui all'articolo 103 *septies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 61

Documenti da presentare

I programmi operativi sono corredati in particolare di:

- a) documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio;
- b) un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento e
- c) una dichiarazione scritta dell'organizzazione di produttori attestante che non ha beneficiato né beneficerà, direttamente o indirettamente, di alcun altro finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili ad un aiuto in forza del presente regolamento.

Articolo 62

Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono autorizzare un'associazione di organizzazioni di produttori a presentare un programma operativo completo o parziale, composto di azioni identificate, ma non eseguite, da due o più organizzazioni di produttori associate nell'ambito dei loro programmi operativi.

2. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori sono considerati insieme ai programmi operativi

delle organizzazioni di produttori associate, anche sotto il profilo del rispetto degli obiettivi e dei limiti fissati dall'articolo 103 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le azioni siano interamente finanziate con i contributi dei soci delle associazioni di organizzazioni di produttori costituiti da organizzazioni di produttori, attenti ai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni. Tuttavia, le azioni possono essere finanziate, in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori associate, dai soci produttori delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 34;
- b) le azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano elencate nel programma operativo di ciascuna organizzazione di produttori partecipante e
- c) non vi siano rischi di doppi aiuti.

4. Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 60, dell'articolo 61, lettere b) e c), e degli articoli da 63 a 67 si applicano *mutatis mutandis* ai programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori. Tuttavia, per i programmi operativi parziali delle associazioni di organizzazioni di produttori non è richiesto l'equilibrio tra le attività previsto dall'articolo 59, lettera b).

Articolo 63

Termini per la presentazione dei programmi

1. L'organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro e non oltre il 15 settembre dell'anno precedente quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri possono differire tale termine.

2. La persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, compresi i gruppi di produttori, quando presenta una domanda di riconoscimento come organizzazione di produttori può presentare nello stesso tempo, per approvazione, il programma operativo di cui al paragrafo 1. L'approvazione del programma operativo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento entro il termine stabilito all'articolo 64, paragrafo 2.

Articolo 64

Decisione

1. A seconda dei casi, la competente autorità dello Stato membro:

- a) approva gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e a quelle del presente capo;

b) approva i programmi operativi, a condizione che l'organizzazione di produttori accetti alcune modifiche, oppure

c) respinge i programmi operativi o parti dei medesimi.

2. La competente autorità dello Stato membro adotta una decisione in merito ai programmi operativi e ai fondi di esercizio entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione.

Gli Stati membri notificano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente autorità dello Stato membro ha la facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della domanda. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Articolo 65

Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi

1. Entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori possono richiedere modifiche dei programmi operativi, e della relativa durata, che acquistano efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono differire la data di presentazione delle richieste di modifica.

2. Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.

3. L'autorità competente dello Stato membro adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione delle stesse.

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente autorità dello Stato membro ha la facoltà di adottare una decisione sulle modifiche dei programmi operativi entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

Articolo 66

Modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno

1. Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno, alle condizioni che essi stabiliscono.

2. L'autorità competente dello Stato membro adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi presentate a norma del paragrafo 1 entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di modifica.

3. Nel corso dell'anno, la competente autorità dello Stato membro può autorizzare le organizzazioni di produttori:

a) ad attuare solo parzialmente i programmi operativi;

b) a modificare il contenuto del programma operativo;

c) ad aumentare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell'importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati. Gli Stati membri possono aumentare la suddetta percentuale in caso di fusioni di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1;

d) ad aggiungere l'aiuto finanziario nazionale al fondo di esercizio in caso di applicazione dell'articolo 93.

4. Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell'anno senza previa approvazione da parte della competente autorità dello Stato membro. Le modifiche sono ammissibili solo se l'organizzazione di produttori ne dà immediata comunicazione all'autorità competente.

Articolo 67

Modalità di esecuzione dei programmi operativi

1. I programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annuali che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. L'esecuzione dei programmi operativi approvati entro il 15 dicembre decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.

In deroga al primo e al secondo comma, in caso di applicazione dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 65, paragrafo 3, secondo comma, l'esecuzione dei programmi operativi approvati a norma delle suddette disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio successivo alla data di approvazione.

Sezione 4

Aiuto

Articolo 68

Importo approvato dell'aiuto

1. Entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto, gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l'importo approvato dell'aiuto, come previsto dall'articolo 103 *octies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. In caso di applicazione dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 65, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri comunicano l'importo approvato dell'aiuto entro il 20 gennaio dell'anno per il quale è richiesto l'aiuto.

Articolo 69

Domande di aiuto

1. Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.

2. Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:

- a) l'aiuto richiesto;
- b) il valore della produzione commercializzata;
- c) i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall'organizzazione di produttori medesima;
- d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
- e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
- f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivisa per azioni;
- g) il rispetto dell'articolo 103 *quater*, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, nonché dell'articolo 103 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- h) una dichiarazione scritta attestante che l'organizzazione di produttori non ha ricevuto alcun doppio finanziamento

dallo Stato membro o dall'Unione per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto in forza del presente regolamento e

i) in caso di domanda di pagamento di un aiuto calcolato in base ai tassi forfettari fissi di cui all'articolo 60, paragrafo 2, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi.

3. Le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:

- a) le azioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori;
- b) dette azioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto e
- c) un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio.

L'aiuto è pagato e la cauzione costituita a norma dell'articolo 71, paragrafo 3 è svincolata soltanto su presentazione della prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate, nonché in base al diritto all'aiuto effettivamente accertato.

4. In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo.

In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità competente può accogliere domande presentate oltre il termine previsto al paragrafo 1 purché siano stati eseguiti i necessari controlli e sia stato rispettato il termine di pagamento di cui all'articolo 70.

5. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto ai sensi del paragrafo 1 in nome e per conto dei propri soci se questi sono organizzazioni di produttori e se ognuno di essi presenta i documenti giustificativi di cui al paragrafo 2. Il beneficiario finale dell'aiuto è l'organizzazione di produttori.

Articolo 70

Pagamento dell'aiuto

Gli Stati membri versano gli aiuti entro il 15 ottobre dell'anno che segue l'anno di esecuzione del programma.

Articolo 71

Anticipi

1. Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento anticipato della parte dell'aiuto corrispondente alle spese prevedibili del programma operativo per il trimestre o il quadrimestre decorrente dal mese in cui viene presentata la domanda di anticipo.

2. Le domande di anticipo sono presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.

L'importo totale degli anticipi per un dato anno non può superare l'80 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo.

3. Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del loro importo, conformemente al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾.

Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati in conformità con gli articoli 52 e 53 del presente regolamento e che i precedenti anticipi e il corrispondente contributo dell'organizzazione di produttori siano stati effettivamente spesi.

4. Le domande di svincolo delle cauzioni possono essere presentate nel corso dell'anno corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.

Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell'80 % dell'importo degli anticipi versati.

5. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l'esecuzione delle azioni indicate nel programma operativo nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 61, lettere b) e c), del presente regolamento.

Se detta esigenza non è soddisfatta, ovvero in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 61, lettere b) e c), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da applicare in conformità alla sezione 3 del capo V.

In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli anticipi.

Articolo 72

Pagamenti parziali

Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte all'anno. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.

I pagamenti parziali richiesti possono essere effettuati nella misura massima dell'80 % della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali e le scadenze da rispettare per le relative domande.

CAPO III

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 73

Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi

Gli Stati membri possono stabilire che sul loro territorio non si applicano una o più delle misure elencate all'articolo 103 *quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 74

Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi

I mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi a norma dell'articolo 103 *quater*, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere riportati ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati.

Sezione 2

Ritiri dal mercato

Articolo 75

Definizione

La presente sezione stabilisce le norme relative ai ritiri dal mercato di cui all'articolo 103 *quater*, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Ai fini del presente capo, per «prodotti ritirati dal mercato», «prodotti ritirati» e «prodotti non posti in vendita» si intendono i prodotti che sono ritirati dal mercato secondo queste modalità.

Articolo 76

Norme di commercializzazione

1. Se per un dato prodotto vige una norma di commercializzazione di cui al titolo II, il medesimo prodotto ritirato dal mercato è conforme alla norma tranne per quanto riguarda le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. I prodotti possono essere ritirati alla rinfusa, senza distinzione di calibro, purché rispondano ai requisiti minimi della categoria II in ordine alla qualità e al calibro.

Tuttavia i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, sono conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.

2. Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato rispettano i requisiti minimi stabiliti nell'allegato X. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.

Articolo 77

Media triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita

1. Il limite del 5 % del volume della produzione commercializzata di cui all'articolo 103 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è calcolato in base alla media aritmetica dei volumi complessivi di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni precedenti.

2. Per le organizzazioni di produttori di recente riconoscimento, i dati relativi alle campagne di commercializzazione precedenti il riconoscimento sono i seguenti:

- a) se l'organizzazione è stata in precedenza un gruppo di produttori, i dati equivalenti del gruppo di produttori, se disponibili, oppure
- b) il volume applicabile alla domanda di riconoscimento.

Articolo 78

Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro

1. Le organizzazioni di produttori e le relative associazioni comunicano anticipatamente alle autorità competenti degli Stati

membri, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di ritiro che intendono effettuare.

La comunicazione reca un elenco dei prodotti conferiti all'intervento, una descrizione delle loro caratteristiche principali con riferimento alle norme di commercializzazione applicabili, una stima del quantitativo di ogni prodotto, la destinazione prevista e il luogo in cui i prodotti ritirati possono essere sottoposti ai controlli di cui all'articolo 108.

Le comunicazioni comprendono un certificato attestante che i prodotti ritirati sono conformi alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi di cui all'articolo 76.

2. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione relative alle comunicazioni da parte delle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1, con particolare riguardo alla tempestiva.

3. Entro i termini di cui al paragrafo 2 lo Stato membro:

- a) procede ad un controllo a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, in esito al quale, se non sono emerse irregolarità, autorizza l'operazione di ritiro constatata al termine del controllo, oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 108, paragrafo 3, non procede al controllo a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, informandone l'organizzazione di produttori mediante telecomunicazione scritta o messaggio elettronico e autorizzando l'operazione di ritiro comunicata.

Articolo 79

Sostegno

1. Il sostegno per i ritiri dal mercato, comprensivo del contributo dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati nell'allegato XI per i prodotti corrispondenti. Per altri prodotti, gli Stati membri fissano i massimali di sostegno.

Se l'organizzazione di produttori ha ricevuto da terzi un'indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo comma è ridotto delle entrate nette realizzate dall'organizzazione di produttori per i prodotti ritirati dal mercato. Possono beneficiare del sostegno i prodotti ritirati dal circuito commerciale degli ortofrutticoli.

2. I ritiri dal mercato non superano il 5 % del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui all'articolo 103 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o secondo qualsiasi altra modalità autorizzata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, del presente regolamento.

Il volume della produzione commercializzata è calcolato in base alla media della produzione commercializzata nei tre anni precedenti. In mancanza di dati al riguardo, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni, con un margine annuo di superamento di 5 punti percentuali.

3. In caso di distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato alle organizzazioni e istituzioni caritative di cui all'articolo 103 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il contributo finanziario dell'Unione è limitato all'importo dovuto per i prodotti smaltiti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e alle spese di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 80

Destinazioni dei prodotti ritirati

1. Gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili dei prodotti ritirati dal mercato. Essi adottano disposizioni atte a garantire che i ritiri o la destinazione dei prodotti non provochino alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative. Le spese sostenute dalle organizzazioni di produttori per ottemperare a tali disposizioni possono essere coperte dal sostegno per i ritiri dal mercato nell'ambito del programma operativo.

2. Le destinazioni di cui al paragrafo 1 comprendono la distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 103 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ogni altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri.

Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all'articolo 103 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, qualora questi siano stati sottoposti a trasformazione.

Il pagamento in natura ai trasformatori di ortofrutticoli da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita è consentito se copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano effettivamente destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al secondo comma.

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per favorire i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni e istituzioni caritative di cui all'articolo 103 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, da essi riconosciute.

3. È consentita la cessione di prodotti all'industria di trasformazione. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione per evitare distorsioni di concorrenza ai danni delle industrie interessate all'interno dell'Unione o dei prodotti importati e per impedire che i prodotti ritirati vengano reimmessi nel circuito commerciale. L'alcole ottenuto dalla distillazione è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.

Articolo 81

Spese di trasporto

1. Le spese di trasporto per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato sono sovvenzionabili nell'ambito del programma operativo in base agli importi forfettari specificati nell'allegato XII, fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.

In caso di trasporto marittimo, gli Stati membri determinano la distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna. L'indennità non può superare il costo del trasporto terrestre sul tragitto più breve tra il luogo di imbarco e il punto teorico di uscita in cui è possibile il trasporto terrestre. Agli importi di cui all'allegato XII si applica un coefficiente correttore di 0,6.

2. Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l'onere finanziario del trasporto.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare:

- a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie;
- b) il quantitativo dei prodotti in questione;
- c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie e i mezzi di trasporto utilizzati e
- d) la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.

Articolo 82

Spese di cernita e di imballaggio

1. Le spese di cernita e di imballaggio degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono sovvenzionabili nell'ambito dei programmi operativi in base ai tassi forfettari specificati nell'allegato XIII, parte A, per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg.
2. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l'emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture riportate nell'allegato XIII, parte B.
3. Le spese di cernita e imballaggio sono pagate all'organizzazione di produttori che ha effettuato tali operazioni.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare:

- a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie;
- b) il quantitativo dei prodotti in questione e
- c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie, con indicazione delle modalità di presentazione.

Articolo 83

Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato

1. I destinatari dei prodotti ritirati di cui all'articolo 103 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si impegnano a:

- a) rispettare le disposizioni del presente regolamento;
- b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi;
- c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione e
- d) presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita.

Gli Stati membri, se considerano che il rischio è basso, possono decidere che i destinatari non sono tenuti a tenere le contabilità di cui al primo comma, lettera b), se ricevono quantitativi modesti. La suddetta decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione.

2. I destinatari di prodotti ritirati per altre destinazioni si impegnano a:

- a) rispettare le disposizioni del presente regolamento;
- b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi se gli Stati membri lo ritengono opportuno benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna;
- c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione e
- d) non percepire aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione.

Sezione 3

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

Articolo 84

Definizione di raccolta verde e di mancata raccolta degli ortofrutticoli

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) «raccolta verde», la raccolta completa di prodotti non commercializzabili eseguita su una data superficie prima dell'inizio della raccolta normale. I prodotti non sono già stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo;
 - b) «mancata raccolta», la mancata esecuzione della raccolta di qualsiasi produzione commerciale su una data superficie nel corso del normale ciclo di produzione. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è tuttavia considerata mancata raccolta.

2. La raccolta verde o la mancata raccolta sono pratiche supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche culturali.

Articolo 85

Condizioni per l'applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta

1. In relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta gli Stati membri:
 - a) adottano modalità di applicazione delle misure in questione, in particolare in merito alla comunicazione preventiva della raccolta verde e della mancata raccolta, al relativo contenuto e alla tempistica, all'importo dell'indennità da versare e all'applicazione delle misure, nonché all'elenco dei prodotti ammissibili;

b) adottano disposizioni atte a garantire che l'applicazione di queste misure non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative;

c) verificano la corretta applicazione delle misure, anche alla luce delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e, se constatano inadempienze, non autorizzano l'applicazione delle misure stesse.

2. Le organizzazioni di produttori e le relative associazioni comunicano anticipatamente alle autorità competenti degli Stati membri, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di raccolta verde o di mancata raccolta che intendono effettuare.

La prima comunicazione di un dato anno e per un dato prodotto è corredata di un'analisi basata sulla situazione prevedibile del mercato a giustificazione della raccolta verde come misura di prevenzione delle crisi.

3. La raccolta verde e la mancata raccolta non si applicano allo stesso prodotto e sulla stessa superficie nel corso di un dato anno, né nel corso di due anni consecutivi.

4. Gli Stati membri fissano l'importo per ettaro dell'indennità per la raccolta verde e la mancata raccolta, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), comprensivo del contributo dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori,

a) ad un livello tale da coprire esclusivamente i costi supplementari imputabili all'applicazione della misura, tenendo conto della gestione ambientale e fitosanitaria necessaria per rispettare le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera b), oppure

b) ad un livello tale da coprire non più del 90 % del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 79.

Sezione 4

Promozione e comunicazione

Articolo 86

Applicazione delle misure di promozione e di comunicazione

1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di promozione e di comunicazione. Tali modalità permettono, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure.

2. Le azioni realizzate nell'ambito delle misure di promozione e di comunicazione sono complementari ad altre eventuali azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera dell'organizzazione di produttori interessata, non connesse alla prevenzione e alla gestione delle crisi.

Sezione 5

Formazione

Articolo 87

Applicazione delle misure di formazione

Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione delle misure di formazione.

Sezione 6

Assicurazione del raccolto

Articolo 88

Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto

Le organizzazioni di produttori gestiscono le misure di assicurazione del raccolto in modo da contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventualmente da fitopatie o infestazioni parassitarie.

Articolo 89

Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto

1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie a garantire che tali misure non siano distorsive della concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia, il sostegno pubblico complessivo per l'assicurazione del raccolto non può superare:

a) l'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

b) il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da avversità atmosferiche e

ii) delle perdite dovute a epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

Il limite di cui al primo comma, lettera b), si applica anche nei casi in cui il fondo di esercizio può altrimenti beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione pari al 60 % ai sensi dell'articolo 103 *quinquies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Le misure di assicurazione del raccolto non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori in misura superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra indennità che i produttori percepiscono in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4. Ai fini del presente articolo, le «avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali» hanno lo stesso significato della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

Sezione 7

Sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione

Articolo 90

Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione

1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.

2. Il sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, comprende sia il contributo dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori. L'importo totale del sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione non supera complessivamente le seguenti percentuali del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo:

a) 10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data;

b) 5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati membri.

3. Le organizzazioni di produttori possono ricevere il sostegno di cui al paragrafo 2 una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo. Se l'organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio del fondo, il sostegno è pari rispettivamente:

a) all'8 % e al 4 % negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data;

b) al 4 % e al 2 % negli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un'organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione.

CAPO IV

Aiuto finanziario nazionale

Articolo 91

Livello di organizzazione dei produttori

1. Ai fini dell'articolo 103 *sexties*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è dato dal valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione.

2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando il livello medio, calcolato come previsto al paragrafo 1, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, è inferiore al 20 %.

Soltanto la produzione ortofrutticola ottenuta nella regione di cui al presente articolo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale. Ai fini del presente capo, per «regione» si intende una parte distinta del territorio di uno Stato membro in base alle sue caratteristiche amministrative, geografiche o economiche.

Articolo 92

Autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale ai sensi dell'articolo 103 *sexties*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i programmi operativi da attuare in quell'anno.

La richiesta è corredata di elementi comprovanti che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell'articolo 91 del presente regolamento, e che l'aiuto è destinato unicamente a prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti nella regione in questione, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, sull'importo dell'aiuto richiesto e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell'articolo 103 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽¹⁾ GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta entro tre mesi dalla sua presentazione. In mancanza di risposta da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.

Se la richiesta è incompleta, il termine di tre mesi è sospeso e lo Stato membro è informato della carenza riscontrata. La sospensione decorre dalla data in cui lo Stato membro ne è informato ed è revocata dietro ricezione di una richiesta completa.

Articolo 93

Modifiche al programma operativo

Un'organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo ai sensi dell'articolo 65 o dell'articolo 66.

Articolo 94

Domanda e concessione dell'aiuto finanziario nazionale

1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto finanziario nazionale e gli Stati membri concedono tale aiuto in conformità agli articoli 69 e 70.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari relative all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale, compresa la possibilità di pagamenti anticipati e parziali.

Articolo 95

Rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione

1. Gli Stati membri possono chiedere all'Unione il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente erogato alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi.

La richiesta è corredata di elementi comprovanti che le condizioni stabilite all'articolo 103 *sexties*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state rispettate in tre dei quattro anni precedenti, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate e sull'importo dell'aiuto effettivamente erogato e di una descrizione della ripartizione del fondo di esercizio fra importo totale, contributi versati dall'Unione, dallo Stato membro (aiuto finanziario nazionale), dalle organizzazioni di produttori e dai loro soci.

2. La Commissione decide se accogliere o respingere la richiesta. La richiesta è respinta quando sono state disattese le norme sull'autorizzazione e sul rimborso dell'aiuto finanziario

nazionale o quando lo Stato membro richiedente non ha rispettato le disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, fondi di esercizio e programmi operativi di cui al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Se il rimborso dell'aiuto da parte dell'Unione è stato approvato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

4. La quota di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione non è superiore al 60 % dell'aiuto finanziario nazionale concesso all'organizzazione di produttori.

CAPO V

Disposizioni generali

Sezione 1

Relazioni e comunicazioni

Articolo 96

Relazioni dei gruppi di produttori e delle organizzazioni di produttori

1. Su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, i gruppi di produttori e le organizzazioni di produttori forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura della relazione annuale di cui all'articolo 97, lettera b).

2. A corredo delle domande di aiuto, le organizzazioni di produttori presentano relazioni annuali sull'esecuzione dei programmi operativi.

Dette relazioni riguardano:

- i programmi operativi attuati nel corso dell'anno precedente;
- le principali modifiche apportate ai programmi operativi e
- le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente richiesti.

3. Per ciascun programma operativo attuato la relazione annuale riporta:

- i risultati ottenuti dal programma operativo, basati, se del caso, sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato figuranti nell'allegato VIII e, se necessario, sugli indicatori supplementari di prodotto e di risultato definiti nella strategia nazionale e

⁽¹⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

b) una sintesi dei principali problemi incontrati nella gestione del programma e delle eventuali misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia della sua attuazione.

Se del caso, la relazione annuale specifica le idonee difese predisposte, conformemente alla strategia nazionale e in applicazione dell'articolo 103 *quater*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito del programma operativo.

4. Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo, la relazione annuale di cui al paragrafo 1 è sostituita da una relazione finale.

Le relazioni finali indicano in che misura gli obiettivi del programma sono stati conseguiti. Esse spiegano i cambiamenti di azioni e/o di metodi operati e individuano i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell'esecuzione del programma, fattori che sono o saranno presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi operativi successivi o di modifica di quelli esistenti.

5. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, se un gruppo di produttori o un'organizzazione di produttori omette di effettuare una comunicazione allo Stato membro prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1234/2007, o se la comunicazione risulta inesatta in base agli elementi oggettivi di cui lo Stato membro dispone, quest'ultimo sospende il prericonoscimento del gruppo di produttori o il riconoscimento dell'organizzazione di produttori finché la comunicazione sia effettuata correttamente.

Lo Stato membro riferisce su tali casi nella relazione annuale di cui all'articolo 97, lettera b), del presente regolamento.

Articolo 97

Comunicazioni degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le seguenti informazioni e documenti:

a) entro il 31 gennaio, l'importo totale dei fondi di esercizio approvato nello stesso anno per tutti i programmi operativi. La comunicazione indica chiaramente sia l'importo complessivo dei fondi di esercizio, sia l'importo totale dell'aiuto concesso dall'Unione a favore di tali fondi. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi destinati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e alle altre misure;

b) entro il 15 novembre, una relazione annuale concernente le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori, nonché i fondi di esercizio, i programmi operativi e i piani di riconoscimento attuati nell'anno precedente. La relazione annuale contiene in particolare le informazioni riportate nell'allegato XIV;

c) entro il 31 gennaio, l'importo finanziario corrispondente all'esecuzione annuale dei piani di riconoscimento in corso nello stesso anno. Si indicano gli importi approvati o stimati. Per ciascun gruppo di produttori, la comunicazione contiene le seguenti informazioni:

i) l'importo totale del periodo annuale di esecuzione del piano di riconoscimento, i contributi dell'Unione, degli Stati membri e dei gruppi di produttori e/o dei loro soci;

ii) una ripartizione tra gli aiuti contemplati all'articolo 103 *bis*, paragrafo 1, lettera a) e rispettivamente b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 98

Comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno

1. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, per ogni giorno di mercato, i prezzi medi rilevati degli ortofrutticoli commercializzati sui mercati rappresentativi elencati nell'allegato XV, parte A.

Per gli ortofrutticoli soggetti alla norma di commercializzazione generale, sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti rispondenti a tale norma, mentre per i prodotti soggetti a una norma di commercializzazione specifica sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti della categoria I.

I prezzi comunicati si intendono franco centro d'imballaggio per prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, pallettizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto.

Se dispongono di dati in proposito, gli Stati membri comunicano i prezzi corrispondenti ai tipi e alle varietà di prodotti, ai calibri e/o alle forme di presentazione di cui all'allegato XV, parte A. Se i prezzi registrati si riferiscono a tipi, varietà, calibri e/o forme di presentazione diversi da quelli indicati nell'allegato XV, parte A, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi, le varietà, i calibri e/o le forme di presentazione dei prodotti ai quali si riferiscono i prezzi.

2. Gli Stati membri identificano i mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli considerati, sulla base delle transazioni avvenute su mercati fisicamente identificabili quali mercati all'ingrosso, aste e altri luoghi fisici di incontro tra la domanda e l'offerta, oppure sulla base delle transazioni dirette tra produttori, comprese le organizzazioni di produttori, e singoli acquirenti quali grossisti, intermediari, centri di distribuzione o altri operatori interessati. È possibile identificare i mercati rappresentativi anche sulla base di una combinazione di transazioni effettuate su mercati fisicamente identificabili e di transazioni dirette.

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare volontariamente alla Commissione i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli e di altri prodotti elencati nell'allegato XV, parte B.

4. Le comunicazioni dei prezzi di cui al paragrafo 3 sono effettuate secondo linee guida che la Commissione adotta e pubblica nei modi che giudica opportuni.

Sezione 2

Controlli

Articolo 99

Sistema di identificazione unico

Gli Stati membri provvedono all'applicazione di un sistema di identificazione unico con riguardo a tutte le domande di aiuto presentate dalla stessa organizzazione di produttori o dallo stesso gruppo di produttori. Questa identificazione è compatibile con il sistema di registrazione dell'identità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 100

Procedura di presentazione delle domande

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di aiuto, delle richieste di riconoscimento o di approvazione del programma operativo, nonché delle domande di pagamento.

Articolo 101

Campionamento

Ove è opportuno eseguire controlli a campione, gli Stati membri assicurano, sulla base di un'analisi dei rischi, che i controlli siano adeguati, per natura e frequenza, alla misura interessata.

Articolo 102

Controlli amministrativi

Tutte le domande di aiuto o di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che vertono su tutti gli elementi possibili e opportuni. Le procedure richiedono la registrazione delle operazioni intraprese, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Articolo 103

Controlli in loco

1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione, onde poter riesaminare gli elementi delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare:

- a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
- b) le persone presenti;
- c) le azioni, le misure e i documenti controllati e
- d) i risultati del controllo.

2. Il beneficiario può essere invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

3. È possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò non pregiudichi la finalità del controllo. Il preavviso è limitato al minimo indispensabile.

4. Ove possibile, i controlli in loco ai sensi del presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri controlli previsti dalla normativa dell'Unione in materia di sovvenzioni agricole.

Articolo 104

Concessione del riconoscimento e approvazione dei programmi operativi

1. Prima di riconoscere un'organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 125 *ter*, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri effettuano un sopralluogo presso l'organizzazione stessa per verificare il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

2. Prima di approvare un programma operativo ai sensi dell'articolo 64, l'autorità competente dello Stato membro verifica con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e le eventuali domande di modifica. Detti controlli riguardano in particolare:

- a) l'esattezza delle informazioni di cui all'articolo 59, lettere a), b) ed e), contenute nel progetto di programma operativo;
- b) la conformità dei programmi con l'articolo 103 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché con la disciplina nazionale e la strategia nazionale;
- c) l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte;
- d) la coerenza e la qualità tecnica dei programmi, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione. I controlli verificano inoltre se sono stati stabiliti obiettivi misurabili, in modo che se ne possa sorvegliare la realizzazione, e se gli obiettivi fissati possono essere raggiunti attuando le misure proposte e
- e) la conformità degli interventi oggetto della domanda di aiuto con la pertinente normativa dello Stato membro e dell'Unione, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale o stabiliti dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale.

Articolo 105

Controlli amministrativi sulle domande di aiuto per i programmi operativi

1. Prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto, completati da controlli in loco a campione, come previsto all'articolo 106.

2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare le seguenti verifiche, se pertinenti per la domanda presentata:

- a) la relazione annuale o, se del caso, la relazione finale, trasmessa insieme alla domanda, relativa all'esecuzione del programma operativo;
- b) il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute;
- c) la fornitura dei prodotti e dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate;

- d) la conformità delle azioni eseguite con quelle contenute nel programma operativo approvato;
- e) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti.

3. Le spese sostenute nell'ambito del programma operativo sono comprovate da fatture e documenti, come estratti conto bancari, attestanti l'avvenuto pagamento. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti sono comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente. Le fatture utilizzate sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale, nella fattispecie prevista all'articolo 50, paragrafo 9, oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei loro soci produttori. Tuttavia, se del caso, le fatture relative alle spese di personale di cui all'allegato IX, punto 2, lettera b) sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale nella fattispecie di cui all'articolo 50, paragrafo 9.

Articolo 106

Controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi

1. Nell'ambito della verifica delle domande di aiuto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, gli Stati membri eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori per accertare l'osservanza delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato.

Detti controlli riguardano in particolare:

- a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato;
- b) l'utilizzo del fondo di esercizio nell'anno considerato, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali, il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione delle spese dichiarate mediante documenti contabili o di altra natura;
- c) i controlli di secondo livello per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto negli Stati membri con più di 10 organizzazioni di produttori riconosciute. Negli altri casi, ciascuna organizzazione di produttori è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.

Prima del versamento dell'aiuto o del saldo relativo all'ultimo anno del programma operativo, ogni organizzazione di produttori è sottoposta ad almeno un controllo.

3. I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. La valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.

Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell'anno e aumenta la percentuale delle domande da controllare l'anno successivo.

4. Lo Stato membro determina le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un'analisi dei rischi.

L'analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) l'importo dell'aiuto;
- b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti;
- c) un elemento casuale e
- d) altri parametri fissati dagli Stati membri.

Articolo 107

Controlli in loco sulle misure dei programmi operativi

1. Mediante i controlli in loco sulle misure dei programmi operativi gli Stati membri verificano in particolare:

- a) l'esecuzione delle azioni contemplate nel programma operativo;
- b) la coerenza dell'esecuzione, effettiva o prevista, dell'azione con l'utilizzazione descritta nel programma operativo approvato;
- c) per un congruo numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alla normativa dell'Unione e al capitolato approvato;
- d) la giustificazione delle spese sostenute mediante documenti contabili o di altra natura e
- e) il valore della produzione commercializzata.

2. Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati a norma del diritto nazionale.

A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili finanziari.

Il controllo sulla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente e al più tardi prima del pagamento dell'aiuto.

3. Salvo in circostanze eccezionali, il controllo in loco comprende una visita sul luogo di realizzazione dell'azione o, se l'azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali che rientrano nel campione di cui all'articolo 106, paragrafo 2, formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l'esecuzione.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali sopralluoghi per interventi di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all'aiuto o di mancata esecuzione dell'intervento. Tale decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione.

4. Il controllo in loco verte su tutti gli impegni e gli obblighi dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci che possono essere verificati al momento del sopralluogo.

5. Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata all'articolo 106, paragrafo 2, soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo.

Articolo 108

Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

1. Gli Stati membri procedono, presso ciascuna organizzazione di produttori, a controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d'identità, in un controllo fisico, eventualmente a campione, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato e in un controllo di conformità alle disposizioni dell'articolo 76, secondo le modalità previste dal titolo II, capo II. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 78, paragrafo 1, entro i termini di cui all'articolo 78, paragrafo 2.

2. I controlli di primo livello di cui al paragrafo 1 riguardano l'intero quantitativo (100 %) di prodotti ritirati dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distribuzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti all'industria di trasformazione sotto la supervisione delle autorità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 80.

3. In deroga al paragrafo 2, per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale inferiore a quella fissata al paragrafo 2, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l'organizzazione di produttori e/o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti dello Stato membro effettuano controlli supplementari.

Articolo 109

Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro

1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 106 gli Stati membri effettuano controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro.

Gli Stati membri stabiliscono criteri per analizzare e valutare il rischio che una determinata organizzazione di produttori abbia realizzato operazioni di ritiro non conformi alla normativa. Tali criteri tengono conto, tra l'altro, delle risultanze di precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché dell'esistenza di un sistema di assicurazione qualità in seno all'organizzazione di produttori. Sulla base di detti criteri gli Stati membri definiscono, per ciascuna organizzazione di produttori, una frequenza minima dei controlli di secondo livello.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in controlli in loco presso le organizzazioni di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati, intesi ad accertare l'osservanza delle condizioni prescritte per il pagamento dell'aiuto dell'Unione. Detti controlli comprendono in particolare:

- a) la verifica della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria che ciascuna organizzazione di produttori che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione è tenuta a conservare;
- b) la verifica dei quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di aiuto, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e, se necessario, alla loro veridicità, nonché alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e/o fiscali delle organizzazioni di produttori interessate;

c) la verifica della correttezza della contabilità, in particolare della veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento nonché della proporzionalità delle eventuali spese di ritiro, per accertare che i rispettivi importi siano esatti e

d) la verifica della destinazione dei prodotti ritirati dichiarata nella domanda di pagamento nonché dell'adeguata denaturazione, per accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle organizzazioni di produttori e dei destinatari.

3. I controlli di cui al paragrafo 2 sono eseguiti presso le organizzazioni di produttori interessate e i destinatari associati a dette organizzazioni. Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione.

4. La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i movimenti (espressi in volume):

- a) della produzione conferita dai soci dell'organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- b) delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, con una ripartizione tra i prodotti condizionati per il mercato del fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime destinate alla trasformazione) e
- c) dei prodotti ritirati dal mercato.

5. I controlli sulla destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 4, lettera c), comprendono in particolare:

- a) un controllo a campione della contabilità specifica che deve essere tenuta dai destinatari e, se necessario, della sua corrispondenza con la contabilità imposta dalla legislazione nazionale; e
- b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili.

6. Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti dello Stato membro approfondiscono tali controlli per la campagna considerata e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello presso le organizzazioni di produttori interessate (o le relative associazioni) durante la campagna successiva.

Articolo 110

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

1. Prima che venga effettuata un'operazione di raccolta verde, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i prodotti non siano danneggiati e che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la superficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati.

Alla fine del periodo della raccolta, gli Stati membri verificano la fondatezza dell'analisi basata sulla situazione prevedibile del mercato di cui all'articolo 85, paragrafo 2. Analizzano anche le eventuali differenze fra la situazione prevedibile del mercato e quella reale.

2. Prima di un'operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile.

Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se ciò non è possibile, essi si accertano, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta.

3. Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dell'articolo 109, paragrafi 1, 2, 3 e 6.

Articolo 111

Controlli prima dell'approvazione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori

1. Prima di approvare un piano di riconoscimento di un gruppo di produttori ai sensi dell'articolo 125 *sexies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri effettuano un controllo in loco della persona giuridica o della sua parte chiaramente definita.

2. Gli Stati membri verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco:

- a) l'esattezza delle informazioni contenute nel piano di riconoscimento;
- b) la coerenza commerciale e la qualità tecnica del piano, la fondatezza delle stime e la programmazione della sua esecuzione;
- c) l'ammissibilità delle azioni e l'ammissibilità e ragionevolezza delle spese proposte e
- d) la conformità degli interventi oggetto della domanda di sostegno con la pertinente normativa dello Stato membro e

dell'Unione, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale o stabiliti dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale.

Articolo 112

Controlli sulle domande di aiuto dei gruppi di produttori

1. Prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto presentate dai gruppi di produttori, nonché controlli in loco a campione.

2. In seguito alla presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 45, gli Stati membri eseguono controlli in loco sui gruppi di produttori per accertare l'osservanza delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto per l'anno considerato.

Detti controlli riguardano in particolare:

- a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato e
 - b) il valore della produzione commercializzata nonché l'esecuzione delle misure contenute nel piano di riconoscimento e le spese sostenute.
3. I controlli di cui al paragrafo 2 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto.

Tutti i gruppi di produttori sono controllati almeno una volta ogni cinque anni.

4. Si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 105 e 107.

Articolo 113

Organizzazioni di produttori transnazionali e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

1. Lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione di produttori transnazionale o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha competenza generale per l'organizzazione di controlli su tale organizzazione o associazione, in particolare per quanto riguarda il programma operativo e il fondo di esercizio, e se del caso commina sanzioni.

2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), effettuano i controlli amministrativi e in loco richiesti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte le scadenze fissate dallo Stato membro di cui al paragrafo 1.

3. Le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 1 si applicano nei riguardi dell'organizzazione di produttori, del programma operativo e del fondo di esercizio. Tuttavia, per quanto riguarda le questioni ambientali e fitosanitarie nonché lo smaltimento dei prodotti ritirati, si applicano le norme dello Stato membro in cui ha luogo la produzione.

Sezione 3

Sanzioni

Articolo 114

Inosservanza dei criteri di riconoscimento

1. Gli Stati membri revocano il riconoscimento di un'organizzazione di produttori in caso di inosservanza sostanziale dei criteri di riconoscimento dovuta ad un'azione deliberata o a una negligenza grave commessa da detta organizzazione.

In particolare, gli Stati membri revocano il riconoscimento di un'organizzazione di produttori se l'inosservanza dei criteri di riconoscimento riguarda:

- a) una violazione dei requisiti di cui agli articoli 21 e 23, all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 31, oppure
- b) una situazione in cui il valore della produzione commercializzata scende per due anni consecutivi al di sotto del valore minimo fissato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 125 *ter*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Fatte salve eventuali disposizioni orizzontali di diritto nazionale sui periodi di limitazione, la revoca del riconoscimento di cui al presente paragrafo ha effetto a decorrere dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non sono più soddisfatte.

2. Nei casi in cui non si applica il paragrafo 1, gli Stati membri sospendono il riconoscimento di un'organizzazione di produttori se l'inosservanza dei criteri di riconoscimento è sostanziale, ma solo temporanea.

Durante il periodo di sospensione non viene erogato alcun aiuto. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno in cui si è svolto il controllo e termina il giorno in cui ha luogo il controllo che accerta il soddisfacimento dei criteri in questione.

Il periodo di sospensione non supera i 12 mesi. Se i criteri in questione non sono ancora soddisfatti dopo 12 mesi, il riconoscimento è revocato.

Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 70 ove necessario ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.

3. Negli altri casi di inosservanza dei criteri di riconoscimento, in cui non si applicano i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri inviano una lettera di avvertimento con le misure correttive da adottare. Gli Stati membri possono ritardare i pagamenti degli aiuti fino all'adozione delle misure correttive.

Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 70 ove necessario ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.

La mancata adozione delle misure correttive entro un periodo di 12 mesi è considerata alla stregua dell'inosservanza sostanziale dei criteri e comporta l'applicazione del paragrafo 2.

Articolo 115

Frodi

1. Fatte salve eventuali altre sanzioni che possono essere comminate ai sensi del diritto dello Stato membro e dell'Unione, se risulta che un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori abbiano commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri:

- a) revocano il riconoscimento dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori in questione;
- b) escludono le azioni o gli interventi in causa dal sostegno a favore del programma operativo o del piano di riconoscimento e procedono al recupero degli aiuti già erogati per tali interventi e
- c) escludono l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori dal sostegno a favore del programma operativo o del piano di riconoscimento per l'anno successivo.

2. Gli Stati membri possono sospendere il riconoscimento di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori, o sospendere i pagamenti loro destinati, se tali organismi sono sospettati di aver commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 116

Gruppi di produttori

1. Gli Stati membri irrogano, *mutatis mutandis*, le sanzioni di cui agli articoli 114 e/o 117 con riguardo ai piani di riconoscimento.

2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, se, al termine del periodo fissato dallo Stato membro a norma dell'articolo 49, paragrafo 4, il gruppo di produttori non è riconosciuto come organizzazione di produttori, lo Stato membro recupera:

- a) il 100 % degli aiuti versati al gruppo di produttori se il mancato ottenimento del riconoscimento è dovuto a un'azione deliberata o a una negligenza grave del gruppo di produttori, oppure
- b) il 50 % degli aiuti versati al gruppo di produttori in tutti gli altri casi.

Articolo 117

Programma operativo

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultanti ammissibili.

2. Lo Stato membro esamina la domanda di aiuto ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina:

- a) l'importo a cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto;
- b) l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità della domanda di aiuto.

3. Se l'importo stabilito ai sensi del paragrafo 2, lettera a), supera di oltre il 3 % l'importo stabilito ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo, si applica una penale. L'importo della penale corrisponde alla differenza fra l'importo calcolato alla lettera a) e quello calcolato alla lettera b) del paragrafo 2.

Non si applica tuttavia alcuna penale se l'organizzazione o il gruppo di produttori è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inserimento dell'importo non ammissibile.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

5. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.

Articolo 118

Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

Se, a seguito del controllo di cui all'articolo 108, si riscontrano irregolarità con riguardo alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi menzionati all'articolo 76, il beneficiario è tenuto a:

- a) versare una penale equivalente all'importo del contributo dell'Unione, calcolata in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi, se tali quantitativi sono inferiori al 10 % dei quantitativi comunicati a norma dell'articolo 78 per l'operazione di ritiro in questione;
- b) versare una penale equivalente al doppio dell'importo del contributo dell'Unione, se tali quantitativi sono compresi fra il 10 % e il 25 % dei quantitativi comunicati, oppure
- c) versare una penale equivalente all'importo del contributo dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato ai sensi dell'articolo 78, se tali quantitativi superano il 25 % del quantitativo comunicato.

Articolo 119

Altre sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro

1. Le penali di cui all'articolo 117 si applicano agli aiuti richiesti per operazioni di ritiro facenti parte integrante delle spese del programma operativo.

2. Le spese per le operazioni di ritiro non sono considerate ammissibili se i prodotti non posti in vendita non sono stati smaltiti come stabilito dallo Stato membro a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, oppure se il ritiro o la sua destinazione hanno provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative in violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1.

Articolo 120

Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati

Se, all'atto dei controlli eseguiti a norma degli articoli 108 e 109, emergono irregolarità imputabili ai destinatari dei prodotti ritirati, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) i destinatari non possono più ricevere prodotti ritirati e
- b) i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato sono tenuti a rimborsare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

La sanzione di cui alla lettera a) ha effetto immediato, si applica per almeno una campagna di commercializzazione e può essere prorogata in funzione della gravità dell'irregolarità.

Articolo 121

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

1. Per quanto riguarda la raccolta verde, l'organizzazione di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:

- a) lo Stato membro accerta, nel corso della verifica di cui all'articolo 110, paragrafo 1, secondo comma, che la raccolta verde non era giustificata in base all'analisi della situazione prevedibile del mercato esistente in quel momento;
- b) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile a tale misura, oppure
- c) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata.

2. Per quanto riguarda la mancata raccolta, l'organizzazione di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:

- a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile a tale misura;
- b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, oppure
- c) si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile.

3. Le penali di cui ai paragrafi 1 e 2 si aggiungono a un'eventuale penale imposta a norma dell'articolo 117.

Articolo 122

Impossibilità di effettuare un controllo in loco

Le domande di aiuto sono respinte per la parte di spesa corrispondente nel caso in cui l'organizzazione di produttori, un suo socio o un suo rappresentante impediscano la realizzazione di un controllo in loco.

Articolo 123

Pagamento degli aiuti recuperati e delle penali

1. Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente pagati, con gli interessi e pagano le penali previste nella presente sezione.

Gli interessi sono calcolati:

- a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data del rimborso da parte del beneficiario;
 - b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.
2. Gli aiuti recuperati, gli interessi e le penali sono versati al Fondo europeo agricolo di garanzia.

Articolo 124

Comunicazione delle irregolarità

L'applicazione delle sanzioni amministrative e delle penali nonché il recupero degli importi indebitamente versati ai sensi della presente sezione non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

Sezione 4

Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi e delle strategie nazionali

Articolo 125

Indicatori comuni di rendimento

1. Sia le strategie nazionali che i programmi operativi sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati per i programmi operativi, nonché l'efficienza e l'efficacia rispetto a tali obiettivi.

2. I progressi, l'efficienza e l'efficacia sono valutati mediante un insieme di indicatori comuni di rendimento, che figurano nell'allegato VIII, relativi alla situazione iniziale nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi operativi attuati.

3. Se uno Stato membro lo ritiene opportuno, la strategia nazionale definisce un insieme limitato di indicatori supplementari specifici per la strategia stessa, che riflettono esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali propri dei programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori. Laddove esistono, vengono aggiunti indicatori supplementari relativi agli obiettivi ambientali, che non rientrano nell'insieme di indicatori comuni di rendimento.

⁽¹⁾ GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.

Articolo 126

Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi

1. Le organizzazioni di produttori garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi avvalendosi degli indicatori pertinenti scelti tra gli indicatori comuni di rendimento di cui all'articolo 125 e, se opportuno, degli indicatori supplementari specificati nella strategia nazionale.

A tal fine esse istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati utili per la compilazione dei suddetti indicatori.

2. La sorveglianza è intesa a monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti per il programma operativo. Essa è effettuata mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato. I risultati della sorveglianza permettono di:

- a) verificare la qualità dell'esecuzione del programma;
- b) individuare l'eventuale necessità di adeguamenti o di una revisione del programma operativo allo scopo di conseguire gli obiettivi o di migliorare la gestione, anche finanziaria, dello stesso;
- c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione del programma operativo.

Le informazioni relative ai risultati delle attività di sorveglianza sono incluse in tutte le relazioni annuali di cui all'articolo 96, paragrafo 1, che l'organizzazione di produttori è tenuta a trasmettere all'autorità nazionale incaricata della gestione della strategia nazionale.

3. La valutazione si presenta come una relazione di valutazione intermedia distinta.

L'esercizio di valutazione intermedio, che può essere condotto con l'aiuto di un ufficio di consulenza specializzato, è inteso ad esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficienza e l'efficacia del programma operativo, nonché a valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma. A tal fine si utilizzano gli indicatori comuni di rendimento relativi alla situazione iniziale, ai risultati ed eventualmente all'impatto.

Se del caso, l'esercizio di valutazione intermedio comprende una valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali riguardanti:

- a) la prevenzione dell'erosione del suolo;
- b) un uso ridotto e/o più razionale di prodotti fitosanitari;
- c) la protezione degli habitat e della biodiversità, oppure
- d) la tutela del paesaggio.

I risultati dell'esercizio sono utilizzati per:

- a) migliorare la qualità dei programmi operativi gestiti dall'organizzazione di produttori;
- b) individuare l'eventuale necessità di modifiche sostanziali del programma operativo;
- c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione dei programmi operativi e
- d) trarre insegnamenti utili per migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei futuri programmi operativi gestiti dall'organizzazione di produttori.

L'esercizio di valutazione intermedio è condotto durante il periodo di esecuzione del programma operativo, in tempo utile affinché i risultati possano essere presi in considerazione per l'elaborazione del programma operativo successivo.

La relazione di valutazione intermedia è allegata alla corrispondente relazione annuale di cui all'articolo 96, paragrafo 1.

Articolo 127

Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla strategia nazionale

1. La sorveglianza e la valutazione della strategia nazionale sono effettuate utilizzando gli indicatori pertinenti scelti tra gli indicatori comuni di rendimento di cui all'articolo 125 e, se opportuno, gli indicatori supplementari specificati nella strategia nazionale.

2. Gli Stati membri istituiscono un idoneo sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati in forma elettronica per la compilazione degli indicatori di cui all'articolo 125. A tal fine essi si basano sulle informazioni trasmesse dall'organizzazione di produttori in merito alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.

3. La sorveglianza è permanente ed è intesa a monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti per i programmi operativi. Essa è effettuata mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato. A tal fine si utilizzano le informazioni contenute nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento trasmesse dall'organizzazione di produttori in merito alla sorveglianza dei programmi operativi. I risultati dell'esercizio di sorveglianza sono utilizzati per:

- a) verificare la qualità dell'esecuzione dei programmi operativi;
- b) individuare l'eventuale necessità di adeguamenti o di una revisione della strategia nazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi per essa stabiliti o di migliorare la gestione della sua esecuzione, compresa la gestione finanziaria dei programmi operativi e
- c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione della strategia nazionale.

4. La valutazione è intesa a monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi generali della strategia. Essa è effettuata mediante gli indicatori iniziali, di risultato e, se del caso, di impatto. A tal fine si utilizzano i risultati della sorveglianza e della valutazione intermedia dei programmi operativi, esposti nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento e nelle relazioni finali trasmesse dalle organizzazioni di produttori. I risultati dell'esercizio di valutazione sono utilizzati per:

- a) migliorare la qualità della strategia;
- b) individuare l'eventuale necessità di modifiche sostanziali della strategia e
- c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione della strategia nazionale.

La valutazione comprende un esercizio di valutazione da eseguire nel 2012, in tempo utile per esporne i risultati in una relazione di valutazione distinta da allegare, nello stesso anno, alla relazione nazionale annuale di cui all'articolo 97, lettera b). La relazione esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie nonché l'efficienza e l'efficacia dei programmi operativi attuati, oltre a valutare gli effetti e l'impatto di tali programmi in rapporto agli obiettivi, ai traguardi e alle finalità stabiliti dalla strategia e, se del caso, agli altri obiettivi fissati all'articolo 103 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il suo scopo è ricavare insegnamenti utili per migliorare la qualità delle future strategie nazionali e, in particolare, individuare possibili carenze nella definizione di obiettivi, traguardi o misure ammissibili al sostegno o la necessità di definire nuovi strumenti.

CAPO VI

Estensione delle regole ai produttori di una circoscrizione economica

Articolo 128

Comunicazione dell'elenco delle circoscrizioni economiche

La comunicazione dell'elenco delle circoscrizioni economiche di cui all'articolo 125 *septies*, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 contiene tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 125 *septies*, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento.

Articolo 129

Comunicazione delle regole vincolanti; rappresentatività

1. Contestualmente alla comunicazione, a norma dell'articolo 125 *octies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, delle regole che ha reso vincolanti per un particolare prodotto e per una determinata circoscrizione economica, lo Stato membro comunica alla Commissione:

- a) l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori che ha chiesto l'estensione delle regole;
- b) il numero di produttori aderenti a tale organizzazione o associazione e il numero totale di produttori della circoscrizione economica in questione; tali dati si riferiscono alla situazione esistente alla data di inoltro della domanda di estensione;
- c) il volume totale della produzione della circoscrizione economica e il volume della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori durante l'ultima campagna per la quale questi dati sono disponibili;
- d) la data a partire dalla quale le regole estese sono applicate nell'ambito dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori interessata e
- e) la data di entrata in vigore dell'estensione e la durata di validità della stessa.

2. Per la determinazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 125 *septies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri stabiliscono le condizioni per l'esclusione:

- a) dei produttori la cui produzione è essenzialmente destinata alla vendita diretta al consumatore nell'azienda o nella zona di produzione;

- b) delle vendite dirette di cui alla lettera a);
- c) dei prodotti consegnati per la trasformazione di cui all'articolo 125 *septies*, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, salvo se le regole di cui trattasi si applicano, in tutto o in parte, a tali prodotti.

Articolo 130

Contributo finanziario

Lo Stato membro che decide, conformemente all'articolo 125 *decies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, che i produttori non soci di un'organizzazione di produttori sono tenuti al pagamento di un contributo finanziario, comunica alla Commissione gli elementi necessari per verificare l'osservanza delle condizioni prescritte nel suddetto articolo.

Tali elementi comprendono, in particolare, la base di calcolo del contributo, l'importo unitario, il beneficiario o i beneficiari, nonché le varie categorie di spese menzionate all'articolo 125 *decies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 131

Estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione

In caso di estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione, gli Stati membri verificano, per ciascuna campagna, che le condizioni di rappresentatività di cui all'articolo 125 *septies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ricorrano per tutto il periodo di validità dell'estensione.

Essi revocano l'estensione a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva se risulta che tali condizioni non sono più soddisfatte.

Gli Stati membri informano immediatamente delle revoche la Commissione, la quale pubblica tali informazioni nei modi che giudica opportuni.

Articolo 132

Vendita di prodotti sull'albero; acquirenti

1. In caso di vendita di prodotti sull'albero da parte di un produttore non aderente ad un'organizzazione di produttori, l'acquirente si considera come produttore dei prodotti in questione ai fini del rispetto delle regole di cui all'allegato XVI *bis*, punto 1, lettere e) ed f), e punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Lo Stato membro interessato può decidere che per l'acquirente responsabile della conduzione della produzione di cui

trattasi possano essere rese vincolanti determinate regole, tra quelle elencate nell'allegato XVI *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, diverse da quelle indicate al paragrafo 1.

TITOLO IV

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I

Dazi all'importazione e regime del prezzo di entrata

Sezione 1

Regime del prezzo di entrata

Articolo 133

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente sezione stabilisce le norme per l'applicazione dell'articolo 140 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) «partita», la merce presentata sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata e

b) «importatore», il dichiarante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾.

Articolo 134

Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati

1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine:

a) i prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 135, nonché i prezzi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti di prodotti importati, oppure, in mancanza di prezzi sui mercati rappresentativi, i prezzi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati e

b) i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a).

Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a una tonnellata, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono rilevati:

- a) per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A;
- b) per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili e
- c) nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono disponibili.

Essi sono ridotti dei seguenti importi:

- a) un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze e
- b) le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale dell'Unione.

Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati senza indugio alla Commissione.

3. I prezzi rilevati secondo il disposto del paragrafo 2, se sono constatati nella fase grossista/dettagliante, sono ridotti dapprima di un importo pari al 9 % per tener conto del margine commerciale del grossista e poi di un importo pari a 0,7245 EUR/100 kg per tener conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.

4. Per i prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi:

- a) i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;
- b) i prezzi dei prodotti della categoria I, completati, se i prodotti di questa categoria rappresentano meno del 50 % dei quantitativi totali commercializzati, dai prezzi dei prodotti della categoria II per un quantitativo che permetta di raggiungere il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;
- c) i prezzi dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, tranne che si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle condizioni di produzione del paese di origine, tali prodotti non presentano caratteristiche qualitative sufficienti per poter essere normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria I.

Il coefficiente di adeguamento di cui alla lettera c) del primo comma si applica ai prezzi previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.

Per i prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, non soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di commercializzazione generale.

Articolo 135

Mercati rappresentativi

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i giorni di mercato abituali dei mercati elencati nell'allegato XVII che sono considerati mercati rappresentativi.

Articolo 136

Valore forfettario all'importazione

1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, la Commissione fissa, ogni giorno feriale e secondo l'origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 134, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.

2. Se per i prodotti e i periodi di applicazione indicati nell'allegato XVI, parte A è fissato un valore forfettario all'importazione a norma della presente sezione, non si applica il prezzo unitario di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽¹⁾. In tal caso esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.

3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore.

4. Durante i periodi di applicazione indicati nell'allegato XVI, parte A, i valori forfettari all'importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per sette giorni di mercato consecutivi non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo.

Se, in applicazione del primo comma, non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

5. In deroga al paragrafo 1, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell'allegato XVI, parte A non si applica alcun valore forfettario all'importazione.

6. Per la conversione dei prezzi rappresentativi in euro si utilizza il tasso rappresentativo di mercato calcolato per il giorno in questione.

7. La Commissione pubblica, nei modi che giudica opportuni, i valori forfettari all'importazione espressi in euro.

Articolo 137

Base del prezzo di entrata

1. Il prezzo di entrata in base al quale i prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A sono classificati nella tariffa doganale comune è pari, a scelta dell'importatore:

a) al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere del territorio doganale dell'Unione, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti. Se i prezzi summenzionati superano di oltre l'8 % il valore forfettario applicabile al prodotto al momento dell'immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo l'importo del dazio all'importazione a cui i prodotti possono in definitiva essere soggetti corrisponde all'importo del dazio che l'importatore avrebbe dovuto pagare se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario, oppure

b) al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso il dazio viene dedotto secondo le modalità previste all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento. In tal caso l'importatore costituisce la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile alla partita in questione, oppure

c) al valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 136 del presente regolamento.

2. Il prezzo di entrata in base al quale i prodotti elencati nell'allegato XVI, parte B sono classificati nella tariffa doganale comune è pari, a scelta dell'importatore:

a) al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere del territorio doganale dell'Unione, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti. Se le autorità doganali ritengono che sia necessaria una cauzione a norma dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importatore deve costituire una cauzione di importo pari all'importo massimo del dazio applicabile al prodotto di cui trattasi, oppure

b) al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso il dazio viene dedotto secondo le modalità previste all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento. In tal caso l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di importo pari all'importo massimo del dazio applicabile al prodotto di cui trattasi.

3. Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, il valore in dogana è stabilito in base alla vendita effettuata a tale prezzo.

Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), oppure al paragrafo 2, lettera b), il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del prezzo di entrata.

4. L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), o al paragrafo 2, lettera a), o per determinare il valore in dogana di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b). In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 5.

La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio.

In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione.

5. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 4 può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

6. Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

Sezione 2

Dazi addizionali all'importazione

Articolo 138

Campo di applicazione e definizioni

1. I dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 141, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito «dazi addizionali») possono essere applicati ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato XVIII alle condizioni stabilite nella presente sezione.

2. I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali sono fissati nell'allegato XVIII.

Articolo 139

Comunicazione dei volumi

1. Per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato XVIII e nei periodi ivi indicati gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Tale comunicazione ha luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì per i volumi immessi in libera pratica la settimana precedente.

2. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione che le autorità doganali possono accettare, su richiesta dell'importatore, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, contengono, oltre ai dati specificati all'articolo 254 dello stesso regolamento, l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.

Se, per l'immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione, si utilizza la procedura di dichiarazione semplificata di cui all'articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le dichiarazioni semplificate contengono, oltre agli altri elementi richiesti, l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.

Se, per l'immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione, si utilizza la procedura di domiciliazione

di cui all'articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la comunicazione alle autorità doganali menzionata all'articolo 266, paragrafo 1, dello stesso regolamento contiene tutti i dati necessari per l'identificazione delle merci nonché l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.

L'articolo 266, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica alle importazioni dei prodotti contemplati nella presente sezione.

Articolo 140

Imposizione di un dazio addizionale

1. Non appena si constata, per uno dei prodotti e per uno dei periodi indicati all'allegato XVIII, che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo quando le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. Il dazio addizionale è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché:

- a) la classificazione tariffaria dei prodotti, effettuata conformemente all'articolo 137, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione;
- b) l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale.

Articolo 141

Importo del dazio addizionale

Il dazio addizionale imposto a norma dell'articolo 140 è pari ad un terzo del dazio doganale applicabile al prodotto considerato in base alla tariffa doganale comune.

Tuttavia, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale è pari ad un terzo del dazio specifico applicabile al prodotto in questione, in caso di applicazione dell'articolo 140, paragrafo 2.

Articolo 142

Esenzioni dal dazio addizionale

1. Sono esenti dal dazio addizionale:

- a) le merci importate nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾ (di seguito «la nomenclatura combinata»);
- b) le merci in fase di inoltro nell'Unione ai sensi del paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

2. Sono considerate in fase di inoltro nell'Unione le merci che:

- a) hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale e
- b) sono scortate, dal luogo di carico nel paese di origine fino al luogo di scarico nell'Unione, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell'imposizione del dazio addizionale.

3. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità doganali possono considerare che le merci hanno lasciato il paese di origine prima della data di imposizione del dazio addizionale se è esibito uno dei seguenti documenti:

- a) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;
- b) in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;
- c) in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito nell'Unione o di transito comune;
- d) in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha accettato le merci prima di tale data.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 143

Controlli

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri istituiscono i controlli e adottano i provvedimenti necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento. Essi sono effettivi, proporzionati e dissuasivi per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

- a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa dello Stato membro o dell'Unione o dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale possano essere verificati;
- b) le autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli e
- c) siano predisposti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal presente regolamento e da altri regimi degli Stati membri o dell'Unione.

Articolo 144

Sanzioni nazionali

Fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri provvedono a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1234/2007; tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo 145

Situazioni create artificialmente

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono erogati pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Articolo 146

Comunicazioni

1. Gli Stati membri designano un'unica autorità od organismo competente responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione con riguardo ad ognuno dei seguenti aspetti:

- a) organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori ai sensi dell'articolo 97 del presente regolamento;
- b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno ai sensi dell'articolo 98;

c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'articolo 134;

d) volumi dei prodotti importati immessi in libera pratica ai sensi dell'articolo 139.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la designazione e i dati di contatto dell'autorità o dell'organismo interessato, nonché ogni modifica di tali dati.

L'elenco delle autorità o degli organismi designati, recante i rispettivi nomi e indirizzi, è reso noto agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su internet.

3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, tutte le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione a norma del presente regolamento sono trasmesse con mezzi elettronici tramite il sistema d'informazione che la Commissione mette a disposizione delle autorità o degli organismi competenti degli Stati membri e nel formato specificato dalla Commissione.

Fatto salvo il paragrafo 5, le comunicazioni effettuate utilizzando mezzi e un formato diversi da quelli menzionati al primo comma possono essere considerate non avvenute.

4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.

5. Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio ⁽¹⁾ con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.

Articolo 147

Errori palesi

Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1234/2007, comprese le domande di aiuto, può

essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.

Articolo 148

Forza maggiore e circostanze eccezionali

Se, a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario irrogare una sanzione o una penale o revocare un beneficio o un riconoscimento, la sanzione o la penale non è irrogata né la revoca è effettuata in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009.

I casi di forza maggiore sono tuttavia comunicati all'autorità competente dello Stato membro, insieme alle relative prove giudicate soddisfacenti da quest'ultima, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'interessato è in grado di farlo.

Articolo 149

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è abrogato.

Tuttavia, l'articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 si applica fino al 31 agosto 2011.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIX.

Articolo 150

Disposizioni transitorie

1. I programmi operativi che beneficiano delle disposizioni dell'articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono proseguire fino alla loro scadenza a condizione che rispettino le norme in vigore prima del 1° gennaio 2008.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 203 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le norme sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti, che continuano ad applicarsi alle materie prime raccolte nel territorio degli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui al suddetto paragrafo, sono costituite, oltre che dalle pertinenti norme di commercializzazione di cui al titolo II del presente regolamento, da quelle contenute nei regolamenti della Commissione citati nell'allegato XX.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

3. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 che continuano a beneficiare dell'accettazione ai sensi dell'articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i gruppi di produttori al di fuori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data e al di fuori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ⁽¹⁾ sono finanziati ai tassi di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 cui si applicavano le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento e che continuano a beneficiare dell'accettazione ai sensi dell'articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati ai tassi di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

4. Entro il 15 settembre 2011 gli Stati membri modificano, se necessario, le loro strategie nazionali al fine di:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2011.

a) giustificare debitamente la distanza da considerarsi significativa ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 7, lettera b);

b) fissare una percentuale massima delle spese annue di un programma operativo da destinare ad azioni connesse alla gestione ecologica degli imballaggi ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, secondo comma.

5. I programmi operativi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono proseguire fino alla loro scadenza senza rispettare la percentuale massima di cui all'articolo 60, paragrafo 4, secondo comma.

Articolo 151

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

ALLEGATO I

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

PARTE A

Norma di commercializzazione generale

1. Caratteristiche minime di qualità

Tenuto conto delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

- interi;
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- praticamente privi di parassiti;
- praticamente esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.

Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

2. Caratteristiche minime di maturazione

I prodotti devono essere sufficientemente, ma non eccessivamente, sviluppati e i frutti devono avere un grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo.

Lo stato di sviluppo e di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.

3. Tolleranza

In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

4. Indicazione dell'origine del prodotto

Nome completo del paese di origine ⁽¹⁾. Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.

PARTE B

Norme di commercializzazione specifiche

PARTE 1: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE MELE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle mele delle varietà (cultivar) derivate da *Malus domestica* Borkh., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele destinate alla trasformazione industriale.

⁽¹⁾ Indicare il nome completo o comunemente usato.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le mele devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le mele devono essere:

- intere;
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
- praticamente prive di parassiti;
- esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
- esenti da vitescenza grave, tranne le Fuji e i loro mutanti,
- prive di umidità esterna anormale;
- prive di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato delle mele devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Requisiti di maturazione

Le mele devono essere sufficientemente sviluppate e presentare un grado di maturazione sufficiente.

Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle mele devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali.

Per poter verificare i requisiti minimi di maturazione si possono prendere in considerazione diversi parametri (come l'aspetto morfologico, il sapore, la durezza e l'indice rifrattometrico).

C. Classificazione

Le mele sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i) Categoria «Extra»

Le mele di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà ⁽¹⁾ e conservare intatto il peduncolo.

Le mele devono presentare la colorazione tipica della varietà sulla seguente porzione minima di superficie:

- 3/4 della superficie totale di colorazione rossa per le mele del gruppo di colorazione A;
- 1/2 della superficie totale di colorazione rossa mista per le mele del gruppo di colorazione B;
- 1/3 della superficie totale di colorazione leggermente rossa, arrossata o striata per le mele del gruppo di colorazione C.

⁽¹⁾ Un elenco non esaustivo delle varietà classificate secondo il criterio della colorazione e della rugginosità figura nell'appendice della presente norma.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Esse non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la qualità e la conservabilità del prodotto e la sua presentazione nell'imballaggio:

- leggerissimi difetti dell'epidermide,
- leggerissima rugginosità ⁽¹⁾ come:
 - macchie brunastre che non eccedono la cavità peduncolare e non possono essere rugose e/o
 - lievi tracce isolate di rugginosità.

ii) *Categoria I*

Le mele di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà ⁽²⁾.

Le mele devono presentare la colorazione tipica della varietà sulla seguente porzione minima di superficie:

- 1/2 della superficie totale di colorazione rossa per le mele del gruppo di colorazione A;
- 1/3 della superficie totale di colorazione rossa mista per le mele del gruppo di colorazione B;
- 1/10 della superficie totale di colorazione leggermente rossa, arrossata o striata per le mele del gruppo di colorazione C.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di sviluppo,
- un lieve difetto di colorazione,
- non più di 1 cm² di superficie totale per le ammaccature lievi, che non devono essere decolorate,
- lievi difetti della buccia non superiori a:
 - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 0,25 cm²,
- leggera rugginosità ⁽³⁾ come:
 - macchie brunastre che possono eccedere leggermente la cavità peduncolare o pistillare, ma non possono essere rugose e/o
 - rugginosità reticolata fine non eccedente 1/5 della superficie totale del frutto e che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto e/o
 - rugginosità densa non eccedente 1/20 della superficie totale del frutto, a condizione che la rugginosità reticolata fine e la rugginosità densa non eccedano complessivamente 1/5 della superficie totale del frutto.

Il peduncolo può mancare, purché la rottura sia netta e la buccia adiacente non risulti lesionata.

⁽¹⁾ Le varietà contrassegnate con una «R» nell'appendice della presente norma sono esentate dalle disposizioni sulla rugginosità.

⁽²⁾ Un elenco non esaustivo delle varietà classificate secondo il criterio della colorazione e della rugginosità figura nell'appendice della presente norma.

⁽³⁾ Le varietà contrassegnate con una «R» nell'appendice della presente norma sono esentate dalle disposizioni sulla rugginosità.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende le mele che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- difetti di sviluppo,
- difetti di colorazione,
- non più di 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere leggermente decolorate,
- difetti della buccia non superiori a:
 - 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 1 cm²,
- leggera rugginosità ⁽¹⁾ come:
 - macchie brunastre che possono eccedere la cavità peduncolare o pistillare e possono essere leggermente rugose e/o
 - rugginosità reticolata fine non eccedente 1/2 della superficie totale del frutto e che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto e/o
 - rugginosità densa non eccedente 1/3 della superficie totale del frutto
 - a condizione che la rugginosità reticolata fine e la rugginosità densa non eccedano complessivamente 1/2 della superficie totale del frutto.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso.

Il calibro minimo è 60 mm quando la calibrazione è determinata dal diametro o 90 g quando la calibrazione è determinata dal peso. Sono ammessi frutti di calibro inferiore, fino a un minimo di 50 mm o 70 g, se il grado Brix è uguale o superiore a 10,5° Brix.

Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

- a) per i frutti calibrati secondo il diametro:
- 5 mm per i frutti della categoria «Extra» e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 10 mm, e
 - 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o negli imballaggi di vendita; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 20 mm, oppure

⁽¹⁾ Le varietà contrassegnate con una «R» nell'appendice della presente norma sono esentate dalle disposizioni sulla rugginosità.

b) per i frutti calibrati secondo il peso:

— per i frutti della categoria «Extra» e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati:

Variazione (g)	Differenza di peso (g)
70-90	15 g
91-135	20 g
136-200	30 g
201-300	40 g
> 300	50 g

— per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o negli imballaggi di vendita:

Variazione (g)	Omogeneità (g)
70-135	35
136-300	70
> 300	100

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell'imballaggio o negli imballaggi di vendita non è prevista alcuna regola di omogeneità del calibro.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza non oltre lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii) Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza non oltre l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né le caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii) Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di frutti che non soddisfano i requisiti di calibro. Questa tolleranza non può essere estesa ai prodotti il cui calibro è inferiore:

— di 5 mm o più al diametro minimo,

— di 10 g o più al peso minimo.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto mele della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria «Extra», è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà di mele, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento e imballaggio

Le mele devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. In particolare, gli imballaggi di vendita di peso netto superiore a 3 kg devono essere sufficientemente rigidi da proteggere adeguatamente il prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A. Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;
- solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Natura del prodotto

- «Mele», se il contenuto non è visibile dall'esterno;
- nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di mele di diverse varietà, i nomi di ciascuna delle varietà presenti nell'imballaggio.
- Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome del mutante o il nome commerciale si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del suo sinonimo.

C. Origine del prodotto

Paese di origine ⁽¹⁾ ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di un miscuglio di mele di diverse varietà e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare in prossimità immediata del nome della varietà corrispondente.

D. Caratteristiche commerciali

— Categoria,

— calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi.

Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:

- a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo e massimo o dal peso minimo e massimo;
- b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro o dal peso del frutto più piccolo dell'imballaggio seguito dalla menzione «e più» o da un'espressione equivalente oppure, se del caso, dal diametro o dal peso del frutto più grosso dell'imballaggio.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni figurano su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

*Appendice***Elenco non esaustivo di varietà di mele**

I frutti appartenenti a varietà che non figurano nell'elenco devono essere classificati secondo le loro caratteristiche varietali.

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
African Red			B	
Akane		Tohoku 3	B	
Alborz Seedling			C	
Aldas			B	
Alice			B	
Alkmene		Early Windsor	C	
Alro			B	
Alwa			B	
Amasya			B	
Angold			C	
Antej		Antei	B	
Apollo		Beauty of Blackmoor	C	

⁽¹⁾ Indicare il nome completo o comunemente usato.

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Arkcharm		Arkansas No 18, A 18	C	
Arlet			B	R
Aroma			C	
	Mutanti di Aroma e.g		C	
	Amorosa		C	
Auksis			B	
Beacon			A	
Belfort		Pella	B	
Belle de Boskoop				R
	Mutanti di Belle de Boskoop e.g			R
	Boskoop rouge	Red Boskoop Roter Boskoop		R
Belle fleur double				
Belorusskoje Malinovoje		Belorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe Malinovoe	B	
Berlepsch		Freiherr von Berlepsch	C	
	Mutanti di Berlepsch e.g.		C	
	Berlepsch rouge	Red Berlepsch, Roter Berlepsch	C	
Blushed Golden				
Bogatir		Bogatyr		
Bohemia			B	
Braeburn			B	
	Mutanti di Braeburn e.g.		B	
	Hidala		B	
	Joburn		B	
	Lochbuie Red Braeburn		B	
	Mahana Red		B	
	Mariri Red		B	
	Redfield		B	
	Royal Braeburn		B	
Bramley's Seedling		Bramley, Triomphe de Kiel		
Brettacher Sämling				
Calville Groupe des				

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Cardinal			B	
Carola		Kalco	C	
Caudle			B	
Charden				
Charles Ross				
Civni			B	
Coromandel Red		Corodel	A	
Cortland			B	
Cox's Orange Pippin		Cox orange	C	R
	Mutanti di Cox's Orange Pippin e.g.		C	R
	Cherry Cox		C	R
Crimson Bramley				
Cripps Pink			C	
	Mutanti di Cripps Pink e.g.		C	
	Pink Rose		C	
	Rosy Glow		C	
	Ruby Pink		C	
Cripps Red			C* (1)	
Dalinbel			B	R
Delblush				
Delcorf			C	
	Mutanti di Delcorf e.g.		C	
	Dalili		C	
	Monidel		C	
Delgollune			B	
Delicious ordinaire		Ordinary Delicious	B	
Deljeni				
Delikates			B	
Delor			C	
Discovery			C	
Doč Melbi		Doch Melbi	C	
Dunn's Seedling				R

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Dykmanns Zoet			C	
Egremont Russet				R
Elan				
Elise		Red Delight	A	
Ellison's orange		Ellison	C	
Elstar			C	
	Mutanti di Elstar e.g.			
	Bel-El		C	
	Daliest		C	
	Daliter		C	
	Elshof		C	
	Elstar Armhold		C	
	Elstar Reinhardt		C	
	Goedhof		C	
	Red Elstar		C	
Valstar		C		
Empire			A	
Falstaff			C	
Fiesta		Red Pippin	C	
Florina			B	
Forele			B	
Fortune				R
Fuji			B	
	Mutanti di Fuji e.g.		B	
	Kiku		B	
Gala			C	
	Mutanti di Gala e.g.		C	
	Annaglo		C	
	Baigent		C	
	Galaxy		C	
	Mitchgala		C	
	Obrogala		C	
	Regala		C	
	Regal Prince		C	
Tenroy		C		

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Garcia				
Ginger Gold				
Gloster			B	
Goldbohemia				
Golden Delicious				
	Mutanti di Golden Delicious e.g.			
Golden Russet				R
Golden Supreme		Gradigold, Golden Extreme		
Goldrush		Coop 38		
Goldstar				
Granny Smith				
Gravensteiner		Gravenstein		
	Mutanti di Gravensteiner e.g.			
	Gravenstein rouge	Red Gravenstein, Roter Gravensteiner		
Greensleeves				
Holsteiner Cox		Holstein		R
	Mutanti di Holsteiner Cox e.g.			R
	Holstein rouge	Red Holstein, Roter Holsteiner Cox		R
Honeycrisp			C	
Honey gold				
Horneburger				
Howgate Wonder		Manga		
Idared			B	
Iedzēnu			B	
Ilga			B	
Ingrid Marie			B	R
Iron			C	
Isbranica			C	
Jacob Fisher				

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Jacques Lebel				
Jamba			C	
James Grieve				
	Mutanti di James Grieve e.g.			
	James Grieve rouge	Red James Grieve		
Jarka			C	
Jerseymac			B	
Jester				
Jonagold (?)			C	
	Mutanti di Jonagold e.g.		C	
	Crowngold		C	
	Daligo		C	
	Daliguy	Jonasty	C	
	Dalijean	Jonamel	C	
	Decosta		C	
	Jomar		C	
	Jomured	Van de Poel	C	
	Jonabel		C	
	Jonabres		C	
	Jonagold Boerekamp		C	
	Jonagold 2000	Excel	C	
	Jonagored Supra		C	
	Jonaveld		C	
	King Jonagold		C	
	New Jonagold	Fukushima	C	
	Novajo	Veulemanns	C	
	Primo		C	
	Red Jonaprince		C	
Romagold	Surkijn	C		
Rubinstar		C		
Schneica	Jonica	C		
Wilmuta		C		

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Jonalord			C	
Jonathan			B	
Julia			B	
Jupiter				
Karmijn de Sonnaville			C	
Katja		Katy	B	
Kent				R
Kidd's orange red			C	R
Kim			B	
Koit			C	
Koričnoje Novoje		Korichnoe Novoe, Korichnevoe Novoe	C	
Kovaļenkovskoje		Kovalenkovskoe	B	
Krameri Tuvioun			B	
Kulikovskoje			B	
Lady Williams			B	
Lane's Prince Albert				
Laxton's Superb			C	R
Ligol			B	
Lobo			B	
Lodel			A	
Lord Lambourne			C	
Maigold			B	
McIntosh			B	
Meelis			B	
Melba			C	
Melodie			B	
Melrose			C	
Meridian			C	
Moonglo			C	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Morgenduft		Imperatore	B	
Mutsu				
Noris			B	
Normanda			C	
Nueva Europa			C	
Nueva Orleans			B	
Odin			B	
Ontario			B	
Orlik			B	
Orlovskoje Polosatoje			C	
Ozark Gold				
Paula Red			B	
Pero de Cirio				
Piglos			B	
Pikant			B	
Pikkolo			C	
Pilot			C	
Pimona			C	
Pinova			C	
Pirella			B	
Piros			C	
Prima			B	
Rafzubex			A	
Rafzubin			C	
Rajka			B	
Rambour d'hiver				
Rambour Franc			B	
Reanda			B	
Rebella			C	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Red Delicious			A	
	Mutanti di Red Delicious e.g.		A	
	Erovan	Early Red One	A	
	Fortuna Delicious		A	
	Oregon	Oregon Spur Delicious	A	
	Otago		A	
	Red Chief		A	
	Red King		A	
	Red Spur		A	
	Red York		A	
	Richared		A	
	Royal Red		A	
	Shotwell Delicious		A	
	Stark Delicious		A	
	Starking		A	
	Starkrimson		A	
	Starkspur		A	
	Topred		A	
	Well Spur		A	
Red Dougherty			A	
Redkroft			A	
Regal			A	
Regina			B	
Reglindis			C	
Reine des Reinettes		Gold Parmoné, Goldparmäne	C	
Reineta Encarnada			B	
Reinette Rouge du Canada			B	
Reinette d'Orléans				
Reinette Blanche du Canada		Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada		R

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Reinette de France				
Reinette de Landsberg				
Reinette grise du Canada		Graue Kanadarenette		R
Relinda			C	
Remo			B	
Renora			B	
Resi			B	
Resista				
Retina			B	
Rewena			B	
Roja de Benejama		Verruga, Roja del Valle, Clavelina	A	
Rome Beauty		Belle de Rome, Rome	B	
	Mutanti di Rome Beauty e.g.		B	
	Red Rome		B	
Rosana			B	
Royal Beauty			A	
Rubin (Czech cultivar)			C	
Rubin (Kazakhstan cultivar)			B	
Rubinola			B	
Rudens Svītrains		Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst, Sügisjoonik, Syysjuovikas and numerous others	C	
Saltanat			B	
Sciearly			A	
Scifresh			B	
Sciglo			A	
Sciray		GS48	A	
Scired			A	R
Sciros			A	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Selena			B	
Shampion			B	
Sidrunkollane Talioun				
Sinap Orlovskij				
Snygold		Earlygold		
Sommerregent			C	
Spartan			A	
Splendour			A	
St. Edmunds Pippin				R
Stark's Earliest			C	
Štaris		Staris	A	
Sturmer Pippin				R
Summerred			B	
Sügisdessert			C	
Sunrise			A	
Sunset				R
Suntan				R
Sweet Caroline			C	
Talvenauding			B	R
Tellisaare			B	
Tiina		Tina	C	
Topaz			B	
Tydeman's Early Worcester		Tydeman's Early	B	
Veteran			B	
Vista Bella		Bellavista	B	
Wealthy			B	
Worcester Pearmain			B	
York			B	
Zarja Alatau		Zarya Alatau		
Zailijskoje		Zailijskoe	B	
Žigulovskoje		Zhigulovskoe	C	

(1) Con un minimo del 20 % per le categorie I e II.

(2) Tuttavia, per la varietà Jonagold, almeno un decimo della superficie del frutto della categoria II deve presentare striature rosse.

PARTE 2: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER GLI AGRUMI

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle seguenti varietà (cultivar) di frutti, designati come «agrumi», destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi quelli destinati alla trasformazione industriale:

- limoni della specie *Citrus limon* (L.) Burm. f.,
- mandarini (*Citrus reticulata* Blanco), compresi i satsuma (*Citrus unshiu* Marcow.), clementine (*Citrus clementina* Hort. ex Tanaka.), mandarini comuni (*Citrus deliciosa* Ten.) e tangerini (*Citrus tangerina* Tan.) derivati da queste specie e dai loro ibridi,
- arance della specie *Citrus sinensis* (L.) Osbeck.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che gli agrumi devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, gli agrumi devono essere:

- interi;
- privi di ammaccature e/o lesioni cicatrizzate estese;
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- praticamente prive di parassiti;
- esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
- esenti da segni di essiccamento e di disidratazione;
- esenti da danni dovuti alle basse temperature o al gelo;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato degli agrumi devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse, e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Requisiti di maturazione

Gli agrumi devono aver raggiunto un adeguato grado di sviluppo e di maturazione rispondente alle caratteristiche della varietà, dell'epoca di raccolta e della zona di produzione.

Il grado di maturazione degli agrumi è definito dai parametri seguenti, indicati per ciascuna specie sotto menzionata:

- contenuto minimo di succo;

- contenuto minimo totale di solidi solubili, ossia contenuto minimo di zucchero;
- rapporto minimo zucchero/acidità ⁽¹⁾,
- colorazione.

Il grado di colorazione deve essere tale che, al termine del normale processo di sviluppo, gli agrumi raggiungano al punto di destinazione il colore tipico della varietà.

	Contenuto minimo di succo	Contenuto minimo di zucchero (°Brix)	Rapporto minimo zucchero/acidità	Colorazione
Limoni	20			La colorazione deve essere quella tipica della varietà. I frutti che presentano una colorazione verde (purché non scura) sono ammessi a condizione che soddisfino i requisiti in materia di contenuto minimo di succo.

Satsuma, clementine, altre varietà di mandarini e loro ibridi

Mandarini Satsuma	33		6.5:1	La colorazione deve essere quella tipica della varietà su almeno un terzo della superficie del frutto.
Clementine	40		7.0:1	
Altre varietà di mandarini e loro ibridi	33		7.5:1	

Arance

Arance sanguigne	30		6.5:1	La colorazione deve essere quella tipica della varietà. Tuttavia, i frutti che presentano una colorazione verde chiara sono ammessi a condizione che tale colorazione non superi un quinto della superficie totale del frutto.
Gruppo Navel	33		6.5:1	
Altre varietà	35		6.5:1	Le arance prodotte in zone caratterizzate da temperature elevate e da forte umidità relativa durante il periodo di sviluppo possono presentare una colorazione verde su più di un quinto della superficie totale del frutto a condizione che rispettino il contenuto minimo di succo previsto.
Mosambi, Sathgudi e Pacitan con colorazione verde su più di 1/5 della superficie	33			
Altre varietà con colorazione verde su più di 1/5 della superficie	45			

Gli agrumi rispondenti ai suddetti criteri di maturazione possono essere «deverdizzati». Tale trattamento è consentito soltanto a condizione che non siano modificate le altre caratteristiche organolettiche naturali.

C. Classificazione

Gli agrumi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i) *Categoria «Extra»*

Gli agrumi di questa categoria devono essere di qualità superiore. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, purché non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l'aspetto generale del prodotto e la sua presentazione nell'imballaggio.

ii) *Categoria I*

Gli agrumi di questa categoria devono essere di buona qualità. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

⁽¹⁾ Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma,
- lievi difetti di colorazione, come lievi bruciature prodotte dal sole,
- lievi difetti progressivi dell'epidermide che non colpiscono la polpa,
- lievi difetti dell'epidermide prodotti durante la formazione del frutto, ad esempio ramaggiatura argentata, rugginosità o danni provocati da parassiti,
- lievi difetti cicatrizzati dovuti a cause meccaniche, ad esempio grandine, sfregamento, urti durante la manipolazione,
- lieve e parziale distacco della buccia (o scorza) per tutti i frutti del gruppo dei mandarini.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende gli agrumi che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

- difetti di forma,
- difetti di colorazione, come bruciature prodotte dal sole,
- difetti progressivi dell'epidermide che non colpiscono la polpa,
- difetti dell'epidermide prodotti durante la formazione del frutto, ad esempio ramaggiatura argentata, rugginosità o danni provocati da parassiti,
- difetti cicatrizzati dovuti a cause meccaniche, ad esempio grandine, sfregamento, urti durante la manipolazione,
- alterazioni superficiali e cicatrizzate dell'epidermide,
- rugosità della scorza,
- lieve e parziale distacco della buccia (o scorza) per le arance e parziale distacco della buccia (o scorza) per tutti i frutti del gruppo dei mandarini.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal numero di frutti.

A. Calibro minimo

Si applicano i seguenti calibri minimi:

Frutto	Diametro (mm)
Limoni	45
Satsuma, altre varietà di mandarini e loro ibridi	45
Clementine	35
Arance	53

B. Omogeneità

Gli agrumi possono essere calibrati secondo una delle opzioni seguenti.

- a) Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:
- 10 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è < 60 mm
 - 15 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è ≥ 60 mm ma < 80 mm
 - 20 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è ≥ 80 mm ma < 110 mm
 - non vi sono limiti per la differenza in caso di frutti di diametro ≥ 110 mm.
- b) Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici e gli intervalli riportati nelle tabelle che seguono:

	Codice di calibro	Diametro (mm)
Limoni	0	79 - 90
	1	72 - 83
	2	68 - 78
	3	63 - 72
	4	58 - 67
	5	53 - 62
	6	48 - 57
	7	45 - 52
Satsuma, clementine e altre varietà di mandarini e loro ibridi	1 - XXX	78 e oltre
	1 - XX	67 - 78
	1 or 1 - X	63 - 74
	2	58 - 69
	3	54 - 64
	4	50 - 60
	5	46 - 56
	6 ⁽¹⁾	43 - 52
	7	41 - 48
	8	39 - 46
	9	37 - 44
10	35 - 42	

	Codice di calibro	Diametro (mm)
Arance	0	92 – 110
	1	87 – 100
	2	84 – 96
	3	81 – 92
	4	77 – 88
	5	73 – 84
	6	70 – 80
	7	67 – 76
	8	64 – 73
	9	62 – 70
	10	60 – 68
	11	58 – 66
	12	56 – 63
13	53 – 60	

(¹) I calibri inferiori a 45 mm si riferiscono esclusivamente alle clementine.

L'omogeneità di calibrazione corrisponde alle scale di calibro indicate più sopra, salvo nei casi seguenti:

per i frutti presentati alla rinfusa in casse di grande volume e i frutti presentati in imballaggi di vendita di peso netto non superiore a 5 kg, la differenza massima non deve essere superiore all'intervallo risultante dal raggruppamento di tre calibri consecutivi della scala di calibro.

- c) Nel caso degli agrumi calibrati secondo il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con quanto previsto alla lettera a).

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza non oltre lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii) Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza non oltre l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né le caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii) *Categoria II*

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi rispondenti al calibro immediatamente inferiore e/o superiore a quello (o a quelli, in caso di raggruppamento di tre calibri) menzionato (menzionati) sull'imballaggio.

In tutti i casi, la tolleranza del 10 % riguarda unicamente i frutti di calibro non inferiore ai minimi seguenti:

Frutto	Diametro (mm)
Limoni	43
Satsuma, altre varietà di mandarini e loro ibridi	43
Clementine	34
Arance	50

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE**A. Omogeneità**

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto agrumi della stessa origine, varietà e dello stesso tipo commerciale, della stessa qualità e dello stesso calibro e, a quanto si possa constatare, dello stesso grado di sviluppo e di maturazione.

Inoltre, per la categoria «Extra», è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di agrumi di diverse specie, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni specie, quanto alla varietà o al tipo commerciale e all'origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento e imballaggio

Gli agrumi devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

Se i frutti sono incartati, si deve usare esclusivamente carta sottile, asciutta, nuova e inodore ⁽¹⁾.

È vietato l'impiego di qualsiasi sostanza atta a modificare le caratteristiche naturali degli agrumi, in particolare il loro odore o sapore ⁽²⁾.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo. È tuttavia ammessa la presentazione che comporti, aderente al frutto, un corto ramoscello non legnoso munito di qualche foglia verde.

⁽¹⁾ L'impiego di agenti conservanti o di qualunque altra sostanza chimica che possa conferire all'epidermide del frutto un odore estraneo è autorizzato solo se conforme alle disposizioni vigenti nell'Unione.

⁽²⁾ L'impiego di agenti conservanti o di qualunque altra sostanza chimica che possa conferire all'epidermide del frutto un odore estraneo è autorizzato solo se conforme alle disposizioni vigenti nell'Unione.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A. Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;
- solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Natura del prodotto

- Nome comune della specie se il contenuto non è visibile dall'esterno;
- nome della varietà per le arance;
- per il gruppo dei mandarini:
 - mandarini satsuma: «Satsuma», che può essere seguito dal nome della varietà,
 - clementine: «clementine», che può essere seguito dal nome della varietà e, se del caso, dall'indicazione «senza semi» per le clementine prive di semi, oppure clementine (da 1 a 10 semi) oppure clementine «con semi» nel caso di clementine con più di 10 semi;
 - altre varietà di mandarini e loro ibridi: nome della varietà.
- «agrumi misti» o denominazione equivalente e i nomi comuni delle diverse specie, in caso di miscugli di agrumi di specie diverse;
- «senza semi» (facoltativo) ⁽¹⁾.

C. Origine del prodotto

- Paese di origine ⁽²⁾ ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
- Nel caso di un miscuglio di agrumi di diverse specie e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare in prossimità immediata del nome della varietà corrispondente.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- Calibro, così espresso:
 - calibro minimo e calibro massimo (in mm) oppure

⁽¹⁾ Gli agrumi senza semi occasionalmente possono contenere semi.

⁽²⁾ Indicare il nome completo o comunemente usato.

- codice (codici) di calibro seguito, in via facoltativa, da un calibro minimo o massimo o dal numero di frutti.
- Ove ne venga fatto uso, indicazione degli agenti conservanti o delle altre sostanze chimiche utilizzati in trattamenti post-raccolta.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 3: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I KIWI

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai kiwi (noti anche come *Actinidia*) delle varietà (cultivar) derivate dall'*Actinidia chinensis* Planch. e dall'*Actinidia deliciosa* (A. Chev.), C. F. Liang e A. R. Ferguson, destinati a essere forniti al consumatore allo stato fresco, esclusi i kiwi destinati alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i kiwi devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i kiwi devono essere:

- interi (ma senza peduncolo);
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- praticamente privi di parassiti;
- esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
- sufficientemente sodi, né molli, né avvizziti, né impregnati d'acqua;
- ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei kiwi devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse, e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Caratteristiche minime di maturazione

I kiwi devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente.

Per rispettare questa disposizione, i frutti devono avere raggiunto un grado di maturazione minimo pari a 6,2° Brix o corrispondente ad un tenore medio di sostanza secca del 15 % nella fase di condizionamento, in modo da permettere loro di raggiungere 9,5° Brix al momento di entrare nella catena di distribuzione.

C. **Classificazione**

I kiwi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i) *Categoria «Extra»*

I kiwi di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

I frutti devono essere sodi e la polpa deve essere perfettamente sana.

Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, purché non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l'aspetto generale del prodotto e la sua presentazione nell'imballaggio.

Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione equatoriale all'asse del frutto, deve essere di almeno 0,8.

ii) *Categoria I*

I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

I frutti devono essere sodi e la polpa deve essere perfettamente sana.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni),
- lievi difetti di colorazione,
- lievi difetti della buccia, purché la loro superficie complessiva non superi 1 cm²,
- un piccolo «segno di Hayward», caratterizzato da una linea longitudinale e senza protuberanze.

Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione equatoriale all'asse del frutto, deve essere di almeno 0,7.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende i kiwi che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

I frutti devono essere sufficientemente sodi e la polpa non deve presentare gravi difetti.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i kiwi conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservabilità e la presentazione del prodotto:

- difetti di forma,
- difetti di colorazione,
- difetti della buccia, quali piccole fenditure o scalfitture cicatrizzate, purché la superficie complessiva non superi 2 cm²,
- diversi «segni di Hayward» più pronunciati, con una lieve protuberanza,
- lievi ammaccature.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal peso del frutto.

Il peso minimo è di 90 g per la categoria «extra», di 70 g per la categoria I e di 65 g per la categoria II.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

- 10 g per i frutti di peso inferiore a 85 g,
- 15 g per i frutti di peso compreso tra 85 e 120 g,
- 20 g per i frutti di peso compreso tra 120 e 150 g,
- 40 g per i frutti di peso pari o superiore a 150 g.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 % in numero o in peso di kiwi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza non oltre lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii) Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza non oltre l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii) Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi che non soddisfano i requisiti di calibro.

Tuttavia i kiwi non devono avere un peso inferiore a 85 g per la categoria «extra», a 67 g per la categoria I e a 62 g per la categoria II.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente kiwi della stessa origine, varietà, qualità e calibro.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento e imballaggio

I kiwi devono essere condizionati in modo che sia garantita un'adeguata protezione del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;
- solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Natura del prodotto

- «Kiwi» e/o «Actinidia» se il contenuto non è visibile dall'esterno;
- nome della varietà (facoltativo).

C. Origine del prodotto

Paese di origine ⁽¹⁾ ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria;
- calibro espresso dal peso minimo e massimo dei frutti;
- numero di frutti (facoltativo).

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario che le indicazioni di cui al primo comma figurino sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti ognuno dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

⁽¹⁾ Indicare il nome completo o comunemente usato.

PARTE 4: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LATTUGHE, INDIVIE RICCE E SCAROLE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica:

- alle lattughe delle varietà (cultivar) derivate:
 - dalla *Lactuca sativa* var. *capitata* L. (lattughe a cappuccio, comprese quelle del tipo «Iceberg»),
 - dalla *Lactuca sativa* var. *longifolia* Lam. (lattughe romane),
 - dalla *Lactuca sativa* var. *crispa* L. (lattughe da taglio),
- a incroci di queste varietà, nonché
- alle indivie ricce delle varietà (cultivar) derivate da *Cichorium endivia* L. var. *crispum* Lam., e
- scarole delle varietà (cultivar) derivate da *Cichorium endivia* var. *latifolium* Lam.

destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore.

La presente norma non si applica né ai prodotti destinati alla trasformazione industriale, né a quelli commercializzati sotto forma di foglie staccate, né alle lattughe con zolla, né alle lattughe in vaso.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le lattughe, le indivie ricce e le scarole devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

- interi;
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti e mondati, cioè praticamente privi di terra o di ogni altro substrato e praticamente privi di sostanze estranee visibili.
- di aspetto fresco;
- praticamente privi di parassiti;
- praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
- turgidi;
- non fioriti;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.

Per le lattughe è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, causato da un abbassamento di temperatura durante il ciclo vegetativo, sempreché l'aspetto non ne risulti seriamente alterato.

Il torsolo deve essere reciso in modo netto in corrispondenza della corona fogliare esterna.

I prodotti devono presentare uno sviluppo normale. Lo sviluppo e lo stato dei prodotti devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse, e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. **Classificazione**

I prodotti sono classificati nelle due categorie seguenti:

i) *Categoria I*

I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Essi devono essere inoltre:

- ben formati;
- sodi, tenuto conto del sistema di coltivazione e del tipo di prodotto,
- esenti da danneggiamenti e alterazioni che ne pregiudichino la commestibilità,
- esenti da danni provocati dal gelo.

Le lattughe a cappuccio devono avere un solo grumolo, ben formato. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammesso un grumolo ridotto.

Le lattughe romane devono presentare un grumolo, che può essere ridotto.

Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla della parte centrale.

ii) *Categoria II*

Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere:

- abbastanza ben formati,
- esenti da difetti e alterazioni che ne pregiudichino seriamente la commestibilità.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i prodotti conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservabilità e la presentazione:

- lievi difetti di colorazione,
- lievi danni dovuti a parassiti.

Le lattughe a cappuccio devono presentare un grumolo, che può essere ridotto. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammessa tuttavia la mancanza del grumolo.

Le lattughe romane possono non presentare un grumolo.

III. **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE**

Il calibro è determinato dal peso unitario.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i prodotti di uno stesso imballaggio non deve superare:

- a) Lattughe
 - 40 g se il cespo più leggero ha un peso inferiore a 150 g,
 - 100 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 150 e 300 g,
 - 150 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 300 e 450 g,
 - 300 g se il cespo più leggero ha un peso superiore a 450 g.
- b) Indivie ricce e scarole
 - 300 g.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza non oltre l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

ii) Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di cespi non rispondenti né alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 % in numero di cespi non rispondenti ai requisiti di calibro.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto prodotti della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di lattughe e/o scarole di diverse varietà distinte, di diversi tipi commerciali e/o di diversi colori a condizione che siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, quanto al tipo commerciale e/o colore e all'origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento e imballaggio

I prodotti devono essere condizionati in modo da garantirne una protezione adeguata e in modo razionale tenendo conto del calibro e del tipo di imballaggio, vale a dire senza spazi vuoti o pressione eccessiva.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.

A. Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;
- solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Natura del prodotto

- «Lattughe», «lattughe Batavia», «lattughe Iceberg», «lattughe romane», «lattughe da taglio» (o, ad esempio, «foglie di quercia», «lollo bionda», «lollo rossa»), «indivie ricce», «scarole» o una definizione che sia sinonimo della varietà in causa quando il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno;
- «lattughe a foglie spesse» o una denominazione equivalente, ove del caso,
- se del caso, l'indicazione «ottenuta in coltura protetta» o una denominazione equivalente, ove del caso,
- nome della varietà (facoltativo),
- «miscuglio di insalate/scarole», o una denominazione equivalente nel caso di miscugli di lattughe e/o scarole di diverse varietà e/o di diversi tipi commerciali distinti e/o di diversi colori; se il prodotto non è visibile dall'esterno, occorre indicare le varietà e/o i tipi commerciali e/o i colori e la quantità di ciascun prodotto presente nell'imballaggio.

C. Origine del prodotto

- Paese di origine ⁽¹⁾ ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
- Nel caso di un miscuglio di lattughe e/o scarole di diverse varietà e/o di diversi tipi commerciali distinti e/o di diversi colori e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare in prossimità immediata del nome della varietà e/o del tipo commerciale e/o del colore corrispondente.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria
- Calibro (peso minimo a cespo) o numero di cespi

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

⁽¹⁾ Indicare il nome completo o comunemente usato.

PARTE 5: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PESCHE E LE PESCHE NOCI

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle pesche e alle pesche noci delle varietà (cultivar) derivate da *Prunus persica* Sieb. e Zucc., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le pesche e pesche noci destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pesche e le pesche noci devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pesche e le pesche noci devono essere:

- intere;
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
- praticamente prive di parassiti;
- esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
- senza apertura della cavità peduncolare,
- prive di umidità esterna anormale;
- prive di odore e/o sapore estranei,
- lo sviluppo e lo stato delle pesche e delle pesche noci devono essere tali da consentire:
- il trasporto e le operazioni connesse, e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Requisiti di maturazione

I frutti devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente. L'indice rifrattometrico minimo della polpa deve essere uguale o superiore a 8° Brix.

C. Classificazione

Le pesche e le pesche noci sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i) Categoria «Extra»

Le pesche e le pesche noci di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia, purché queste non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservabilità e la sua presentazione nell'imballaggio.

ii) Categoria I

Le pesche e le pesche noci di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti della buccia, purché essi non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di sviluppo,
- lievi difetti di colorazione,
- lievi segni di pressione su una superficie totale non superiore a 1 cm²,
- lievi difetti della buccia su una superficie non superiore a:
 - 1,5 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende le pesche e le pesche noci che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo. Sono ammessi i seguenti difetti della buccia, purché le pesche e le pesche noci conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- difetti di sviluppo, come noccioli aperti, purché il frutto sia chiuso e la polpa sana,
- difetti di colorazione,
- ammaccature, che possono essere leggermente decolorate, su una superficie totale non superiore a 2 cm²,
- difetti della buccia su una superficie non superiore a:
 - 2,5 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 2 cm² di superficie totale per gli altri difetti.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato o dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto, in funzione del peso, o dal numero di frutti.

Il calibro minimo è di:

- 56 mm o 85 g per la categoria «Extra»,
- 51 mm o 65 g per le categorie I e II (se i prodotti sono calibrati).

Tuttavia, i frutti al di sotto di 56 mm o di 85 g non possono essere commercializzati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre (emisfero boreale) o tra il 1° gennaio e il 30 aprile (emisfero australe).

Le disposizioni che seguono sono facoltative per la categoria II.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i prodotti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a) per i frutti calibrati secondo il diametro:

- 5 mm per frutti al di sotto di 70 mm;

- 10 mm per i frutti di 70 mm e oltre;
- b) per i frutti calibrati secondo il peso:
- 30 g per frutti al di sotto di 180 g;
- 80 g per i frutti di 180 g e oltre;
- c) per i frutti calibrati secondo il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con quanto previsto alla lettera a) o alla lettera b).

Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici riportati nelle tabelle che seguono:

	codice	diametro		peso	
		da (mm)	a (mm)	da (g)	a (g)
1	D	51	56	65	85
2	C	56	61	85	105
3	B	61	67	105	135
4	A	67	73	135	180
5	AA	73	80	180	220
6	AAA	80	90	220	300
7	AAAA	> 90		> 300	

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza non oltre lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii) Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza non oltre l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii) Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie (se i prodotti sono calibrati): è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci che non soddisfano i requisiti di calibro.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente pesche o pesche noci della stessa origine, varietà e qualità, dello stesso grado di maturazione, dello stesso calibro (se i prodotti sono calibrati) e, per la categoria «Extra», di colorazione uniforme.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento e imballaggio

Le pesche e le pesche noci devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.

A. Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;
- solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Natura del prodotto

- «Pesche» o «Pesche noci», se il contenuto non è visibile dall'esterno;
- colore della polpa;
- nome della varietà (facoltativo),

C. Origine del prodotto

Paese di origine ⁽¹⁾ ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.

⁽¹⁾ Indicare il nome completo o comunemente usato.

- Calibro (in caso prodotti calibrati) espresso dal diametro minimo e massimo (in mm) o dal peso minimo e massimo (in g) o dal codice di calibro.
- Numero di frutti (facoltativo).

E. **Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)**

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 6: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PERE

I. **DEFINIZIONE DEL PRODOTTO**

La presente norma si applica alle pere delle varietà (cultivar) derivate da *Pyrus communis* L. destinate ad essere fornite al consumatore allo stato fresco, escluse le pere destinate alla trasformazione industriale.

II. **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ**

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pere devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. **Caratteristiche minime**

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pere devono essere:

- intere;
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
- praticamente prive di parassiti;
- esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
- prive di umidità esterna anormale;
- prive di odore e/o sapore estranei,

Lo sviluppo e lo stato delle pere devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse, e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. **Requisiti di maturazione**

Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle pere devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali.

C. **Classificazione**

Le pere sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i) *Categoria «Extra»*

Le pere di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Un elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà estive figura nell'appendice alla presente norma.

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento e la buccia esente da rugginosità rugosa.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la sua conservazione e la sua presentazione nell'imballaggio.

Il peduncolo deve essere integro.

Le pere non devono essere grumose.

ii) *Categoria I*

Le pere di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà ⁽¹⁾.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di sviluppo,
- lievi difetti di colorazione,
- leggerissima rugginosità rugosa,
- lievi difetti della buccia su una superficie non superiore a:
 - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (*V. pirina* e *Venturia inaequalis*), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 0,25 cm²,
- lievi ammaccature di superficie complessiva non superiore a 1 cm².

Il peduncolo può essere leggermente danneggiato.

Le pere non devono essere grumose.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende le pere che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché le pere conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- difetti di sviluppo,
- difetti di colorazione,

⁽¹⁾ Un elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà estive figura nell'appendice alla presente norma.

- lieve rugginosità rugosa,
- difetti della buccia non superiori a:
 - 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (*Venturia pirinas* e *V. inaequalis*), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 1 cm²,
 - lievi ammaccature di superficie complessiva non superiore a 2 cm².

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso.

Il calibro minimo è di:

a) per i frutti calibrati secondo il diametro:

	Categoria «Extra»	Categoria I	Categoria II
Varietà a frutto grosso	60 mm	55 mm	55 mm
Altre varietà	55 mm	50 mm	45 mm

b) per i frutti calibrati secondo il peso:

	Categoria «Extra»	Categoria I	Categoria II
Varietà a frutto grosso	130 g	110 g	110 g
Altre varietà	110 g	100 g	75 g

Le pere estive che figurano nell'appendice della presente norma non devono rispettare il calibro minimo.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a) per i frutti calibrati secondo il diametro:

- 5 mm per i frutti della categoria «Extra» e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati;
- 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o negli imballaggi di vendita;

b) per i frutti calibrati secondo il peso:

- per i frutti della categoria «Extra» e delle categorie I e II presentati a strati ordinati:

Variazione (g)	Differenza di peso (g)
75 - 100	15
100 - 200	35
-200-250	50
> 250	80

— per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o negli imballaggi di vendita:

Variazione (g)	Differenza di peso (g)
75 - 100	25
100 - 200	50
> 200	100

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell'imballaggio o negli imballaggi di vendita non è previsto un calibro omogeneo.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza non oltre lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii) Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza non oltre l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii) Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di frutti che non soddisfano i requisiti di calibro, con una variazione massima di:

— 5 mm al di sotto del diametro minimo,

— 10 g al di sotto del peso minimo.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto pere della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria «Extra» è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà di pere, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento e imballaggio

Le pere devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A. Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;
- solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Natura del prodotto

- «Pere», se il contenuto non è visibile dall'esterno;
- nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di pere di diverse varietà, i nomi di ciascuna delle varietà presenti nell'imballaggio.

C. Origine del prodotto

Paese di origine ⁽¹⁾ ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. Nel caso di un miscuglio di pere di diverse varietà e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare in prossimità immediata del nome della varietà corrispondente.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- Calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi.
- Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:
 - a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo e massimo o dal peso minimo e massimo;

⁽¹⁾ Indicare il nome completo o comunemente usato.

- b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro o dal peso del frutto più piccolo dell'imballaggio seguito dalla menzione «e più» o da un'espressione equivalente oppure, se del caso, dal diametro o dal peso del frutto più grosso dell'imballaggio.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

Appendice

Criteria di calibro per le pere

G = Varietà a frutto grosso

PE = Pere estive, per le quali non è richiesto alcun calibro minimo.

Elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà di pere estive

Le varietà a frutto piccolo e le altre varietà non figuranti nell'elenco possono essere commercializzate purché rispettino le disposizioni in materia di calibrazione per le altre varietà descritte nella sezione III della norma.

Alcune delle varietà menzionate nell'elenco possono essere commercializzate con nomi commerciali per le quali è stata chiesta od ottenuta la protezione in uno o più paesi. La prima e la seconda colonna della tabella non prevedono l'indicazione di un marchio commerciale. Alcuni marchi noti figurano nella terza colonna, a titolo puramente informativo.

Varietà	Sinonimi	Nomi commerciali	Calibro
Abbé Fétel	Abate Fetel		G
Abugo o Siete en Boca			PE
Akça			PE
Alka			G
Alsa			G
Amfora			G
AGexandrine Douillard			G
Bambinella			PE
Bergamotten			PE
Beurré Alexandre Lucas	Lucas		G
Beurré Bosc	Bosc, Beurré d'Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander		G
Beurré Clairgeau			G
Beurré d'Arenberg	Hardenpont		G
Beurré Giffard			PE

Varietà	Sinonimi	Nomi commerciali	Calibro
Beurré précoce Morettini	Morettini		PE
Blanca de Aranjuez	Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla		PE
Carusella			PE
Castell	Castell de Verano		PE
Colorée de Juillet	Bunte Juli		PE
Comice rouge			G
Concorde			G
Condoula			PE
Coscia	Ercolini		PE
Curé	Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana		G
D'Anjou			G
Dita			G
D. Joaquina	Doyenné de Juillet		PE
Doyenné d'hiver	Winterdechant		G
Doyenné du Comice	Comice, Vereinsdechant		G
Erika			G
Etrusca			PE
Flamingo			G
Forelle			G
Général Leclerc		Amber Grace™	G
Gentile			PE
Golden Russet Bosc			G
Grand champion			G
Harrow Delight			G
Jeanne d'Arc			G
Joséphine			G
Kieffer			G
Klapa Milule			G
Leonardeta	Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon		PE

Varietà	Sinonimi	Nomi commerciali	Calibro
Lombacad		Cascade ®	G
Moscattella			PE
Mramornaja			G
Mustafabey			PE
Packham's Triumph	Williams d'Automne		G
Passe Crassane	Passa Crassana		G
Perita de San Juan			PE
Pérola			PE
Pitmaston	Williams Duchesse		G
Précoce de Trévoux	Trévoux		PE
Président Drouard			G
Rosemarie			G
Santa Maria	Santa Maria Morettini		PE
Spadoncina	Agua de Verano, Agua de Agosto		PE
Suvenirs			G
Taylors Gold			G
Triomphe de Vienne			G
Vasarine Sviestine			G
Williams Bon Chrétien	Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett		G

PARTE 7: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE FRAGOLE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle fragole delle varietà (cultivar) derivate dal genere *Fragaria* L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le fragole destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le fragole devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le fragole devono essere:

- intere e non danneggiate,
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
- di aspetto fresco, ma non lavate;
- praticamente prive di parassiti;

- praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
- munite del loro calice (ad eccezione delle fragole di bosco); il calice e, ove presente, il peduncolo, devono essere freschi e verdi;
- prive di umidità esterna anormale;
- prive di odore e/o sapore estranei.

Le fragole devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente. Il loro sviluppo e stato devono essere tali consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse, e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. **Classificazione**

Le fragole sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i) *Categoria «Extra»*

Le fragole di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Devono avere aspetto brillante, tenuto conto delle caratteristiche della varietà.

Devono essere prive di terra.

Esse devono essere prive di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservabilità e la sua presentazione nell'imballaggio.

ii) *Categoria I*

Le fragole di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma,
- presenza di una piccola zona bianca la cui superficie non deve superare un decimo della superficie totale del frutto,
- lievi segni superficiali di pressione.

Devono essere praticamente prive di terra.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende le fragole che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime di cui sopra.

Esse possono presentare i difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- una zona bianca la cui superficie non deve superare un quinto della superficie totale del frutto,
- lievi ammaccature secche che non possono più svilupparsi,
- lievi tracce di terra.

III. **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE**

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale.

Il calibro minimo è di:

- 25 mm per la categoria «Extra»,
- 18 mm per le categorie I e II.

Per le fragole di bosco non è fissato un calibro minimo.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza non oltre lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii) Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza non oltre il 2 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii) Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole che non soddisfano i requisiti di calibro.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo: ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente fragole della stessa origine, varietà e qualità.

Nella categoria «Extra» le fragole, ad eccezione delle fragole di bosco, devono essere particolarmente omogenee e regolari per quanto concerne il grado di maturazione, la colorazione e il calibro. Nella categoria I, le fragole possono presentare un calibro meno omogeneo.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento e imballaggio

Le fragole devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;

- solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Natura del prodotto

- «Fragole» se il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno;
- nome della varietà (facoltativo).

C. Origine del prodotto

Paese di origine ⁽¹⁾ ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 8: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PEPERONI DOLCI**I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO**

La presente norma si applica ai peperoni dolci delle varietà ⁽²⁾ (cultivar) derivate dal *Capsicum annuum* L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i peperoni dolci destinati alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i peperoni dolci devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i peperoni dolci devono essere:

- interi;
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- di aspetto fresco;
- sodi;
- praticamente privi di parassiti;
- esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
- esenti da danni dovuti alle basse temperature o al gelo;
- muniti del peduncolo; il peduncolo deve presentare un taglio netto e il calice deve essere integro;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei peperoni dolci devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

⁽¹⁾ Indicare il nome completo o comunemente usato.

⁽²⁾ Certi peperoni dolci possono avere sapore piccante.

B. Classificazione

I peperoni dolci sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i) *Categoria «Extra»*

I peperoni dolci di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii) *Categoria I*

I peperoni dolci di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma,
- lievi macchie argentee o lievi danno da attacchi di Thrips su non più di un terzo della superficie totale del frutto,
- lievi difetti dell'epidermide come:
 - bolle, graffi, bruciature prodotte dal sole, segni di pressione che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti, oppure
 - crepe superficiali asciutte su non più di 1/8 della superficie totale del frutto,
 - peduncolo lievemente danneggiato.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende i peperoni dolci che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i peperoni dolci conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- macchie argentee o danni da attacchi di Thrips su non più di 2/3 della superficie totale del frutto,
- difetti dell'epidermide come:
 - bolle, graffi, bruciature prodotte dal sole, e lesioni cicatrizzate che non superino 4 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti, oppure
 - screpolature secche superficiali asciutte su non più di 1/4 della superficie totale del frutto,
 - deterioramento dell'estremità pistillare di non oltre 1 cm²,
 - essiccamento non eccedente 1/3 della superficie del frutto,
 - peduncolo e calice danneggiati, purché la polpa circostante rimanga integra.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso. Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i prodotti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a) per i peperoni dolci calibrati secondo il diametro:

- 20 mm.

b) per i peperoni dolci calibrati secondo il peso:

— 30 g se il peso del pezzo più grande è pari o inferiore a 180 g

— 40 g se il peso del pezzo più piccolo è superiore a 180 g.

I peperoni dolci di forma allungata devono avere una lunghezza piuttosto uniforme.

L'omogeneità di calibro non è obbligatoria per la categoria II.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) *Categoria «Extra»*

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza non oltre lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii) *Categoria I*

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza non oltre l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii) *Categoria II*

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie (se i prodotti sono calibrati): è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci che non soddisfano i requisiti di calibro.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto peperoni dolci della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità, calibro (se il prodotto è calibrato) e, per le categorie «Extra» e I, dello stesso grado di sviluppo e di maturazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di peperoni dolci di diversi tipi commerciali e/o di diversi colori a condizione che siano omogenei quanto alla qualità e, per tipo commerciale e/o colore, all'origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento e imballaggio

I peperoni dolci devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;
- solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Natura del prodotto

- «Peperoni dolci», se il contenuto non è visibile dall'esterno;
- «miscuglio di peperoni dolci», o una denominazione equivalente, nel caso di miscugli di peperoni dolci di diversi tipi commerciali distinti e/o di diversi colori; se il prodotto non è visibile dall'esterno, occorre indicare i tipi commerciali e/o i colori e la quantità di ciascun prodotto presente nell'imballaggio.

C. Origine del prodotto

Paese di origine ⁽¹⁾ ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di miscugli di peperoni dolci di diversi tipi commerciali e/o di diversi colori e di origini diverse, l'indicazione dei rispettivi paesi di origine deve figurare in prossimità del nome del tipo commerciale e/o del colore.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- Calibro (se i prodotti sono calibrati) espresso dal diametro minimo e massimo oppure dal peso minimo e massimo.
- Numero di frutti (facoltativo).
- «Piccante» o una denominazione equivalente, se del caso.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 9: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER L'UVA DA TAVOLA

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica all'uva da tavola delle varietà (cultivar) derivanti dalla *Vitis vinifera* L., destinata ad essere fornita allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dell'uva da tavola destinata alla trasformazione industriale.

⁽¹⁾ Indicare il nome completo o comunemente usato.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che l'uva da tavola deve presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i grappoli e gli acini devono essere:

- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- praticamente privi di parassiti;
- praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.

Inoltre gli acini devono essere:

- interi;
- ben formati;
- sviluppati normalmente.

La pigmentazione dovuta al sole non costituisce un difetto.

Lo sviluppo e lo stato dell'uva da tavola devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse, e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Requisiti di maturazione

Il succo degli acini deve presentare un indice rifrattometrico corrispondente almeno a:

- 12° Brix per le varietà Alphonse Lavallée, Cardinal e Victoria,
- 13° Brix per tutte le altre varietà con semi,
- 14° Brix per tutte le varietà senza semi.

Tutte le varietà devono inoltre presentare un rapporto zucchero-acidità soddisfacente.

C. Classificazione

L'uva da tavola è classificata nelle tre categorie seguenti:

i) Categoria «Extra»

Le uve da tavola di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Gli acini devono essere sodi, ben attaccati, distribuiti uniformemente sul grappolo e praticamente ricoperti della loro pruina.

Non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii) Categoria I

Le uve da tavola di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Gli acini devono essere sodi, ben attaccati e, nella misura del possibile, ricoperti della loro pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul grappolo meno uniformemente che nella categoria «Extra».

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma,
- lievi difetti di colorazione,
- leggerissime bruciature da sole, che interessino solo l'epidermide.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende l'uva da tavola che non può essere classificata nelle categorie superiori, ma che corrisponde alle caratteristiche minime sopra definite.

I grappoli possono presentare lievi difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, purché le caratteristiche essenziali della varietà, tenuto conto della zona di produzione, non ne siano alterate.

Gli acini devono essere sufficientemente sodi e sufficientemente attaccati e per quanto possibile coperti di pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul grappolo meno uniformemente che nella categoria I.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché le uve da tavola conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- difetti di colorazione,
- lievi bruciature da sole solo sull'epidermide,
- lievi ammaccature,
- lievi difetti dell'epidermide.

III. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal peso del grappolo.

Il peso minimo per grappolo è di 75 g. Questa disposizione non si applica agli imballaggi contenenti porzioni singole.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) *Categoria «Extra»*

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in peso, di grappoli non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza non oltre lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii) *Categoria I*

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza non oltre l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii) *Categoria II*

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non rispondenti né alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non rispondenti ai requisiti di calibro. In ciascun imballaggio destinato alla vendita, è autorizzato un grappolo di peso inferiore a 75 g per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che esso soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria indicata.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE**A. Omogeneità**

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto grappoli della stessa origine, varietà e qualità e dello stesso grado di maturazione.

Per la categoria «Extra», i grappoli devono essere di colorazione e di grandezza grosso modo uniformi.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà distinte di uve da tavola, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento e imballaggio

L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi, recanti indicazioni commerciali è autorizzato a condizione che la stampa o l'etichettatura siano realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

Gli imballaggi devono essere privi di corpi estranei, salvo presentazione speciale comportante un frammento di tralcio aderente al raspo del grappolo e non eccedente 5 cm di lunghezza.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.

A. Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;
- solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Natura del prodotto

- «Uva da tavola», se il contenuto non è visibile dall'esterno;
- nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di uve da tavola di diverse varietà distinte, i nomi di ciascuna delle varietà.

C. Origine del prodotto

- Paese di origine ⁽¹⁾ ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
- Nel caso di un miscuglio di uve da tavola di diverse varietà e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare in prossimità immediata del nome della varietà corrispondente.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- «grappoli di peso inferiore a 75 g per porzioni singole», se del caso.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita chiaramente visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

*Appendice***Elenco limitativo delle varietà ad acino piccolo**

Varietà	Altri nomi con cui è nota la varietà
Admirable de Courtiller	Admirable, Csiri Csuri
Albillo	Acerba, Albueta, Blanco Ribera, Cagalon
Angelo Pirovano	I. Pirovano 2
Annamaria	I. Ubizzoni 4
Baltali	
Beba	Beba de los Santos, Eva
Catalanesca	Catalanesa, Catalana, Uva Catalana
Chasselas blanc	Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel, Krachgutedel, White van der Laan
Chasselas rouge	Roter Gutedel
Chelva	Chelva de Cebreros, Guarena, Mantuo, Villanueva
Ciminnita	Cipro bianco
Clairette	Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona
Colombana bianca	Verdea, Colombana de Peccioli
Crimson Seedless	
Csaba gyöngye	Cabski biser, Julski Muscat, Muscat Julius, Perle de Csaba, Perla di Csaba
Dawn seedless	
Dehlo	
Delizia di Vaprio	I. Pirovano 46 A

⁽¹⁾ Indicare il nome completo o comunemente usato.

Varietà	Altri nomi con cui è nota la varietà
Eclipse Seedless	
Exalta	
Flame Seedless	Red Flame
Gros Vert	Abbondanza, St Jeannet, Trionfo dell'Esposizione, Verdal, Trionfo di Gerusalemme
Jaoumet	Madeleine de St Jacques, Saint Jacques
Madeleine	Angevine, Angevine Oberlin, Madeleine Angevine Oberlin, Republicain
Mireille	
Molinera	Besgano, Castiza, Molinera gorda
Moscato d'Adda	Muscat d'Adda
Moscato d'Amburgo	Black Muscat, Hambro, Hamburg, Hamburski Misket, Muscat d'Hambourg, Moscato Preto
Moscato di Terracina	Moscato di Maccarese
Muscat Seedless	
Muska	
Œillade	Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso
Panse precoce	Bianco di Foster, Foster's white, Sicilien
Perla di Csaba	Càbski Biser, Julski muskat, Muscat Julius, Perle de Csaba
Perlaut	
Perlette	
Pirobella	
Pizzutello bianco	Aetonychi aspro, Coretto, Cornichon blanc, Rish Baba, Sperone di gallo, Teta di vacca
Precoce de Malingre	
Primus	I. Pirovano 7
Prunesta	Bermestia nera, Pergola rossa, Pergolese di Tivoli
Servant	Servan, Servant di Spagna
Sideritis	Sidiritis
Sultanines	Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, Cekirdesksiz, Sultanina bianca, Sultaniye, Thompson Seedless e mutazioni
Sundance	
Sunred Seedless	
Szőlőskertek Királynője	Königin der Weingärten, Szőlőskertek Királynője muskotály, Szőlőskertek Királynéja, Rasaki ourgarias, Regina Villos, Reina de las Viñas, Reine des Vignes, I. Mathiasz 140, Queen of the Vineyards, Regina dei Vigneti

Varietà	Altri nomi con cui è nota la varietà
Thompson Seedless e mutazioni	
Valenci blanc	Valensi, Valency, Panse blanche
Valenci noir	Planta Mula, Rucial de Mula, Valenci negro
Yapincak	

PARTE 10: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I POMODORI

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai pomodori delle varietà (cultivar) derivate da *Solanum lycopersicum* L. destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco, esclusi i pomodori destinati alla trasformazione industriale.

Si distinguono quattro tipi commerciali di pomodori:

- «tondi»,
- «costoluti»,
- «oblunghi» o «allungati»,
- pomodori «ciliegia» (inclusi i pomodori «cocktail»).

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i pomodori devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i pomodori devono essere:

- interi;
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- di aspetto fresco;
- praticamente privi di parassiti;
- esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.

Nel caso dei pomodori a grappolo, gli steli devono essere freschi, sani, puliti, privi di foglie o di sostanze estranee visibili.

Lo sviluppo e lo stato dei pomodori devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse, e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

I pomodori sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i) *Categoria «Extra»*

I pomodori di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono essere sodi e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

Per la colorazione, in funzione dello stato di maturazione, essi devono rispondere ai requisiti di cui al terzo comma del precedente punto A.

I pomodori non devono avere il «dorso verde» o altri difetti, salvo leggerissime alterazioni superficiali dell'epidermide, purché queste non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

ii) *Categoria I*

I pomodori di questa categoria devono essere di buona qualità, sufficientemente sodi e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

Essi non devono presentare screpolature o il «dorso verde». Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma e di sviluppo,
- lievi difetti di colorazione,
- lievi difetti dell'epidermide,
- leggerissime ammaccature.

Inoltre, i pomodori «costoluti» possono presentare:

- screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 1 cm,
- protuberanze non eccessive,
- un piccolo ombelico senza formazioni legnose,
- cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 1 cm²,
- una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura) di lunghezza non eccedente i due terzi del diametro massimo del frutto.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende i pomodori che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere sufficientemente sodi (benché leggermente meno sodi rispetto a quelli della categoria I) e non devono presentare screpolature non cicatrizzate.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione dei pomodori:

- difetti di forma e di sviluppo,
- difetti di colorazione,
- difetti dell'epidermide o ammaccature, purché non danneggino gravemente il frutto,
- screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm per i pomodori «tondi», «costoluti» o «oblunghi».

Inoltre, i pomodori «costoluti» possono presentare:

- protuberanze più marcate rispetto alla categoria I, senza che vi sia deformità,

- un ombelico,
- cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 2 cm²,
- una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura).

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto, in funzione del peso oppure del numero di frutti.

Le disposizioni che seguono non si applicano ai pomodori a grappolo né ai pomodori ciliegia e sono facoltative per la categoria II.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a) per i pomodori calibrati secondo il diametro:

- 10 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è < 50 mm,
- 15 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è ≥ 50 mm ma < 70 mm,
- 20 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è ≥ 70 mm ma < 100 mm,
- non vi sono limiti per la differenza in caso di frutti di diametro ≥ 100 mm.

Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici e gli intervalli riportati nella tabella che segue:

Codice di calibro	Diametro (mm)
0	≤ 20
1	> 20 ≤ 25
2	> 25 ≤ 30
3	> 30 ≤ 35
4	> 35 ≤ 40
5	> 40 ≤ 47
6	> 47 ≤ 57
7	> 57 ≤ 67
8	> 67 ≤ 82
9	> 82 ≤ 102
10	> 102

b) Nel caso dei pomodori calibrati secondo il peso o il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con la differenza di cui alla lettera a).

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 % in numero o in peso di pomodori non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza non oltre lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii) Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza non oltre l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né le caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume. Nel caso dei pomodori a grappolo, è ammesso il 5 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.

iii) Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale. Nel caso dei pomodori a grappolo, è ammesso il 10 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori che non soddisfano i requisiti di calibro.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere pomodori della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato).

I pomodori delle categorie «Extra» e I devono essere praticamente omogenei per quanto riguarda la maturazione e la colorazione. Inoltre, per i pomodori «oblunghi», la lunghezza deve essere sufficientemente uniforme.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di pomodori di diversi colori, di diverse varietà e/o di diversi tipi commerciali a condizione che siano omogenei quanto alla qualità e, per ciascun colore, varietà e/o tipo commerciale, all'origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento e imballaggio

I pomodori devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi contenenti indicazioni commerciali è autorizzato, purché la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.

A. Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;
- solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Natura del prodotto

- «Pomodori» o «pomodori a grappolo» e tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall'esterno; tali indicazioni sono sempre obbligatorie per i tipi «ciliegia» (o «cocktail»), a grappolo o no.
- «Miscuglio di pomodori», o una denominazione equivalente, nel caso di miscugli di pomodori di diverse varietà e/o di diversi tipi commerciali e/o di diversi colori distinti; se il prodotto non è visibile dall'esterno, occorre indicare i colori, le varietà e/o i tipi commerciali e la quantità di ciascun prodotto presente nell'imballaggio;
- nome della varietà (facoltativo).

C. Origine del prodotto

Paese di origine ⁽¹⁾ ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di miscugli di pomodori di diversi colori, di diverse varietà e/o di diversi tipi commerciali di origini diverse, l'indicazione dei rispettivi paesi di origine deve figurare in prossimità del nome del colore, della varietà e/o del tipo commerciale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- Calibro (in caso prodotti calibrati) espresso dal diametro minimo e massimo.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

⁽¹⁾ Indicare il nome completo o comunemente usato.

ALLEGATO II

FACSIMILE DELL'ETICHETTA DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

	Norma di commercializzazione dell'Unione europea per gli ortofrutticoli freschi Numero (dell'operatore riconosciuto) (Stato membro)
---	---

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCI DI CUI AGLI ARTICOLI 12, 13 E 14

1. Operatore		Certificato di conformità alle norme di commercializzazione dell'Unione europea applicabili agli ortofrutticoli freschi N. (Il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo)	
2. Imballatore indicato sull'imballaggio (se diverso dall'operatore)		3. Organismo di controllo	
		4. Luogo di controllo/paese di origine ⁽¹⁾	5. Regione o paese di destinazione
6. Identificazione del mezzo di trasporto		7. <input type="checkbox"/> interno <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione	
8. Imballaggi (numero e tipo)	9. Natura del prodotto (varietà, se previsto dalla norma)	10. Categoria di qualità	11. Peso netto totale in kg
-			
-			
12. La partita di cui sopra è conforme, al momento del rilascio del presente certificato, alle vigenti norme di commercializzazione dell'Unione europea. Ufficio doganale previsto Luogo e data di rilascio Validità: fino al (data) Firmatario (nome in stampatello): Firma Timbro dell'autorità competente			
13. Osservazioni			

(1) Se il prodotto viene riesportato, indicarne l'origine nella casella 9.

ALLEGATO IV

PAESI TERZI I CUI CONTROLLI DI CONFORMITÀ SONO STATI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 E RELATIVI PRODOTTI

Paesi	Prodotti
Svizzera	Ortofrutticoli freschi, eccetto gli agrumi
Marocco	Ortofrutticoli freschi
Sud Africa	Ortofrutticoli freschi
Israele	Ortofrutticoli freschi
India	Ortofrutticoli freschi
Nuova Zelanda	Mele, pere e kiwi
Senegal	Ortofrutticoli freschi
Kenia	Ortofrutticoli freschi
Turchia	Ortofrutticoli freschi

ALLEGATO V

METODI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1

I seguenti metodi di controllo si basano sulle disposizioni della guida per l'applicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi adottata dal regime dell'OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

1. DEFINIZIONI**1.1. Imballaggio**

Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto. L'imballaggio è concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di imballaggi di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare i danni derivanti dalla loro manipolazione e dal trasporto. L'imballaggio può costituire un imballaggio di vendita. Non sono considerati imballaggi i container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo.

1.2. Imballaggio di vendita

Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto. L'imballaggio è concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utilizzatore finale o il consumatore.

1.3. Preimballaggi

I preimballaggi sono imballaggi di vendita costituiti da involucri che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest'ultimo non possa essere manipolato senza aprire o alterare l'imballaggio. Le membrane protettive che ricoprono un singolo prodotto non sono considerate preimballaggi.

1.4. Spedizione

Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo e identificata da un documento. Una spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi, secchi o essiccati.

1.5. Partita

Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda:

- identità dell'imballatore e/o dello speditore,
- paese di origine,
- natura del prodotto,
- categoria del prodotto,
- calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro),
- varietà o tipo commerciale (secondo le corrispondenti disposizioni della norma),
- tipo di imballaggio e presentazione.

Tuttavia, se all'atto del controllo di conformità di una spedizione (quale definita al punto 1.4) risulta difficile distinguere le partite e/o non è possibile presentare partite distinte, tutte le partite che compongono la spedizione potranno essere considerate come un'unica partita purché presentino caratteristiche omogenee quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se previsti dalla norma di commercializzazione pertinente, alla varietà o al tipo commerciale.

1.6. Campionamento

Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all'atto di un controllo di conformità.

1.7. Campione elementare

Campione prelevato a caso da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa (carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto), quantità prelevata a caso in un punto della partita.

1.8. Campione globale

Pluralità di campioni elementari ritenuti rappresentativi di una partita e prelevati in quantità sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di tutti i criteri.

1.9. Campione secondario

Un quantitativo equivalente di prodotto prelevato a caso dal campione elementare.

Nel caso della frutta a guscio imballata, il peso del campione secondario è compreso fra 300 g e 1 kg. Se il campione elementare è costituito da imballaggi contenenti imballaggi di vendita, il campione secondario consisterà in uno o più imballaggi di vendita il cui peso complessivo è pari almeno a 300 g.

Nel caso di altri prodotti imballati, il campione secondario comprende 30 unità, purché il peso netto dell'imballaggio sia pari o inferiore a 25 kg e l'imballaggio non contenga imballaggi di vendita. In taluni casi, ciò significa che l'intero contenuto dell'imballaggio deve essere sottoposto a controllo, se il campione elementare contiene meno di 30 unità.

1.10. Campione composito (unicamente prodotti secchi ed essiccati)

Un campione composito è costituito da un miscuglio di tutti i campioni secondari che compongono il campione globale, di peso non inferiore a 3 kg. I prodotti contenuti nel campione composito devono essere mescolati in modo omogeneo.

1.11. Campione ridotto

Quantità di prodotto prelevata a caso da un campione globale o composito e di volume limitato al quantitativo minimo necessario ma sufficiente ai fini della valutazione di singoli criteri.

Qualora il metodo di controllo comporti la distruzione del prodotto, la dimensione del campione ridotto non supera il 10 % del campione globale o, nel caso della frutta a guscio, 100 frutti prelevati dal campione composito. Nel caso di piccoli prodotti secchi o essiccati (per i quali ad esempio 100 g comprendono più di 100 unità), il campione ridotto non può essere superiore a 300 g.

Per la valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione, la costituzione del campione viene fatta sulla base dei metodi oggettivi descritti nella Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti secchi ed essiccati.

Alcuni campioni ridotti possono essere prelevati da un campione globale o composito al fine di verificare la conformità della partita con riguardo a diversi criteri.

2. ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI CONFORMITÀ

2.1. Osservazione generale

Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di campioni prelevati a caso in vari punti della partita da controllare. In linea di massima la qualità del campione si presume rappresentativa della qualità della partita.

2.2. Luogo di controllo

Il controllo di conformità può essere effettuato durante le operazioni di imballaggio, al punto di spedizione, durante il trasporto, al punto di ricevimento e a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Nei casi in cui l'organismo di controllo non effettui il controllo di conformità nei propri locali, il detentore mette a disposizione strutture che consentano la realizzazione di un controllo di conformità.

2.3. Identificazione delle partite e/o impressione generale della spedizione

L'identificazione delle partite si basa sulle marcature o su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. Se la spedizione consta di più partite, l'ispettore ricava un'impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti.

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

Se i prodotti sono stati o devono essere caricati su un mezzo di trasporto, il numero d'immatricolazione di quest'ultimo servirà a identificare la spedizione.

2.4. Presentazione del prodotto

L'ispettore designa gli imballaggi che intende esaminare. La presentazione è fatta dall'operatore e consiste nella presentazione del campione globale e delle informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione o della partita.

Se sono necessari campioni ridotti o secondari, l'ispettore li preleva dal campione globale.

2.5. Controllo fisico

— Verifica dell'imballaggio e della presentazione

L'ispettore verifica l'idoneità e la pulizia dell'imballaggio e dei materiali da imballo conformemente alla norma di commercializzazione pertinente. Tale operazione viene effettuata sulla base dei campioni elementari nel caso di prodotti imballati e sulla base del mezzo di trasporto in tutti gli altri casi. Qualora siano ammessi solo certi tipi di imballaggio o di presentazione, l'ispettore ne verifica l'impiego.

— Verifica delle marcature

L'ispettore accerta se la marcatura del prodotto è conforme alla norma di commercializzazione pertinente. In particolare, egli verifica se le marcature sono corrette e/o in che misura debbano essere modificate.

Tale controllo viene effettuato sulla base dei campioni elementari nel caso di prodotti imballati e sulla base dei documenti apposti sul pallet o sul mezzo di trasporto in tutti gli altri casi.

Gli ortofrutticoli imballati individualmente in un involucri di plastica non sono considerati prodotti alimentari preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e non devono necessariamente recare le marcature previste dalle norme di commercializzazione. In questo caso, l'involucro di plastica può essere considerato una semplice protezione per prodotti delicati.

— Verifica della conformità dei prodotti

L'ispettore determina l'entità del campione globale in modo da poter valutare la partita e sceglie a caso gli imballaggi da controllare o, per i prodotti alla rinfusa, i punti della partita da cui devono essere prelevati i campioni elementari.

Verrà prestata attenzione affinché il prelievo dei campioni non comprometta la qualità del prodotto.

Gli imballaggi danneggiati non vengono utilizzati come parte del campione globale, ma vengono messi da parte e possono, se necessario, essere oggetto di un esame e di una relazione separati.

Ogni qualvolta una partita venga dichiarata insoddisfacente o debba essere valutato il rischio di un prodotto non conforme alla norma di commercializzazione, il campione globale comprende i seguenti quantitativi minimi:

Prodotti imballati	
Numero di imballaggi presenti nella partita	Numero di imballaggi da prelevare (campioni elementari)
Fino a 100	5
Da 101 a 300	7
Da 301 a 500	9
Da 501 a 1 000	10
Oltre 1 000	15 (minimo)

Prodotti alla rinfusa (carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto)	
Quantitativo della partita in kg o numero di sacchi presenti nella partita	Quantità di campioni elementari in kg o numero di sacchi
Fino a 200	10
Da 201 a 500	20
Da 501 a 1 000	30
Da 1 001 a 5 000	60
Oltre 5 000	100 (minimo)

Nel caso di ortofruttili voluminosi (oltre 2 kg al pezzo), i campioni elementari sono costituiti da almeno cinque pezzi. Nel caso di partite contenenti meno di 5 imballaggi o di peso inferiore a 10 kg, viene controllata l'intera partita.

Se l'ispettore, a controllo ultimato, non è in grado di prendere una decisione, si procede a un nuovo controllo fisico in modo da determinare globalmente il risultato medio dei due controlli.

2.6. Controllo dei prodotti

Nel caso di un prodotto imballato, i campioni elementari vengono utilizzati per verificare l'aspetto globale del prodotto, la presentazione, la pulizia degli imballaggi e l'etichettatura. Negli altri casi, tali controlli vengono effettuati sulla partita o sul mezzo di trasporto.

Il prodotto da sottoporre a controllo di conformità è interamente ritirato dall'imballaggio. L'ispettore può derogare a questa prescrizione solo se il campionamento è basato su campioni compositi.

La verifica dell'omogeneità, dei requisiti minimi, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata su un campione globale o su un campione composito, tenendo conto degli opuscoli esplicativi pubblicati dal regime dell'OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofruttili.

Se vengono riscontrati difetti, l'ispettore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in numero o in peso.

I difetti esterni vengono controllati sul campione globale o su quello composito. La verifica di certi criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione o alla presenza o assenza di difetti interni può essere effettuata su campioni ridotti, soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del valore commerciale del prodotto.

La valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione viene effettuata facendo ricorso agli strumenti e ai metodi a tal fine previsti nella norma di commercializzazione pertinente o conformemente alla Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofruttili e dei prodotti secchi ed essiccati.

2.7. Rapporto sui risultati dei controlli

Se del caso sono rilasciati i documenti di cui all'articolo 14.

Qualora si rilevino difetti che determinano la non conformità, tali difetti, la percentuale riscontrata e le ragioni della non conformità vengono comunicati per iscritto all'operatore o al suo rappresentante. L'operatore o il suo rappresentante vengono altresì informati della possibilità eventuale di rendere il prodotto conforme semplicemente modificandone le indicazioni esterne.

Se in un prodotto vengono riscontrati difetti, viene indicata la percentuale di prodotto non conforme alla norma.

2.8. Perdita di valore del prodotto in seguito al controllo di conformità

Al termine del controllo di conformità, il campione globale o composito è messo a disposizione dell'operatore o del suo rappresentante.

L'organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale o composito distrutti durante il controllo di conformità.

ALLEGATO VI

PRODOTTI TRASFORMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 50, PARAGRAFO 3

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
Succhi di frutta	ex 2009	<p>Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69, i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80 e i succhi concentrati.</p> <p>I succhi di frutta concentrati sono succhi di frutta che rientrano nella sottovoce ex 2009. Sono ottenuti dall'eliminazione fisica di almeno il 50 % del loro tenore d'acqua e imballati in confezioni il cui peso netto è pari quantomeno a 200 Kg.</p>
Concentrato di pomodoro	ex 2002 90 31 ex 2002 90 91	Concentrato di pomodoro dal tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 28 %, imballato in confezioni pronte il cui peso netto equivale almeno a 200 Kg.
Ortofrutticoli congelati	ex 0710	Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere <i>Capsicum</i> e del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0710 80 59.
	ex 0811	Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95.
	ex 2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91.
Frutta e verdura in scatola	ex 2001	<p>Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frutti del genere <i>Capsicum</i> diversi dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 — granturco dolce (<i>Zea Mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2001 90 30 — ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40 — cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 — olive della sottovoce 2001 90 65 — foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97.
	ex 2002	Pomodori preparati o conservati, diversamente che nell'aceto o nell'acido acetico, ad eccezione del pomodoro concentrato delle sottovoci ex 2002 90 31 ed ex 2002 90 91 descritte più in alto.
	ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere <i>Capsicum</i> diversi dai peperoni e dai pimenti della sottovoce 2005 99 10, nonché le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10.
	ex 2008	<p>Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> — altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, della sottovoce ex 2008 19 — cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 — granturco della sottovoce 2008 99 85 — ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91 — foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99 — miscugli di banane, diversamente preparati o conservati, delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98 — banane, diversamente preparate o conservate, delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99.
Funghi in scatola	2003 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati diversamente che nell'aceto o nell'acido acetico.
Frutta temporaneamente conservata in salamoia	ex 0812	Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata in salamoia, non idonea all'alimentazione nello stato in cui è presentata, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98.
Frutta essiccata	ex 0813 0804 20 90 0806 20 ex 2008 19	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806. Fichi secchi Uve secche Altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, esclusi i frutti tropicali e relativi miscugli.
Altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli		Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007, diversi dai prodotti elencati nelle categorie più in alto.
Erbe aromatiche trasformate	ex 0910 ex 1211	Timo essiccato. Basilico, melissa, menta, <i>origanum vulgare</i> (origano/maggiorana selvatica) rosmarino, salvia, essiccati, anche tagliati, frantumati o polverizzati.
Paprika in polvere	ex 0904	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10.

ALLEGATO VII

STRUTTURA E CONTENUTO DELLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMI OPERATIVI SOSTENIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 55, PARAGRAFO 1

1. Durata della strategia nazionale
deve essere indicata dallo Stato membro.
2. Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, strategia scelta in funzione di tali caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate, ai sensi dell'articolo 103 *septies*, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
 - 2.1. Analisi della situazione
Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione attuale del settore ortofrutticolo, evidenziando i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze, i bisogni e le potenzialità di sviluppo sulla base degli indicatori comuni iniziali riportati nell'allegato VIII e di altri pertinenti indicatori supplementari. La descrizione verte quanto meno sui seguenti elementi:
 - prestazioni del settore ortofrutticolo, con riferimento alle principali tendenze: punti di forza e di debolezza del settore, tra l'altro in termini di competitività, e potenzialità di sviluppo delle organizzazioni di produttori;
 - effetti ambientali (impatti/pressioni e benefici) della produzione ortofrutticola, con riferimento alle principali tendenze.
 - 2.2. Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza
Descrivere i principali ambiti di intervento in cui si prevede di massimizzare il valore aggiunto:
 - pertinenza degli obiettivi fissati per i programmi operativi e dei relativi risultati attesi rispetto alle esigenze prioritarie rilevate, nonché probabilità realistiche di realizzazione di tali obiettivi e risultati;
 - coerenza interna della strategia, esistenza di interazioni sinergiche e assenza di conflitti e contraddizioni tra gli obiettivi operativi e le varie azioni selezionate;
 - complementarità e coerenza delle azioni selezionate, tra loro e con altri interventi nazionali o regionali, in particolare con le attività sovvenzionate dai fondi concessi dall'Unione e più precisamente con le misure di sviluppo rurale;
 - risultati ed effetti attesi rispetto alla situazione di partenza, nonché contributo apportato alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
 - 2.3. Impatto dei precedenti programmi operativi (se pertinente)
Descrivere, se del caso, l'impatto dei programmi operativi attuati nel recente passato, riassumendone i risultati.
3. Obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento di cui all'articolo 103 *septies*, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Descrivere le azioni selezionate come sovvenzionabili (elenco non esaustivo) e indicare gli obiettivi perseguiti, gli obiettivi quantitativi verificabili e gli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, l'efficienza e l'efficacia.
 - 3.1. Requisiti relativi a tutti i tipi di azioni o a una parte di essi

Criteri e norme amministrative adottate per garantire che alcune delle azioni selezionate come sovvenzionabili non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelli a favore dello sviluppo rurale.

Idonee difese predisposte, in applicazione dell'articolo 103 *quater*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi, nonché criteri adottati, in applicazione dell'articolo 103 *septies*, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per garantire che gli investimenti in aziende individuali sovvenzionate nell'ambito dei programmi operativi rispettino gli obiettivi enunciati dall'articolo 191 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.

- 3.2. Informazioni specifiche concernenti i tipi di azioni (da compilare solo per i tipi di azioni selezionati)
Si richiedono le seguenti informazioni specifiche riguardo alle azioni previste:
- 3.2.1. Azioni intese a pianificare la produzione (elenco non esaustivo)
- 3.2.1.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);
 - altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
- 3.2.1.2. Altre azioni
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
- 3.2.2. Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti (elenco non esaustivo)
- 3.2.2.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);
 - altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
- 3.2.2.2. Altre azioni
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
- 3.2.3. Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione (elenco non esaustivo)
- 3.2.3.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);
 - altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
- 3.2.3.2. Altri tipi di azioni, tra cui eventuali attività di promozione e di comunicazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
- 3.2.4. Ricerca e produzione sperimentale (elenco non esaustivo)
- 3.2.4.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);
 - altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
- 3.2.4.2. Altri tipi di azioni
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

- 3.2.5. Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza (elenco non esaustivo)
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili (compreso il tipo di formazione impartita e/o le materie trattate dal servizio di consulenza);
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
- 3.2.6. Misure di prevenzione e gestione delle crisi
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
- 3.2.7. Azioni ambientali (elenco non esaustivo)
- conferma della rispondenza delle azioni selezionate come sovvenzionabili alle condizioni di cui all'articolo 103 *quater*, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
 - conferma della rispondenza delle azioni selezionate come sovvenzionabili alle condizioni di cui all'articolo 103 *quater*, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- 3.2.7.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);
 - altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
- 3.2.7.2. Altri tipi di azioni
- elenco delle azioni ambientali sovvenzionabili;
 - descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili, con riferimento agli specifici impegni che esse comportano e agli effetti ambientali attesi che le giustificano, in rapporto alle esigenze e alle priorità ambientali;
 - importo dell'aiuto (se pertinente);
 - criteri di calcolo dei livelli di sostegno.
- 3.2.8. Altri tipi di azioni (elenco non esaustivo)
- 3.2.8.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);
 - altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
- 3.2.8.2. Altre azioni
- descrizione degli altri tipi di azioni sovvenzionabili;
 - esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
4. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili
- Designazione da parte dello Stato membro dell'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale.

5. Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione

Questi devono basarsi sugli indicatori comuni di rendimento elencati nell'allegato VIII. Ove si ritenga opportuno, la strategia nazionale recherà indicatori supplementari rispondenti ad esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali propri dei programmi operativi nazionali.
 - 5.1. Valutazione dei programmi operativi e obblighi di comunicazione delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 103 *septies*, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Descrivere i requisiti e le procedure di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, nonché gli obblighi di comunicazione che incombono alle organizzazioni di produttori.
 - 5.2. Sorveglianza e valutazione della strategia nazionale

Descrivere i requisiti e le procedure di sorveglianza e di valutazione della strategia nazionale.
-

Elenco degli indicatori comuni di rendimento di cui all'articolo 59, lettera a), all'articolo 96, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 125, paragrafo 2

L'insieme di indicatori comuni di rendimento relativi alle azioni intraprese dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai loro soci nell'ambito dei programmi operativi non rispecchia necessariamente tutti i fattori che possono influire sui prodotti, sui risultati e sull'impatto dei programmi operativi. In questo contesto, le informazioni fornite dagli indicatori comuni di rendimento vanno interpretate alla luce dei dati quantitativi e qualitativi concernenti altri fattori essenziali che contribuiscono ad un'attuazione riuscita o meno del programma.

1. INDICATORI COMUNI DI ESECUZIONE FINANZIARIA (INDICATORI DI INVESTIMENTO) (ANNUALI)

Misura	Tipo di azione	Indicatori di investimento (annuali)
Azioni intese a pianificare la produzione	<ul style="list-style-type: none"> a) Acquisto di capitale fisso b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing c) Altre azioni 	Spesa in EUR
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti	<ul style="list-style-type: none"> a) Acquisto di capitale fisso b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing c) Altre azioni 	Spesa in EUR
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione	<ul style="list-style-type: none"> a) Acquisto di capitale fisso b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing c) Attività di promozione e comunicazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) d) Altre azioni 	Spesa in EUR
Ricerca e produzione sperimentale	<ul style="list-style-type: none"> a) Acquisto di capitale fisso b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing c) Altre azioni 	Spesa in EUR
Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza	<p>A seconda della principale materia trattata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Produzione biologica b) Produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata c) Altre tematiche ambientali d) Tracciabilità e) Qualità dei prodotti, compresi i residui di pesticidi f) Altre questioni 	Spesa in EUR

Misura	Tipo di azione	Indicatori di investimento (annuali)
Misure di prevenzione e gestione delle crisi	<ul style="list-style-type: none"> a) Ritiro dal mercato b) Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli c) Attività di promozione e comunicazione d) Azioni di formazione e) Assicurazione del raccolto f) Sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione 	Spesa in EUR
Azioni ambientali	<ul style="list-style-type: none"> a) Acquisto di capitale fisso b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing c) Altre azioni: <ul style="list-style-type: none"> (1) Produzione <ul style="list-style-type: none"> i) Produzione biologica ii) Produzione integrata iii) Migliore uso e/o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio iv) Azioni intese a preservare il suolo (p. es. tecniche per prevenire/ridurre l'erosione, inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura) v) Azioni intese a preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p. es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (p. es. muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive) vi) Azioni a favore del risparmio energetico vii) Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti viii) Altre azioni (2) Trasporto (3) Commercializzazione 	Spesa in EUR
Altre azioni	<ul style="list-style-type: none"> a) Acquisto di capitale fisso b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing c) Altre azioni 	Spesa in EUR

2. INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO (ANNUALI)

Misura	Tipo di azione	Indicatori di prodotto (annuali)
Azioni intese a pianificare la produzione	a) Acquisto di capitale fisso	Numero di aziende partecipanti Valore totale degli investimenti in EUR ⁽¹⁾
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti
	c) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti	a) Acquisto di capitale fisso	Numero di aziende partecipanti Valore totale degli investimenti in EUR ⁽¹⁾
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti
	c) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione	a) Acquisto di capitale fisso	Numero di aziende partecipanti Valore totale degli investimenti in EUR ⁽¹⁾
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti
	c) Attività di promozione e comunicazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi)	Numero di azioni intraprese ⁽²⁾
	d) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti

Misura	Tipo di azione	Indicatori di prodotto (annuali)
Ricerca e produzione sperimentale	a) Acquisto di capitale fisso	Numero di aziende partecipanti Valore totale degli investimenti in EUR ⁽¹⁾
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti
	c) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti ⁽³⁾ Numero di ettari interessati ⁽⁴⁾
Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza	A seconda della principale materia trattata:	Numero di giorni di formazione impartita
	a) Produzione biologica b) Produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata c) Altre tematiche ambientali d) Tracciabilità e) Qualità dei prodotti, compresi residui di pesticidi f) Altre questioni	Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza ⁽⁵⁾
Misure di prevenzione e gestione delle crisi	a) Ritiro dal mercato	Numero di azioni intraprese ⁽⁶⁾
	b) Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli	Numero di azioni intraprese ⁽⁷⁾
	c) Attività di promozione e comunicazione	Numero di azioni intraprese ⁽²⁾
	d) Azioni di formazione	Numero di giorni di formazione impartita
	e) Assicurazione del raccolto	Numero di aziende partecipanti
	f) Sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione	Numero di azioni intraprese ⁽⁸⁾

Misura	Tipo di azione	Indicatori di prodotto (annuali)
Azioni ambientali	a) Acquisto di capitale fisso ⁽⁹⁾	Numero di aziende partecipanti Valore totale degli investimenti in EUR ⁽²⁾
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing ⁽¹⁰⁾	Numero di aziende partecipanti
	c) Altre azioni (1) Produzione i) Produzione biologica ii) Produzione integrata iii) Migliore uso e/o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio iv) Azioni intese a preservare il suolo (p. es. tecniche per prevenire/ridurre l'erosione, inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura) v) Azioni intese a preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p. es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (p. es. muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive) vi) Azioni a favore del risparmio energetico vii) Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti viii) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti Numero di ettari interessati
	(2) Trasporto (3) Commercializzazione	Volume della produzione commercializzata
Altre azioni	a) Acquisto di capitale fisso	Numero di aziende partecipanti Valore totale degli investimenti in EUR ⁽¹⁾
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti
	c) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti

⁽¹⁾ Da compilare solo per l'anno in cui è realizzato l'investimento.

⁽²⁾ Ogni giorno di una campagna di promozione è considerato un'azione distinta.

⁽³⁾ Solo per azioni di produzione sperimentale realizzate su appezzamenti appartenenti ai soci dell'organizzazione di produttori.

⁽⁴⁾ Solo per azioni di produzione sperimentale realizzate su appezzamenti appartenenti ai soci dell'organizzazione di produttori e/o all'organizzazione stessa.

⁽⁵⁾ Indipendentemente da chi presta la consulenza (p. es. un servizio di consulenza creato dall'OP o servizi esterni) e dalle materie trattate.

⁽⁶⁾ Il ritiro dal mercato di uno stesso prodotto in diversi periodi dell'anno e il ritiro dal mercato di prodotti differenti si considerano azioni diverse. Ciascuna operazione di ritiro dal mercato di un dato prodotto costituisce un'azione distinta.

⁽⁷⁾ La raccolta verde e la mancata raccolta di prodotti diversi sono considerate azioni differenti. La raccolta verde e la mancata raccolta dello stesso prodotto si considerano un'azione distinta, indipendentemente dal numero di giorni impiegati, dal numero di aziende partecipanti e dal numero di appezzamenti o di ettari interessati.

⁽⁸⁾ Le azioni relative alla costituzione di diversi fondi di mutualizzazione sono considerate azioni differenti.

⁽⁹⁾ Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.

⁽¹⁰⁾ Comprese altre forme di acquisizione di capitale fisso finalizzate all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.

3. INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

Nota bene: gli indicatori di risultato devono essere comunicati soltanto dopo aver valutato i risultati.

Misura	Indicatori di risultato (unità di misura)
Azioni intese a pianificare la produzione	Variazione del volume totale della produzione commercializzata (tonnellate) Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg)
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti	Variazione di volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare «regime di qualità» (tonnellate) (1) (1) Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg) Impatto stimato sui costi di produzione (EUR/kg)
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione	Variazione del volume totale della produzione commercializzata (tonnellate) Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg)
Ricerca e produzione sperimentale	Numero di nuove tecniche, procedimenti e/o prodotti introdotti dall'inizio del programma operativo
Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza	Numero di persone che hanno portato a termine l'attività/il programma di formazione completo Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza
Misure di prevenzione e gestione delle crisi	
a) Ritiro dal mercato	Volume totale della produzione ritirata (tonnellate)
b) Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli	Superficie totale interessata dalla raccolta verde o dalla mancata raccolta (ha)
c) Attività di promozione e comunicazione	Variazione stimata di volume della produzione commercializzata dei prodotti oggetto di attività di promozione/comunicazione (tonnellate)
d) Azioni di formazione	Numero di persone che hanno portato a termine l'attività/il programma di formazione completo
e) Assicurazione del raccolto	Valore totale del rischio assicurato (EUR)
f) Sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione	Valore totale del fondo di mutualizzazione costituito (EUR)

Misura	Indicatori di risultato (unità di misura)
Azioni ambientali	
a) Acquisto di capitale fisso ⁽²⁾	Variazione stimata del consumo totale di concimi chimici all'ettaro, per tipo di concime (N e P ₂ O ₃) (t/ha)
b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing ⁽³⁾	Variazione del consumo totale di acqua all'ettaro (m ³ /ha)
c) Altre azioni	Variazione stimata del consumo annuo di energia, per tipo di fonte energetica o di combustibile (l/m ³ /Kwh per tonnellata di produzione commercializzata)
(1) Produzione	Variazione stimata del volume di rifiuti prodotto annualmente (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata) Variazione stimata dell'utilizzo annuo di materiali da imballaggio (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata)
(2) Trasporto	Variazione stimata del consumo annuo di energia, per tipo di fonte energetica e di combustibile (l/m ³ /Kwh per tonnellata di produzione commercializzata)
(3) Commercializzazione	Variazione stimata del volume di rifiuti prodotto annualmente (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata) Variazione stimata dell'utilizzo annuo di materiali da imballaggio (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata)
Altre azioni	Variazione del volume totale della produzione commercializzata (tonnellate) Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg) Impatto stimato sui costi di produzione (EUR/kg)

Note: le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all'inizio del programma.

⁽¹⁾ Per «requisiti di qualità» si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione (a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e (b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità (i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale, e (ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. Si propongono i seguenti tipi principali di «regimi di qualità»: (a) produzione biologica certificata; (b) denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette; (c) produzione integrata certificata; (d) regimi di qualità privati certificati.

⁽²⁾ Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.

⁽³⁾ Comprese altre forme di acquisizione di capitale fisso finalizzate all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.

4. INDICATORI COMUNI DI IMPATTO

Nota bene: gli indicatori di impatto devono essere comunicati soltanto dopo aver valutato l'impatto.

Misura	Obiettivi generali	Indicatori d'impatto (unità di misura)
Azioni intese a pianificare la produzione	Potenziare la competitività	Variazione stimata del valore totale della produzione commercializzata (EUR)
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti	Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori	Variazione del numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (1) (numero) (1)
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione		Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha)
Ricerca e produzione sperimentale		
Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza		
Misure di prevenzione e gestione delle crisi		
Azioni ambientali	Salvaguardare e proteggere l'ambiente:	
	— Suolo	non definito
	— Qualità dell'acqua	Variazione stimata del consumo totale di concimi chimici, per tipo di concime (N e P ₂ O ₃) (tonnellate)
	— Uso sostenibile delle risorse idriche	Variazione stimata del consumo totale di acqua (m ³)
	— Habitat e biodiversità	non definito
	— Paesaggio	non definito
	— Riduzione dei cambiamenti climatici	Variazione stimata del consumo totale di energia, per tipo di fonte energetica o di combustibile (l/m ³ /Kwh)
	— Riduzione dei rifiuti	Variazione stimata del volume totale di rifiuti prodotto (tonnellate) Variazione stimata dell'utilizzo di materiali da imballaggio (tonnellate)
Altre azioni	Potenziare la competitività	Variazione stimata del valore totale della produzione commercializzata (EUR)
	Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori	Variazione del numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (1) (numero)
		Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha)

Note: le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all'inizio del programma.

(1) Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all'OP/AOP.

5. INDICATORI COMUNI INIZIALI

Nota bene: gli indicatori iniziali sono necessari per analizzare la situazione all'inizio del periodo di programmazione. Alcuni degli indicatori comuni iniziali sono pertinenti solo ai singoli programmi operativi a livello dell'organizzazione di produttori (p. es. volume della produzione commercializzata a meno dell'80 % del prezzo medio ricevuto dall'OP/AOP). Altri indicatori comuni iniziali sono pertinenti anche alla strategia nazionale a livello di Stato membro (p. es. valore totale della produzione commercializzata).

In linea di massima, gli indicatori iniziali rappresentano medie triennali. Se i dati non sono disponibili, essi vanno calcolati perlomeno su un anno.

Obiettivi	Indicatori iniziali di obiettivo	
	Indicatore	Definizione (e unità di misura)
Obiettivi generali		
Potenziare la competitività	Valore totale della produzione commercializzata	Valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori (OP)/dell'associazione di OP (AOP) (EUR)
Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori	Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi	Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi ⁽¹⁾
	Superficie ortofrutticola totale coltivata dai membri dell'OP/AOP	Superficie ortofrutticola totale coltivata dai membri dell'OP /AOP (ha)
Salvaguardare e proteggere l'ambiente	non definito	
Obiettivi specifici		
Promuovere la concentrazione dell'offerta	Valore totale della produzione commercializzata	Volume totale della produzione commercializzata dell'OP/AOP (tonnellate)
Promuovere l'immissione sul mercato della produzione dei soci		
Assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini qualitativi e quantitativi		Volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare «regime di qualità» ⁽²⁾ , per tipo di «regime di qualità» (tonnellate)
Ottimizzare i costi di produzione	non definito	
Incrementare il valore commerciale dei prodotti	Valore unitario medio della produzione commercializzata	Valore totale della produzione commercializzata / Volume totale della produzione commercializzata (EUR/kg)
Stabilizzare i prezzi alla produzione	non definito	
Promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano	Numero di partecipanti ad azioni di formazione	Numero di persone che hanno portato a termine un'attività/un programma di formazione completo negli ultimi tre anni (numero)
	Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza	Numero di aziende aderenti all'OP/AOP che ricorrono a servizi di consulenza (numero)

Obiettivi	Indicatori iniziali di obiettivo	
	Indicatore	Definizione (e unità di misura)
Migliorare le prestazioni tecniche ed economiche e promuovere l'innovazione	non definito	
Obiettivi specifici in campo ambientale		
Contribuire alla protezione del suolo	Superficie esposta a rischio di erosione del suolo, soggetta a misure antierosione	Superficie ortofrutticola esposta a rischio di erosione del suolo ⁽³⁾ su cui vengono attuate misure antierosione (ha)
Contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'acqua	Superficie con uso ridotto/più razionale di fertilizzanti	Superficie ortofrutticola su cui viene praticato un uso ridotto o più razionale di fertilizzanti (ha)
Contribuire all'uso sostenibile delle risorse idriche	Superficie con misure di risparmio idrico	Superficie ortofrutticola su cui vengono attuate misure di risparmio idrico (ha)
Contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità	Produzione biologica	Superficie adibita alla produzione biologica di ortofruticoli (ha)
	Produzione integrata	Superficie adibita alla produzione integrata di ortofruticoli (ha)
	Altre azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità	Superficie sottoposta ad altre azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità (ha)
Contribuire alla tutela del paesaggio	non definito	
Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici – Produzione	Serre riscaldate – efficienza energetica	Consumo annuo stimato di energia per il riscaldamento delle serre, per tipo di fonte energetica (t/l/m ³ /Kwh per tonnellata di produzione commercializzata)
Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici – Trasporto	Trasporto – efficienza energetica	Consumo annuo stimato di energia per il trasporto interno ⁽⁴⁾ , per tipo di carburante (l/m ³ /Kwh per tonnellata di produzione commercializzata)
Contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'aria – Trasporto		
Ridurre la produzione di rifiuti	non definito	

Note: OP = organizzazione di produttori; AOP = associazione di organizzazioni di produttori.

⁽¹⁾ Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all'OP/AOP.

⁽²⁾ Per «requisiti di qualità» si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione (a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e (b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità (i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale, e (ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. I principali tipi di «regimi di qualità» sono: (a) produzione biologica certificata; (b) denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette; (c) produzione integrata certificata; (d) regimi di qualità privati certificati.

⁽³⁾ Per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» si intende un appezzamento di terreno con pendenza superiore al 10 %, sottoposto o meno a interventi antierosione (p. es. copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.). Se sono disponibili i dati corrispondenti, gli Stati membri hanno facoltà di applicare la seguente definizione: per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» si intende un appezzamento di terreno con una perdita prevedibile di suolo superiore al tasso naturale di formazione del suolo, sottoposto o meno a interventi antierosione (p.es. copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.).

⁽⁴⁾ Per trasporto interno si intende il trasporto di prodotti dalle aziende dei soci alla sede dell'OP/AOP per la consegna.

ALLEGATO IX

ELENCO DI AZIONI E SPESE NON SOVVENZIONABILI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1

1. Spese generali di produzione, segnatamente prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di condizionamento, magazzinaggio e imballaggio, anche nell'ambito di nuovi procedimenti, nonché il costo degli imballaggi; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione), tranne:

- spese specifiche per misure di miglioramento della qualità. In ogni caso, non sono sovvenzionabili le spese per micelio, sementi e piante non perenni (anche certificate);
- spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale;
- spese specifiche per trasporto, cernita e imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di cui agli articoli 81 e 82;
- spese specifiche per azioni ambientali, comprese le spese risultanti dalla gestione ecologica degli imballaggi;
- spese specifiche per la produzione biologica, integrata o sperimentale, comprese le spese specifiche per sementi e piantine biologiche. La competente autorità dello Stato membro stabilisce i criteri di ammissibilità per la produzione sperimentale tenendo conto della novità del procedimento o della concezione e dei rischi connessi;
- spese specifiche relative al monitoraggio del rispetto delle norme di cui al titolo II del presente regolamento, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui.

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e i costi effettivamente sostenuti.

Per procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono fissare tassi forfettari fissi debitamente giustificati per ognuna delle categorie di spese specifiche ammissibili sopra indicate.

2. Costi amministrativi e di personale, eccetto le spese inerenti all'esecuzione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi, che comprendono:

a) spese generali connesse specificamente al fondo di esercizio o al programma operativo, comprese le spese di gestione e personale, le spese per relazioni e studi valutativi, nonché le spese per la tenuta e la gestione della contabilità, mediante pagamento di un tasso forfettario fisso pari al 2 % del fondo di esercizio approvato ai sensi dell'articolo 64, fino ad un importo massimo di 180 000 EUR, comprendente sia il contributo dell'UE, sia il contributo dell'organizzazione di produttori.

Nel caso di programmi operativi presentati da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, le spese generali sono calcolate sommando le spese generali di ciascuna organizzazione di produttori, come definite al primo comma, nel limite massimo di 1 250 000 EUR per associazione di organizzazioni di produttori.

Gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali, nel qual caso essi devono definire le spese ammissibili;

b) spese di personale, compresi gli oneri salariali se questi sono direttamente a carico dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o delle filiali ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 9, connesse a misure intese:

- i) a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente;
- ii) a migliorare le condizioni di commercializzazione.

L'attuazione delle suddette misure comporta essenzialmente il ricorso a personale qualificato. Se, in tali circostanze, l'organizzazione di produttori fa ricorso a propri dipendenti o soci, è necessario registrare il tempo di lavoro prestato.

In alternativa alla limitazione del finanziamento alle spese reali, gli Stati membri possono stabilire, *ex ante* e con le dovute giustificazioni, tassi forfettari fissi fino ad un massimo del 20 % del fondo di esercizio approvato, per tutte le spese di personale ammissibili di cui sopra. Detta percentuale può essere aumentata in casi debitamente giustificati.

Per poter chiedere detti tassi forfettari fissi, le organizzazioni di produttori devono provare, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, che l'azione è stata eseguita;

- c) spese legali e amministrative per la fusione o l'acquisizione di organizzazioni di produttori, nonché spese legali e amministrative relative alla creazione di organizzazioni transnazionali di produttori o di associazioni di organizzazioni transnazionali di produttori; studi di fattibilità e proposte commissionate a tal fine dalle organizzazioni di produttori.
3. Complementi di reddito o di prezzo non legati alla prevenzione e alla gestione delle crisi.
 4. Spese di assicurazione non legate alle misure di assicurazione del raccolto di cui al titolo III, capo III, sezione 6.
 5. Rimborso di prestiti contratti per azioni realizzate prima dell'inizio del programma operativo, eccetto quelle di cui all'articolo 48, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 3, e all'articolo 74.
 6. Acquisto di terreno non edificato per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'azione considerata, tranne quando l'acquisto è necessario per realizzare investimenti previsti nel programma operativo; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi di tutela dell'ambiente.
 7. Spese per riunioni e corsi di formazione, salvo se attinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliere e le spese di viaggio e alloggio (se del caso su base forfettaria).
 8. Azioni o spese riguardanti quantitativi prodotti dai soci dell'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione.
 9. Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori.
 10. Materiale d'occasione acquistato con il contributo finanziario dell'Unione o dello Stato membro nei sette anni precedenti.
 11. Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzazione di produttori per la commercializzazione o la distribuzione, eccetto:
 - a) investimenti in mezzi di trasporto interno; al momento dell'acquisto, l'organizzazione di produttori fornisce allo Stato membro le dovute giustificazioni circa l'uso degli investimenti esclusivamente a fini di trasporto interno;
 - b) accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.
 12. Noleggio, salvo se lo Stato membro lo ritiene economicamente giustificato come alternativa all'acquisto.
 13. Spese di esercizio dei beni noleggiati.
 14. Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazioni, ecc.) e spese di funzionamento, eccetto:
 - a) il leasing stesso, nei limiti del valore netto commerciale del bene e alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - b) il leasing di materiale d'occasione che non ha fruito di un contributo finanziario dell'Unione o dello Stato membro nei sette anni precedenti.
 15. Promozione di singoli marchi commerciali o di marchi contenenti riferimenti geografici, eccetto:
 - marchi di fabbrica/di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori o delle filiali nella fattispecie di cui all'articolo 50, paragrafo 9;

- promozione generica e promozione di marchi di qualità;
- spese per la stampa di messaggi promozionali sull'imballaggio o sulle etichette in relazione ai due precedenti trattini, a condizione che siano previste nel programma operativo.

Le indicazioni geografiche sono ammesse a condizione che:

- a) siano denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, oppure
- b) in tutti i casi non contemplati alla lettera a), siano secondarie rispetto al messaggio principale.

Il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità reca l'emblema dell'Unione europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: «Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione europea». Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le filiali nella fattispecie di cui all'articolo 50, paragrafo 9, non utilizzano l'emblema dell'Unione europea per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.

16. Contratti di subfornitura o subcommittenza riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.
17. Imposta sul valore aggiunto, tranne l'IVA non recuperabile di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
18. Tasse o prelievi fiscali nazionali o regionali.
19. Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall'aiuto diretto non rimborsabile.
20. Beni immobili acquistati con il contributo finanziario dell'Unione o dello Stato membro nei dieci anni precedenti.
21. Investimenti in azioni societarie, qualora si tratti di investimento finanziario, eccetto gli investimenti direttamente finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.
22. Spese sostenute da terzi diversi dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci, dall'associazione di organizzazioni di produttori o dai suoi soci, o dalle filiali nella fattispecie di cui all'articolo 50, paragrafo 9.
23. Investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende e/o nei locali appartenenti all'organizzazione di produttori o ai suoi soci produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o ai suoi soci produttori, o ad una filiale nella fattispecie di cui all'articolo 50, paragrafo 9.
24. Misure esternalizzate dall'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

ALLEGATO X

REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO DI CUI ALL'ARTICOLO 76, PARAGRAFO 2

1. I prodotti devono essere:

- interi;
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, praticamente esenti da corpi estranei visibili;
- praticamente esenti da parassiti e da danni dovuti a parassiti;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.

2. I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e maturi, tenuto conto della loro natura.

3. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

ALLEGATO XI

MASSIMALI DI SOSTEGNO PER I RITIRI DAL MERCATO DI CUI ALL'ARTICOLO 79, PARAGRAFO 1

Prodotto	Massimale di sostegno (EUR/100 kg)
Cavolfiori	10,52
Pomodori	7,25
Mele	13,22
Uve	12,03
Albicocche	21,26
Pesche noci	19,56
Pesche	16,49
Pere	12,59
Melanzane	5,96
Meloni	6,00
Cocomeri	6,00
Arance	21,00
Mandarini	19,50
Clementine	19,50
Mandarini satsuma	19,50
Limoni	19,50

ALLEGATO XII

SPESE DI TRASPORTO CONNESSE ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1

Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna	Spese di trasporto (EUR/t) ⁽¹⁾
Inferiore a 25 km	18,2
Da 25 km a 200 km	41,4
Da 200 km a 350 km	54,3
Da 350 km a 500 km	72,6
Da 500 km a 750 km	95,3
750 km o più	108,3

⁽¹⁾ Supplemento per il trasporto refrigerato: 8,5 EUR/t.

ALLEGATO XIII

PARTE A

SPESE DI CERNITA E DI IMBALLAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1

Prodotto	Spese di cernita e di imballaggio (EUR/t)
Mele	187,7
Pere	159,6
Arance	240,8
Clementine	296,6
Pesche	175,1
Pesche noci	205,8
Cocomeri	167,0
Cavolfiori	169,1
Altri prodotti	201,1

PARTE B

DICITURA DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 2

- Продукт, предназначен за бесплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕС) №)
- Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) no]
- Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) č.]
- Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) nr.)
- Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) Nr.)
- Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) nr]
- Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ.]
- Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) No)
- Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) n°]
- Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) n.]
- Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) Nr.]
- Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr.]
- Ingyenes szétosztásra szánt termék (/EU végrehajtási rendelet)
- Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) nru.]
- Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsordening (EU) nr.)

- Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr]
 - Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) n.º]
 - Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.]
 - Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) č.]
 - Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) št.]
 - Ilmaisjakeleun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o)
 - Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) nr)
-

ALLEGATO XIV

Informazioni che devono figurare nelle relazioni annuali degli Stati membri, di cui all'articolo 97, lettera b)

Tutte le informazioni fornite devono riguardare l'anno cui si riferisce la relazione, devono comprendere dati sulle spese sostenute dopo la fine dell'anno cui si riferisce la relazione, nonché sui controlli effettuati e le sanzioni irrogate in relazione a quell'anno (anche dopo la fine dell'anno), e devono essere valide il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la relazione (a prescindere dalle variazioni verificatesi nel corso dell'anno).

PARTE A — INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEL MERCATO

1. Informazioni di carattere amministrativo

- a) Atti legislativi nazionali adottati in applicazione del titolo I, capo IV, sezione IV *bis* e della parte II, titolo II, capo II, sezione I *bis*, del regolamento (CE) n. 1234/2007, compresa la strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi attuati nell'anno di riferimento.
- b) Punto di contatto dello Stato membro per le comunicazioni.
- c) Informazioni sulle organizzazioni di produttori, sulle associazioni di organizzazioni di produttori e sui gruppi di produttori:
 - numero di codice;
 - nome e coordinate di contatto;
 - data del riconoscimento (o del prericonoscimento per i gruppi di produttori);
 - tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate;
 - numero di soci (distinti tra soci produttori e non produttori) e variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
 - superficie coltivata a ortofrutticoli (totale e suddivisa secondo le principali colture); prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti (con l'indicazione del relativo valore e volume secondo le principali fonti), nonché principali destinazioni dei prodotti secondo il valore (distinguendo tra prodotti commercializzati sul mercato del fresco, prodotti destinati alla trasformazione e prodotti ritirati dal mercato);
 - cambiamenti strutturali verificatesi nel corso dell'anno, in particolare: organismi riconosciuti o costituiti recentemente, revoche e sospensioni del riconoscimento, fusioni, con relative date.
- d) Informazioni sulle organizzazioni interprofessionali:
 - nome e coordinate di contatto dell'organizzazione;
 - data del riconoscimento;
 - prodotti trattati.

2. Informazioni concernenti le spese

- a) Organizzazioni di produttori. Dati finanziari per beneficiario (organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori):
 - fondo di esercizio: importo complessivo, contributi dell'Unione, dello Stato membro (aiuto nazionale), dell'organizzazione di produttori e dei soci;
 - entità dell'aiuto finanziario dell'Unione ai sensi dell'articolo 103 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007;
 - dati finanziari del programma operativo, distinti tra organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori;
 - valore della produzione commercializzata, totale e scomposto tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori;

- spese del programma operativo, suddivise per misure e tipi di azioni selezionati come sovvenzionabili;
- volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese e suddiviso in quantitativi complessivamente ritirati dal mercato e quantitativi destinati alla distribuzione gratuita, in tonnellate;
- elenco degli organismi riconosciuti ai fini dell'articolo 103 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

b) Gruppi di produttori. Dati finanziari per beneficiario:

- importo complessivo, contributi dell'Unione, dello Stato membro, del gruppo di produttori e dei soci;
- contributo dello Stato membro, con i totali parziali relativi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno del periodo transitorio;
- spese per investimenti necessari per ottenere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 103 *bis*, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (CE) n. 1234/2007, distinte tra contributi dell'Unione, dello Stato membro e del gruppo di produttori;
- valore della produzione commercializzata, con i totali parziali relativi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno del periodo transitorio.

3. Informazioni sull'attuazione della strategia nazionale:

- breve descrizione dello stato di avanzamento di ciascun programma operativo, scomposto per tipo di azione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g). La descrizione si baserà su indicatori finanziari e sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato e costituirà una sintesi delle informazioni contenute nelle relazioni annuali sull'esecuzione dei programmi operativi presentate dalle organizzazioni di produttori;
- se lo Stato membro applica l'articolo 182, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007, occorre descrivere l'aiuto di Stato in questione;
- sintesi dei risultati delle valutazioni intermedie dei programmi operativi trasmesse dalle organizzazioni di produttori, comprendente, se del caso, la valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali riguardanti la prevenzione dell'erosione del suolo, un uso ridotto e/o più razionale di prodotti fitosanitari, la protezione degli habitat e della biodiversità o la tutela del paesaggio;
- riepilogo dei principali problemi incontrati in sede di attuazione e di gestione della strategia nazionale, nonché dei provvedimenti adottati, con indicazione dell'eventuale aggiornamento della strategia e dei motivi di tale aggiornamento. Alla relazione annuale verrà allegata copia della strategia aggiornata;
- sintesi delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, secondo comma.

Nel 2012, la relazione annuale comprende la relazione di valutazione del 2012 di cui all'articolo 127, paragrafo 4, secondo comma.

4. Elenco dei primi trasformatori e dei collettori riconosciuti, scomposto per prodotto, per gli Stati membri che si avvalgono del dispositivo transitorio di cui all'articolo 203 *bis*, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

PARTE B — INFORMAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI

5. Informazioni sui controlli e sulle sanzioni:

- controlli effettuati dallo Stato membro: organismi controllati e date dei controlli;
- percentuali di controllo;
- risultati dei controlli;
- sanzioni irrogate.

ALLEGATO XV

PARTE A

Comunicazioni dei prezzi di cui all'articolo 98, paragrafo 1

Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercato rappresentativo
Pomodori	Tondi	Calibro 57-100 mm alla rinfusa in imballaggi da 5-6 kg	Fiandre (BE) Atene (EL)
	A grappolo	Alla rinfusa in imballaggi da 3-6 kg	Salonicco (EL) Almeria (ES)
	Ciliegia	In vaschette da 250-500 g	Granada (ES)
			Tenerife (ES) Murcia (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Bretagna (FR) Budapest (HU) Lecce (IT) Vittoria (IT) Westland (NL) Kalisko-pleszewski (PL) Algarve (PT) Galați (RO)
Albicocche	Qualsiasi tipo e varietà	Calibro 45-50 mm Vaschette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Sofia (BG) Atene (EL) Salonicco (EL) Murcia (ES) Valencia (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Budapest (HU) Napoli (IT) Bologna (IT)
Pesche noci	Polpa bianca	Calibro A/B Vaschette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Atene (EL) Salonicco (EL) Lleida (ES)
	Polpa gialla	Calibro A/B Vaschette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Saragozza (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Ravenna (IT) Forlì (IT) Metaponto (IT)

Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercato rappresentativo
Pesche	Polpa bianca	Calibro A/B Vaschette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Atene (EL) Salonicco (EL) Lleida (ES)
	Polpa gialla	Calibro A/B Vaschette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Murcia (ES) Huesca (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Budapest (HU) Caserta (IT) Forlì (IT) Cova da Beira (PT)
Uve da tavola	Moscatello	Vaschette o imballaggi da 1 kg	Atene (EL)
	Chasselas		Salonicco (EL)
	Alphonse Lavallée		Alicante (ES)
	Italia		Murcia (ES)
	Black magic		Rhône-Méditerranée (FR)
	Red Globe		Sud-Ouest (FR)
	Victoria		Budapest (HU)
	Senza semi (Sugarone/Thomson)		Bari (IT) Taranto (IT) Catania (IT) Algarve (PT)
Pere	Blanquilla	Calibro 55/60, imballaggi da 5-10 kg ca.	Fiandre (BE) Atene (EL)
	Conference	Calibro 60/65+, imballaggi da 5-10 kg ca.	Salonicco (EL) Lleida (ES)
	Williams	Calibro 65+/75+, imballaggi da 5-10 kg ca.	Saragozza (ES)
	Rocha		Val de Loire — Centre (FR) Budapest (HU)
	Abbé Fétel	Calibro 70/75, imballaggi da 5-10 kg ca.	Ferrara (IT)
	Kaiser		Modena (IT)
	Doyenné du Comice	Calibro 75/90, imballaggi da 5-10 kg ca.	Geldermalsen (NL) Grójecko-warecki (PL) Oeste (PT)

Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercato rappresentativo
Mele	Golden delicious	Calibro 70/80, imballaggi da 5-20 kg ca.	Gleisdorf (AT)
	Braeburn		Fiandre (BE)
	Jonagold (o Jonagored)		Praga (CZ)
	Idared		Niedersachsen (DE)
	Fuji		Atene (EL)
	Shampion		Salonico (EL)
	Granny smith		Lleida (ES)
	Red delicious e altre varietà rosse		Rhône-Méditerranée (FR)
	Boskoop	Val de Loire — Centre (FR)	
	Gala	Calibro 65/70, imballaggi da 5-20 kg ca.	Sud-Ouest (FR)
	Elstar		Budapest (HU)
	Cox orange		Trento (IT)
			Bolzano (IT)
			Geldermalsen (NL)
		Grójecko-warecki (PL)	
		Lubelsko-sandomierski (PL)	
		Oeste (PT)	
		Mureş (RO)	
Mandarini satsuma	Tutte le varietà	Calibro 1-X - 2, imballaggi da 10-20 kg ca.	Valencia (ES)
Limoni	Tutte le varietà	Calibro 3-4, imballaggi da 10 kg ca.	Atene (EL)
			Salonico (EL)
			Alicante (ES)
			Murcia (ES)
			Catania (IT)
			Siracusa (IT)
Clementine	Tutte le varietà	Calibro 1-X - 3, imballaggi da 5-15 kg ca.	Atene (EL)
			Salonico (EL)
			Castellon (ES)
			Valencia (ES)
			Corigliano (IT)
			Catania (IT)

Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercato rappresentativo
Mandarini	Tutte le varietà	Calibro 1-2, imballaggi da 8-10 kg ca.	Atene (EL) Salonico (EL) Castellon (ES) Valencia (ES) Palermo (IT) Siracusa (IT) Algarve (PT)
Arance	Salustiana	Calibro 6/-9, imballaggi da 10-20 kg ca.	Atene (EL)
	Navelinas		Salonico (EL)
	Navelate		Alicante (ES)
	Lanelate		Valencia (ES)
	Valencia late		Sevilla (ES)
	Tarocco		Catania (IT)
	Navel		Siracusa (IT) Algarve (PT)
Zucchine	Tutte le varietà	Calibro 14-21, alla rinfusa nell'imballaggio	Atene (EL) Salonico (EL) Almeria (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Bari (IT) Latina (IT) Barendrecht (NL)
Ciliegie	Tutte le varietà di ciliegie dolci	Calibro 22 e oltre, alla rinfusa nell'imballaggio	Sofia (BG) Praga (CZ) Rheinland-Pfalz (DE) Atene (EL) Salonico (EL) Saragozza (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Budapest (HU) Bari (IT) Grójecko-warecki (PL) Cova da Beira (PT) Iași (RO)

Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercato rappresentativo
Cetrioli	Lisci	Calibro 350-500 g, a strati nell'imballaggio	Sofia (BG) Atene (EL) Salonicco (EL) Almeria (ES) Val de Loire — Centre (FR) Budapest (HU) Bari (IT) Vittoria (IT) Barendrecht (NL) Kalisko-pleszewski (PL)
Aglione	Bianco	Calibro 50-80 mm, imballaggi da 2-5 kg ca.	Atene (EL)
	Viola		Salonicco (EL) Cuenca (ES) Cordoba (ES) Sud-Ouest (FR) Budapest (HU) Rovigo (IT)
Prugne	Greengage	Calibro 35 mm e oltre	Sofia (BG)
	Varietà europee (President, Stanley, Caccanska, ecc.)	Calibro 35 mm e oltre	Baden-Württemberg (DE) Murcia (ES) Sud-Ouest (FR)
	Santa Rosa	Calibro 40 mm e oltre	Budapest (HU) Modena (IT)
	Varietà giapponesi (Golden Japan, ecc.)	Calibro 40 mm e oltre	Grójecko-warecki (PL) Argeş (RO) Caraş-Severin (RO)
Peperoni dolci	Quadrati verdi	Calibro 70 mm e oltre	Sofia (BG)
	Quadrati colorati (rossi, gialli, ecc.)		Atene (EL) Salonicco (EL)
	Bianchi	Calibro 50 mm e oltre	Almeria (ES) Murcia (ES)
	Lunghi verdi	Calibro 40 mm e oltre	Budapest (HU) Brindisi (IT) Vittoria (IT) Westland (NL) Oeste (PT)

Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercato rappresentativo
Lattughe	Iceberg	Calibro 400 g e oltre, imballaggi da 8-12 pezzi	Nordrhein-Westfalen (DE) Atene (EL)
	Altre lattughe a cappuccio (comprese le Batavia)	Calibro 400 g e oltre, imballaggi da 8-12 pezzi	Salonico (EL) Almeria (ES) Murcia (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Bari (IT) Grubbenvorst (NL) Oeste (PT) Londra (UK)
Fragole	Tutte le varietà	Imballaggi da 250/500 g	Fiandre (BE) Nordrhein-Westfalen (DE) Huelva (ES) Sud-Ouest (FR) Salerno (IT) Barendrecht (NL) Płocki (PL) Algarve (PT) Londra (UK)
Funghi coltivati	Chiusi	Calibro medio (30-65 mm)	La Rioja (ES) Val de Loire – Centre (FR) Dublin (IE) Budapest (HU) Barendrecht (NL) Poznański (PL) Londra (UK)
Kiwi	Hayward	Calibro 105-125 g, imballaggi da 3-10 kg ca.	Atene (EL) Sud-Ouest (FR) Latina (IT) Cuneo (IT) Verona (IT) Grande Porto (PT)

PARTE B

Ortofrutticoli e altri prodotti di cui all'articolo 98, paragrafo 3

- cavolfiori;
- asparagi;
- melanzane;
- avocado;

- carote;
 - cipolle;
 - fagioli;
 - porri;
 - cocomeri;
 - meloni;
 - nocciole;
 - ciliegie acide;
 - cavoli;
 - patate.
-

ALLEGATO XVI

REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA DI CUI AL TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del regime di cui al titolo IV, capo I, sezione 1 è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione dell'ultima modifica del presente regolamento. Se il codice NC è preceduto da «ex», il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice NC e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione.

PARTE A

Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione
ex 0702 00 00	Pomodori	1° gennaio – 31 dicembre
ex 0707 00 05	Cetrioli ⁽¹⁾	1° gennaio – 31 dicembre
ex 0709 90 80	Carciofi	1° novembre – 30 giugno
0709 90 70	Zucchine	1° gennaio – 31 dicembre
ex 0805 10 20	Arance dolci, fresche	1° dicembre – 31 maggio
ex 0805 20 10	Clementine	1° novembre – fine febbraio
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	1° novembre – fine febbraio
ex 0805 50 10	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	1° giugno – 31 maggio
ex 0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio – 20 novembre
ex 0808 10 80	Mele	1° luglio – 30 giugno
ex 0808 20 50	Pere	1° luglio – 30 aprile
ex 0809 10 00	Albicocche	1° giugno – 31 luglio
ex 0809 20 95	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	21 maggio – 10 agosto
ex 0809 30 10 ex 0809 30 90	Pesche, comprese le pesche noci	11 giugno – 30 settembre
ex 0809 40 05	Prugne	11 giugno – 30 settembre

⁽¹⁾ Diversi dai cetrioli che figurano nella parte B del presente allegato.

PARTE B

Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione
ex 0707 00 05	Cetrioli destinati alla trasformazione	1° maggio – 31 ottobre
ex 0809 20 05	Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	21 maggio – 10 agosto

ALLEGATO XVII

MERCATI RAPPRESENTATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 135

Stati membri	Mercati rappresentativi
Belgio e Lussemburgo	Bruxelles
Bulgaria	Sofia
Repubblica ceca	Praga
Danimarca	Copenhagen
Germania	Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Berlino
Estonia	Tallinn
Irlanda	Dublino
Grecia	Atene, Salonicco
Spagna	Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza, Valencia
Francia	Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa
Italia	Milano
Cipro	Nicosia
Lettonia	Riga
Lituania	Vilnius
Ungheria	Budapest
Malta	Attard
Paesi Bassi	Rotterdam
Austria	Vienna-Inzersdorf
Polonia	Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan
Portogallo	Lisbona, Porto
Romania	Bucarest, Constanța
Slovenia	Ljubljana
Slovacchia	Bratislava
Finlandia	Helsinki
Svezia	Helsingborg, Stoccolma
Regno Unito	Londra

ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE DI CUI AL TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livello limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre – 31 maggio	481 625
78.0020			— 1° giugno – 30 settembre	44 251
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio – 31 ottobre	31 289
78.0075			— 1° novembre – 30 aprile	26 583
78.0085	0709 90 80	Carciofi	— 1° novembre – 30 giugno	17 258
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio – 31 dicembre	57 955
78.0110	0805 10 20	Arance	— 1° dicembre – 31 maggio	368 535
78.0120	0805 20 10	Clementine	— 1° novembre – fine febbraio	175 110
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); wilking e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre – fine febbraio	115 625
78.0155	0805 50 10	Limoni	— 1° giugno – 31 dicembre	346 366
78.0160			— 1° gennaio – 31 maggio	88 090
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio – 20 novembre	80 588
78.0175	0808 10 80	Mele	— 1° gennaio – 31 agosto	916 384
78.0180			— 1° settembre – 31 dicembre	95 396
78.0220	0808 20 50	Pere	— 1° gennaio – 30 aprile	229 646
78.0235			— 1° luglio – 31 dicembre	35 541
78.0250	0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno – 31 luglio	5 794
78.0265	0809 20 95	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	— 21 maggio – 10 agosto	30 783
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno – 30 settembre	5 613
78.0280	0809 40 05	Prugne	— 11 giugno – 30 settembre	10 293

ALLEGATO XIX

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 149

Regolamento (CE) n. 1580/2007	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 2 bis	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12	Articolo 13
Articolo 12 bis	Articolo 14
Articolo 13	Articolo 15
Articolo 14	—
Articolo 15	Articolo 16
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	—
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 17
Articolo 20 bis	Articolo 18
Articolo 21	Articolo 19
Articolo 22	Articolo 20
Articolo 23	Articolo 21
Articolo 24	Articolo 22
Articolo 25	Articolo 23

Regolamento (CE) n. 1580/2007	Presente regolamento
Articolo 26	Articolo 24
Articolo 27	Articolo 25
Articolo 28	Articolo 26
Articolo 29	Articolo 27
Articolo 30	Articolo 28
Articolo 31	Articolo 29
Articolo 32	Articolo 30
Articolo 33	Articolo 31
Articolo 34	Articolo 33
Articolo 35	—
Articolo 36	Articolo 34
Articolo 37	Articolo 35
Articolo 38	Articolo 36
Articolo 39	Articolo 37
Articolo 40	Articolo 38
Articolo 41	Articolo 39
Articolo 42	Articolo 40
Articolo 43	Articolo 41
Articolo 44	Articolo 42
Articolo 45	Articolo 43
Articolo 46	Articolo 44
Articolo 47	Articolo 45
Articolo 48	Articolo 46
Articolo 49	Articolo 47
Articolo 50	Articolo 48
Articolo 51	Articolo 49
Articolo 52	Articolo 50
Articolo 53	Articolo 51
Articolo 54	Articolo 52
Articolo 55	Articolo 53
Articolo 56	Articolo 54

Regolamento (CE) n. 1580/2007	Presente regolamento
Articolo 57	Articolo 55
Articolo 58	Articolo 56
Articolo 59	Articolo 57
Articolo 60	Articolo 58
Articolo 61	Articoli 59-60
Articolo 62	Articolo 61
Articolo 63	Articolo 62
Articolo 64	Articolo 63
Articolo 65	Articolo 64
Articolo 66	Articolo 65
Articolo 67	Articolo 66
Articolo 68	Articolo 67
Articolo 69	Articolo 68
Articolo 70	Articolo 69
Articolo 71	Articolo 70
Articolo 72	Articolo 71
Articolo 73	Articolo 72
Articolo 74	Articolo 73
Articolo 75	Articolo 74
Articolo 76	Articolo 75
Articolo 77	Articolo 76
Articolo 78	Articolo 77
Articolo 79	Articolo 78
Articolo 80	Articolo 79
Articolo 81	Articolo 80
Articolo 82	Articolo 81
Articolo 83	Articolo 82
Articolo 84	Articolo 83
Articolo 85	Articolo 84
Articolo 86	Articolo 85
Articolo 87	Articolo 86

Regolamento (CE) n. 1580/2007	Presente regolamento
Articolo 88	Articolo 87
Articolo 89	Articolo 88
Articolo 90	Articolo 89
Articolo 91	Articolo 90
Articolo 92	—
Articolo 93	Articolo 91
Articolo 94	Articolo 92
Articolo 94 <i>bis</i>	Articolo 93
Articolo 95	Articolo 94
Articolo 96	Articolo 95, paragrafo 4
Articolo 97	Articolo 95
Articolo 98	Articolo 96
Articolo 99	Articolo 97
Articolo 100	Articolo 99
Articolo 101	Articolo 100
Articolo 102	Articolo 101
Articolo 103	Articolo 102
Articolo 104	Articolo 103
Articolo 105	Articolo 104
Articolo 106	Articolo 105, paragrafo 1
Articolo 107	Articolo 105, paragrafi 2 e 3
Articolo 108	Articolo 106
Articolo 109	Articolo 107
Articolo 110	Articolo 108
Articolo 111	Articolo 109
Articolo 112	Articolo 110
Articolo 113	Articolo 111
Articolo 114	Articolo 112
Articolo 115	Articolo 113
Articolo 116	Articolo 114
Articolo 117	Articolo 115

Regolamento (CE) n. 1580/2007	Presente regolamento
Articolo 118	Articolo 116
Articolo 119	Articolo 117
Articolo 120	Articolo 118
Articolo 121	Articolo 119
Articolo 122	Articolo 120
Articolo 123	Articolo 121
Articolo 124	Articolo 122
Articolo 125	Articolo 123
Articolo 126	Articolo 125
Articolo 127	Articolo 126
Articolo 128	Articolo 127
Articolo 129	Articolo 128
Articolo 130	Articolo 129
Articolo 131	Articolo 130
Articolo 132	Articolo 131
Articolo 133	Articolo 132
Articolo 134	—
Articolo 135	Articolo 133
Articolo 136	Articolo 134
Articolo 137	Articolo 135
Articolo 138	Articolo 136
Articolo 139	Articolo 137
Articolo 140	Articolo 138
Articolo 141	Articolo 139
Articolo 142	Articolo 140
Articolo 143	Articolo 141
Articolo 144	Articolo 142
Articolo 145	Articolo 143
Articolo 146	Articolo 144
Articolo 147	Articolo 145
Articolo 148	Articolo 146

Regolamento (CE) n. 1580/2007	Presente regolamento
Articolo 149	Articolo 147
Articolo 150	Articolo 148
Articolo 151	Articolo 149
Articolo 152	Articolo 150
Articolo 153	Articolo 151
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato VI	Allegato V
Allegato VII	Allegato VII
Allegato VIII	Allegato IX
Allegato IX	Allegato X
Allegato X	Allegato XI
Allegato XI	Allegato XII
Allegato XII	Allegato XIII
Allegato XIII	Allegato XIV
Allegato XIV	Allegato VIII
Allegato XV	Allegato XVI
Allegato XVI	Allegato XVII
Allegato XVII	Allegato XVIII
Allegato XVIII	Allegato XX

ALLEGATO XX

REGOLAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 150, PARAGRAFO 2

Regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione, del 27 maggio 1986, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per i prodotti trasformati a base di pomodori nel quadro del regime di aiuti alla produzione ⁽¹⁾

Regolamento (CEE) n. 2320/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ⁽²⁾

Articolo 2 e allegato I, parti A e B, del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche ⁽³⁾

Articolo 1, paragrafi 1 e 2, e allegati II e III del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione ⁽⁴⁾

Allegati I e II del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche ⁽⁵⁾

Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche ⁽⁶⁾

Regolamento (CE) n. 1010/2001 della Commissione, del 23 maggio 2001, relativo ai requisiti minimi di qualità per i miscugli di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ⁽⁷⁾

Articolo 3 del regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione, del 5 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 ⁽⁸⁾

Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽⁹⁾

Articolo 16 e allegato I del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1° dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁰⁾

Regolamento (CE) n. 1559/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ⁽¹¹⁾

⁽¹⁾ GU L 153 del 7.6.1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 220 del 29.7.1989, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU L 35 del 6.2.2002, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GU L 288 del 19.10.2006, pag. 22.